

**Scheda di notifica della proposta di modifica del
PSR Sicilia 2007/2013
Aprile 2010**

**Ordine del giorno n. 5
Proposte di modifica del Programma**

Scheda di proposta di modifica approvata nel corso del CdS del 20 Aprile 2010

STATO MEMBRO: ITALIA

REGIONE: SICILIA

1. Programma: Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Sicilia C(2009) 10542 del 18.12.2009

2. Base giuridica delle modifiche:

Articolo 6, paragrafo 1, lettera c) del Regolamento (CE) N. 1974/2006 e successive modifiche e integrazioni.

3. Motivi ed eventuali difficoltà di attuazione che giustificano le modifiche

Con l.r. 9 del 16 Dicembre 2008 e successivo Decreto Presidenziale n. 12 del 5 Dicembre 2009 è entrata in vigore la riforma dell'Amministrazione Regionale per effetto della quale si è proceduto a variare la denominazione degli Assessorati e dei relativi Dipartimenti. Occorre, pertanto, adeguare il testo del PSR 2007-2013.

4. Descrizione delle modifiche proposte

La modifica ricorre in diversi capitoli del Programma.

In particolare per i Dipartimenti dell'Assessorato regionale delle Risorse Agricole e Alimentari:

- Il *“Dipartimento regionale Interventi Strutturali”* viene modificato come segue *“Dipartimento regionale Interventi Strutturali per l'Agricoltura”*
- Il *“Dipartimento regionale Interventi Infrastrutturali”* viene modificato come segue *“Dipartimento regionale Interventi Infrastrutturali per l'Agricoltura”*
- L' *“Azienda regionale Foreste Demaniali”* viene modificata in *“Dipartimento regionale Azienda regionale Foreste Demaniali”*
- Il *“Dipartimento Regionale Foreste”* viene soppresso.

L' *“Assessorato Territorio e Ambiente”* viene modificato in *“Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente”*, il *“Dipartimento Regionale Territorio e Ambiente”* viene modificato in *“Dipartimento Regionale dell'Ambiente”* ed il *“Dipartimento Regionale Urbanistica”* viene modificato in *“Dipartimento Regionale dell'Urbanistica”*.

L' *“Assessorato regionale dei Beni Culturali, Ambientali e della Pubblica Istruzione”* viene modificato in *“Assessorato regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana”*.

L' *“Assessorato regionale dei Beni Culturali, Ambientali e della Pubblica Istruzione”* viene modificato in *“Assessorato regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana”*.

L' *“Assessorato regionale della Sanità”* viene modificato in *“Assessorato regionale della Salute”*.

L' *“Agenzia Regionale dei Rifiuti e delle Acque”* è diventato *“Dipartimento Regionale dell'acqua e dei rifiuti”*

5. Effetti previsti dalle modifiche

5.1. Effetti sull'attuazione del programma

La modifica non ha effetti sull'attuazione del programma.

5.2. Effetti sugli indicatori

La modifica non ha effetto sugli indicatori.

5.3. Nesso tra la modifica ed il Piano Strategico Nazionale

La modifica non ha nesso con il Piano Strategico Nazionale

6. Implicazioni finanziarie delle modifiche

La modifica non ha implicazioni finanziarie

Scheda di proposta di modifica approvata nel corso del CdS del 20 Aprile 2010

STATO MEMBRO: ITALIA

REGIONE: SICILIA

1. Programma: Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Sicilia
C(2009) 10542 del 18.12.2009

2. Base giuridica delle modifiche:

Articolo 6, paragrafo 1, lettera c) del Regolamento (CE) N. 1974/2006 e successive modifiche e integrazioni.

3. Motivi ed eventuali difficoltà di attuazione che giustificano le modifiche

Paragrafo 5.2.3 Condizionalità

Paragrafo 5.3.1.1 Misure intese a promuovere la conoscenza e sviluppare il potenziale umano

Misura 114 – Utilizzo dei servizi di consulenza in agricoltura e silvicoltura

Paragrafo 5.3.2.1 Misure intese a promuovere l'utilizzo sostenibile delle superfici agricole

**Paragrafo 5.3.2.2 Misure finalizzate a promuovere l'utilizzo sostenibile dei terreni agricoli –
Misura 211 - Indennità compensativa per svantaggi naturali a favore di agricoltori delle zone montane**

Misura 212 - Indennità per svantaggi in zone svantaggiate, diverse dalle zone montane

Misura 214 - Pagamenti Agroambientali

Allegato 1 PSR Sicilia 2007-2013 - Giustificazione degli aiuti per le misure di cui agli artt. 39, 43, 44, 45 del reg. (ce) n. 1698/2005

A seguito dell'emanazione del regolamento (CE) 73/2009, che abroga il regolamento (CE) 1782/2003, e dell'emanazione del D.M. n. 30125 del 22 dicembre 2009 - relativo alla disciplina del regime di "condizionalità" ai sensi del predetto regolamento (CE) 73/09 - è stato definito ed approvato, con DDG 135 del 19.02.2010, l'elenco degli impegni che a livello regionale gli agricoltori devono rispettare in base agli atti elencati nell'allegato 1 e 2 del suddetto decreto ministeriale.

Si propone pertanto necessario l'aggiornamento del testo del PSR Sicilia 2007/2013 alla nuova normativa vigente.

4. Descrizione delle modifiche proposte

Paragrafo 5.2.3 Condizionalità alla fine del settimo capoverso aggiungere il seguente testo:

“Nel corso del 2009 il Ministero ha emanato il decreto 30125 del 22/12/2009, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 31/12/2009, che elenca gli atti relativi ai criteri di gestione obbligatoria e definisce le buone condizioni agronomiche ed ambientali per l'applicazione del regime di condizionalità di cui agli articoli 4, 5 e 6 e a norma degli allegati II e III del regolamento (CE) n. 73/2009

Sulla base delle disposizioni ministeriali, la Regione ha quindi emanato il D.D.G. n. 135 del 19/02/2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 9 del 26 febbraio 2010, con il quale si definiscono le norme di condizionalità che gli agricoltori a livello regionale devono rispettare dall'anno 2010.”

Tale Decreto contiene i seguenti allegati:

- *Allegato 1 - Criteri di gestione obbligatori (CGO) di cui agli articoli 4 e 5 e a norma dell'Allegato II del Regolamento (CE) n. 73/09*

- *Sub-allegato 1/A - Elenco dei SITI NATURA 2000 e relativi DDG di approvazione dei Piani di gestione*
- *Allegato 2 - Elenco delle norme e degli standard per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) di cui all'articolo 6 e all'allegato III del Regolamento (CE) n. 73/09*
- *Sub-allegato 2/A - Prescrizioni attuative di tutela del paesaggio regionale nelle aree soggette a vincolo paesistico."*

Misura 114 – Utilizzo dei servizi di consulenza in agricoltura e silvicoltura

Alla Sezione **Ambito di intervento e azioni** “Ambiti di applicazione obbligatori” alla fine del punto elenco a) aggiungere il seguente testo:

“fino al 31/12/2009 e a decorrere dal 01/01/2010 ai sensi degli artt.4, 5 e 6 e degli allegati II e III del Regolamento CE n. 73/2009 che abroga il Reg. CE 1782/2003”

Alla Sezione **“Descrizione dei servizi di consulenza agricoli e forestali, incluse le procedure per la selezione dei soggetti responsabili della fornitura di questi servizi agli imprenditori agricoli e forestali”** alla fine del primo capoverso aggiungere il seguente testo: *“a decorrere dal 01/01/2010 ai sensi del Regolamento CE n. 73/2009 (ex Reg. CE 1782/2003).”*

Alla Sezione **Differenziazione tra gli interventi ammissibili nel PSR e nelle OCM** nella tabella 74 **Tabella 74 – Differenziazioni tra interventi ammissibili nel PSR e nelle OCM – misura 114 (Servizi di consulenza)** nella colonna - PSR interventi ammissibili – al punto elenco a) della voce **Ambito di intervento obbligatori** aggiungere il seguente testo:

“fino al 31/12/2009 e a decorrere dal 01/01/2010 ai sensi degli artt.4, 5 e 6 e degli allegati II e III del Regolamento CE n. 73/2009 (ex Reg. CE 1782/2003)”

Paragrafo 5.3.2.1 Misure intese a promuovere l'utilizzo sostenibile delle superfici agricole

Alla sezione Disposizioni comuni alle misure agricole – Condizionalità dopo Tabella 83 – Condizionalità: criteri di gestione obbligatori, aggiungere il seguente testo:

A decorrere dal 01/01/2010 i beneficiari delle misure 211, 212, 213, 214 e 221 devono rispettare i requisiti obbligatori previsti dagli artt.4, 5 e 6 e dagli allegati II e III del Regolamento CE n. 73/2009 (ex Reg. CE 782/2003)” secondo le modalità applicative stabilite

- *a livello nazionale dal D.M. n. 30125 del 22/12/2009;*
- *a livello regionale dal Decreto dell'Assessorato regionale delle Risorse Agricole ed Alimentari D.D.G. n. 135 del 19/02/2010 approva i “Criteri di gestione obbligatori (CGO) e le “Norme per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali” (BCAA) di cui all'allegato II e III del Regolamento CE 73/2009”*

Tabella 83 bis Allegato 1: Criteri di Gestione Obbligatori (in vigore dal 01/01/2010)

| Campo di condizionalità | Atto |
|---|--|
| <i>Ambiente</i> | <ul style="list-style-type: none"> - Atto A1 - Direttiva 79/409/CEE del Consiglio, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, articoli: 3, 4 (par. 1,2,4), 5, 7, 8. - Atto A2 - Direttiva 80/68/CEE del Consiglio, concernente la protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose, articoli 4 e 5. - Atto A3 - Direttiva 86/278/CEE del Consiglio, concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura, articolo 3 paragrafi 1 e 2. - Atto A4 - Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, articoli 4 e 5. - Atto A5 - Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, articoli 6, 13 paragrafo 1, lettera A). |
| <i>Sanità pubblica, salute, identificazione e registrazione degli animali</i> | <ul style="list-style-type: none"> - Atto A6 - Direttiva 92/102/CEE del Consiglio del 27 novembre 1992, modificata dal Regolamento CE n. 21/2004) relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali, articoli 3, 4 e 5. - Atto A7 - Regolamento CE n. 2629/1997 della Commissione [abrogato dal Regolamento CE n. 911/2004] che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento CE n. 820/97 [abrogato dal Regolamento CE n. 1760/2000] per quanto riguarda i marchi auricolari, il registro delle aziende e i passaporti previsti dal sistema di identificazione e di registrazione dei bovini, articoli 6 e 8. - Atto A8 - Regolamento CE n. 1760/2000 del Parlamento Europeo e del Consiglio che istituisce un sistema di identificazione e registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il Regolamento CE n. 820/1997, articoli 4 e 7. - Atto A8 bis - Regolamento CE n. 21/2004 del Consiglio del 17 dicembre 2003 che istituisce un sistema di identificazione e registrazione degli ovini e dei caprini e che modifica il Regolamento CE n. 1782/2003 e le Direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE (GUCE L 5 del 09/01/2001, pagina 8), articoli 3, 4 e 5. |

| Campo di condizionalità | Atto |
|--|--|
| Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante | <ul style="list-style-type: none"> - Atto B9 - Direttiva 91/414/CEE del Consiglio concernente l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, articolo 3. - Atto B10 - Direttiva 96/22/CE del Consiglio, e successive modifiche apportate dalla Direttiva 2003/74/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta agoniste nelle produzioni animali e abrogazione delle Direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE, articoli 3, 4, 5 (+5.a) e 7. - Atto B11 - Regolamento CE n. 178/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare, articoli 14, 15, 17 (paragrafo 1), 18, 19 e 20. - Atto B12 - Regolamento CE n. 999/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili, articoli 7, 11, 12, 13 e 15. - Atto B13 - Direttiva 85/511/CEE del Consiglio concernente misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica, abrogata dalla Direttiva 2003/85/CE del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica, articolo 3. - Atto B14 - Direttiva 92/119/CEE del Consiglio concernente l'introduzione di misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché di misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini, articolo 3. - Atto B15 - Direttiva 2000/75/CE del Consiglio che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini, articolo 3. |
| Igiene e benessere degli animali | <ul style="list-style-type: none"> - Atto C16 - Direttiva 2008/119/CE del Consiglio del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli, (versione codificata).(G.U.U.E. del 15 gennaio 2009 n. L. 10) che abroga la Direttiva 629 CEE del Consiglio del 19 Novembre 1991, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli. Art. 3 e 4. - Atto C17 - - Direttiva 2008/120/CE del Consiglio del 18 dicembre 2008 che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini, (versione codificata).(G.U.U.E. del 18 febbraio 2009 n. L. 47) che abroga la Direttiva 91/630/CEE del Consiglio del 19 novembre 1991, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini, articolo 3 e articolo 4,.. - Atto C18 - Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti, articolo 4. |
| Sub-Allegato 1A del D.D.G. n. 135 del 19/02/2010 | Elenco dei SITI NATURA 2000 e relativi D.D.G. di approvazione dei Piani di Gestione |

Tabella 83 bis Allegato 2: Buone condizioni agronomiche e ambientali(in vigore dal 01/01/2010)

| Campo di Condizionalità | Norma/Standard |
|---|--|
| Obiettivo 1- Erosione del suolo: proteggere il suolo mediante misure idonee | <ul style="list-style-type: none"> ● Norma 1.– Misure per la protezione del suolo ● Standard 1.1. Gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche; ● Standard 1.2. Copertura minima del suolo; ● Standard 1.3 Mantenimento dei terrazzamenti. |
| Obiettivo 2 - Sostanza organica del suolo: mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante opportune pratiche | <p>Norma 2 – Misure per il mantenimento dei livelli di sostanza organica nel suolo</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Standard 2.1 Gestione delle Stoppie; ● Standard 2.2. Avvicendamento delle colture. |

| Campo di Condizionalità | Norma/Standard |
|--|--|
| Obiettivo 3 - <i>Struttura del suolo: mantenere la struttura del suolo mediante misure adeguate:</i> | Norma 3 - Misure per la protezione della struttura del suolo <ul style="list-style-type: none"> • Standard 3.1. – Uso adeguato delle macchine. |
| Obiettivo 4 - <i>Livello minimo di mantenimento: assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat</i> | Norma 4 - Misure per il mantenimento dei terreni e degli habitat <ul style="list-style-type: none"> • Standard 4.1 - Protezione del Pascolo Permanente; • Standard 4.2 - Evitare la propagazione di vegetazione indesiderata sui terreni agricoli; • Standard 4.3. - Mantenimento degli oliveti e dei vigneti in buone condizioni vegetative; • Standard 4.4. - Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio • Standard 4.5. – Divieto di estirpazione degli olivi; • Standard 4.6 – Densità di bestiame minime e/o regimi adeguati |
| Obiettivo 5 – <i>Protezione e gestione delle risorse idriche: proteggere le acque dall'inquinamento e dal ruscellamento e gestire l'utilizzo delle risorse idriche</i> | Norma 5 - Misure per la protezione e gestione delle acque Standard 5.1 – Rispetto delle procedure di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto a autorizzazione |
| Sub-allegato 2/a del D.D.G. n. 135 del 19/02/2010 | Prescrizioni attuative di tutela del paesaggio regionale nelle aree soggette a vincolo paesistico |

Misura 211 – Indennità compensativa per svantaggi naturali a favore di agricoltori delle zone montane, alla sezione **Limitazioni, esclusioni, condizioni specifiche di accesso** alla fine del secondo capoverso aggiungere il seguente testo:

“fino al 31/12/2009 e a decorrere dal 01/01/2010 ai sensi degli artt.4, 5 e 6 e dagli allegati II e III del Regolamento CE n. 73/2009 (ex Reg. CE 1782/2003)” e alla fine del sesto capoverso inserire il seguente testo “e del successivo Regolamento CE n. 73/2009 che abroga il Regolamento CE 1782/2003)”.

Misura 212 – Indennità per svantaggi in zone svantaggiate, diverse dalle zone montane, alla sezione **Limitazioni, esclusioni, condizioni specifiche di accesso** al terzo capoverso aggiungere il seguente testo: “fino al 31/12/2009 e a decorrere dal 01/01/2010 ai sensi degli artt.4, 5 e 6 e dagli allegati II e III del Regolamento CE n. 73/2009 (ex Reg. CE 1782/2003)” alla fine del settimo capoverso inserire il seguente testo “e del successivo con il Regolamento CE n. 73/2009 che abroga il Regolamento CE n. 1782/2003”.

Misura 214 – Pagamenti Agroambientali, alla sezione **Beneficiari**, al secondo capoverso alla fine del primo periodo aggiungere il seguente testo:

“fino al 31/12/2009 e a decorrere dal 01/01/2010 ai sensi degli artt.4, 5 e 6 e dagli allegati II e III del Regolamento CE n. 73/2009 che abroga il Reg. CE 1782/2003)”;

alla sezione **Cambiamenti nella legislazione comunitaria** il primo capoverso viene modificato come di seguito riportato:

“Nel caso di modifiche alla legislazione comunitaria di riferimento che portino all'adeguamento delle specifiche norme obbligatorie stabilite in applicazione degli articoli 4 e 5 del Regolamento CE n. 1782/2003 e degli allegati III e IV e in applicazione degli artt.4, 5 e 6 e dagli allegati II e III del Regolamento CE n. 73/2009, e dei requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e di altri pertinenti requisiti obbligatori prescritti dalla legislazione nazionale,”

Allegato 1 PSR Sicilia 2007-2013 - Giustificazione degli aiuti per le misure di cui agli artt. 39, 43, 44, 45 del reg. (ce) n. 1698/2005 - Misura 214 Pagamenti agro-ambientali al Paragrafi 1.2.1.

Premessa - riferimenti normativi al secondo capoverso dopo le parole “ministeriale 21 dicembre 2006 n. 12541 inserire “e successivi”

Alla sezione **Criteri di Gestione obbligatori** alla fine della descrizione delle prescrizioni del sub-allegato 2 A inserire il testo di seguito riportato:

“In attuazione del decreto ministeriale 30125 del 22/12/2009, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 31/12/2009, che elenca gli atti relativi ai criteri di gestione obbligatoria e definisce le buone condizioni agronomiche ed ambientali per l'applicazione del regime di condizionalità di cui agli articoli 4, 5 e 6 e a norma degli allegati II e III del regolamento (CE) n. 73/2009 e del conseguente D.D.G. n. 135 del 19/02/2010, si riportano in sintesi i requisiti condizionalità di cui agli allegati 1 e 2 del suddetto D.D.G. n. 135.

“CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORI (in vigore dal 01/01/2010)

Campo di condizionalità: AMBIENTE

Atto A1 – Direttiva 79/409/CEE del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli

Selvatici Articolo 3 paragrafo 1, articolo 3 paragrafo 2, lettera b), articolo 4 paragrafi 1, 2 e 4 e articolo 5 lettere a), b) e d)

Descrizione degli impegni

A norma dell'articolo 2, comma 1, del Decreto 21 dicembre 2006 n. 12541 come modificato dal DM del 24 novembre 2008 n. 16809, a livello regionale, il presente atto prevede i seguenti impegni applicabili a livello dell'azienda agricola:

1. Ad effettuare la valutazione d'incidenza nei casi e modalità previste dai Decreti 30 marzo 2007 e D.A. 245/Gab del 22/10/2007 dell'Assessorato Territorio e Ambiente e D.A. 245/Gab del 22/10/2007 successive modifiche e integrazioni ai sensi dell'art. 1 L.R. 13/07 e art.60 della L.R. 6/2009.

Per i siti Natura 2000, elencati nel sub-allegato 1A, dei quali, con DDG dell'ARTA pubblicati nelle GURS n. 41 del 04/09/2009 e n. 58 del 18/12/2009, sono stati approvati i piani di gestione, si applicano le disposizioni ed i regolamenti contenuti nei suddetti piani.

Inoltre nei territori dei siti Natura 2000, per i quali si è in attesa dei decreti di approvazione dei relativi piani di gestione, ai fini della verifica di conformità alla direttiva 79/409/CEE (Atto A 1), si applicano le pertinenti disposizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 commi 1 e 2 nonché gli obblighi e divieti elencati all'articolo 6 del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 n. 184 relativo alla “Rete Natura 2000.- Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)”

ATTO A2 – Direttiva 80/68/CEE del Consiglio, concernente la protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose - articoli 4 e 5

Descrizione degli impegni

Rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 103 e 104 Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. e degli eventuali provvedimenti assunti dall'Autorità competente ai sensi degli stessi articoli.

Gli obblighi di condizionalità derivanti dall'applicazione dell'Atto A2 sono riferiti a:

- obblighi e divieti validi per tutte le aziende:

A 2.1 assenza di dispersione di combustibili, oli di origine petrolifera e minerali, lubrificanti usati, filtri e batterie esauste, al fine di evitare la diffusione di sostanze pericolose per percolazione nel suolo o sottosuolo;

- obblighi e divieti validi per le aziende i cui scarichi non siano assimilabili a quelli domestici:

A 2.2 autorizzazione allo scarico di sostanze pericolose, rilasciata dagli Enti preposti;

A 2.3 rispetto delle condizioni di scarico contenute nell'autorizzazione.

Si evidenzia che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati (art. 124 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152) fatto salvo per le acque reflue domestiche e le acque reflue a queste assimilate (art. 101 (7), lettere a), b), c)), provenienti da imprese:

- dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura;
- dedite ad allevamento di bestiame;
- dedite alle attività di cui alle lettere a) e b) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall'attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo disponibilità.

Si definiscono acque reflue domestiche (art. 74 (1), lettera g) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152) le acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche.

Si definisce scarico (art. 74 (1), lettera f) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152) qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione.

Tutte le aziende che non si trovano nelle condizioni previste ai punti suindicati devono essere autorizzate allo scarico.

Ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs 152/2006, è vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo (art. 103), fatta eccezione per insediamenti, installazioni o edifici isolati che producono acque reflue domestiche. Al di fuori di questa ipotesi, gli scarichi sul suolo esistenti devono essere convogliati in corpi idrici superficiali, in reti fognarie ovvero destinati al riutilizzo in conformità alle prescrizioni fissate. È sempre vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo (art. 104).

ATTO A3 – Direttiva 86/278/CEE del Consiglio, concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura - articolo 3

Descrizione degli impegni

Il presente Atto si applica alle aziende agricole sui cui terreni si effettua lo spandimento dei fanghi di depurazione dell'azienda o di terzi.

L'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura deve avvenire nel rispetto di quanto stabilito nel D. Lgs. 99/92.

Per questa attività, si distinguono i seguenti ruoli:

- a. agricoltore/azienda agricola (che mette a disposizione i terreni sui quali spargere i fanghi).
- b. utilizzatore dei fanghi (chi li sparge sui terreni agricoli);
- c. produttore dei fanghi (chi rende i fanghi utilizzabili in agricoltura, attraverso un processo di condizionamento e depurazione);

Ai fini del rispetto del presente Atto in ambito condizionalità, gli impegni da assolvere sono differenti in funzione del/dei ruolo/i che l'agricoltore ricopre:

| <i>Ruolo dell'agricoltore/azienda</i> | <i>Impegni</i> |
|--|--|
| <i>A. nel caso in cui l'agricoltore, attraverso un consenso scritto, metta a disposizione di terzi i terreni sui quali esercita la propria attività agricola per lo spandimento dei fanghi</i> | <i>a.1 acquisire e conservare copia di:</i> – <i>formulario di identificazione dei fanghi;</i> – <i>autorizzazione allo spandimento;</i> – <i>registro di utilizzazione dei terreni (di cui verifica la corretta compilazione);</i> – <i>notifica agli Enti competenti dell'inizio delle operazioni di utilizzazione dei fanghi, nei</i> |

| | |
|---|--|
| | <i>tempi previsti;</i> <i>a.2 far rispettare all'utilizzatore le condizioni tecniche di utilizzazione dei fanghi ed i divieti previsti dalla normativa.</i> |
| <i>B. nel caso in cui utilizzi fanghi di terzi sui terreni della propria azienda (utilizzatore)</i> | <i>b.1 gli adempimenti di cui ai punti a. 1 e a. 2, di cui è direttamente responsabile;</i> <i>b.2 possedere l'autorizzazione all'utilizzazione dei fanghi;</i> <i>b.3 essere iscritto all'Albo nazionale delle imprese che gestiscono rifiuti, nel caso in cui provveda al trasporto dei fanghi dal produttore all'azienda.</i> |
| <i>C. l'agricoltore che produce ed utilizza fanghi propri sui terreni della propria azienda (produttore – utilizzatore)</i> | <i>c.1 gli adempimenti di cui ai punti a e b;</i> <i>c.2 tenere il registro di carico e scarico dei fanghi prodotti ed inviarne annualmente copia all'autorità competente.</i> |

Oltre agli obblighi amministrativi sopra elencati, l'art. 3 del D. Lgs. 99/92 elenca le condizioni di utilizzazione dei fanghi.

Si possono utilizzare fanghi:

- sottoposti a trattamento;*
- idonei a produrre un effetto concimante e/o ammendante del terreno;*
- esenti da sostanze tossiche, nocive, persistenti, bioaccumulabili o che ne contengano in concentrazioni non dannose per il terreno, le colture, gli animali, l'uomo e l'ambiente;*
- nel rispetto dei quantitativi limite triennali.*

Non si possono utilizzare fanghi:

- su terreni allagati, soggetti ad esondazioni o inondazioni;*
- su terreni in forte pendio (superiore al 15%);*
- su terreni con pH molto acido (inferiore a 5);*
- su terreni destinati a pascolo o a produzione di foraggiere, nelle 5 settimane precedenti allo sfalcio od al pascolamento;*
- su terreni destinati all'orticoltura e frutticoltura, quando i prodotti sono normalmente a contatto con il terreno e vengono consumati crudi, nei 10 mesi precedenti il raccolto e durante il raccolto stesso;*
- su terreni con colture in atto, tranne le colture arboree.*

L'art. 9 del D. Lgs. 99/92, al punto 3 dettaglia le informazioni che devono essere contenute nelle notifiche di avvio delle operazioni di utilizzazione dei fanghi:

- estremi dell'impianto di provenienza dei fanghi;*
- dati analitici dei fanghi;*
- dati catastali e di superficie dei terreni su cui si intende applicare i fanghi;*
- dati analitici dei terreni;*
- le colture in atto e quelle previste;*
- date di utilizzazione dei fanghi;*
- consenso scritto da parte di chi ha diritto di esercitare l'attività agricola sui terreni interessati;*
- titolo di possesso o dichiarazione sostitutiva.*

ATTO A4 – Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole - articoli 4 e 5

Descrizione degli impegni

Le aziende agricole ricadenti nelle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola individuate con D.D.G. n. 121 del 24 febbraio 2005, dovranno rispettare gli adempimenti previsti dal “Programma d’azione obbligatorio per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola” (D.D.G. n. 53 del 12/01/2007) e le norme previste dal Titolo VI dell’allegato 2 del Decreto n. 61 del 17 gennaio 2007.

In particolare si distinguono le seguenti tipologie d’impegno a carico delle aziende agricole che abbiano a disposizione terreni compresi in tutto o in parte nelle Zone Vulnerabili da Nitrati:

- A. obblighi amministrativi;*
- B. obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti;*
- C. obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti;*
- D. divieti relativi all’utilizzazione degli effluenti (spaziali e temporali).*

ATTO A5 – Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche Articolo 6 e articolo 13 paragrafo 1, lettera a).

Descrizione degli impegni

A norma dell’articolo 2, comma 1, del Decreto 21 dicembre 2006 n. 12541 come modificato dal DM del 24 novembre 2008 n. 16809, a livello regionale, il presente atto prevede i seguenti impegni applicabili a livello dell’azienda agricola:

- a. Ad effettuare la valutazione d’incidenza nei casi e modalità previste dai Decreti 30 marzo 2007 e D.A. 245/Gab del 22/10/2007 dell’Assessorato Territorio e Ambiente e D.A. 245/Gab del 22/10/2007 successive modifiche e integrazioni.*

Per i siti Natura 2000, elencati nel sub-allegato 1A, dei quali, con DDG dell’ARTA pubblicati nelle GURS n. 41 del 04/09/2009 e n. 58 del 18/12/2009, sono stati approvati i piani di gestione, si applicano le disposizioni ed i regolamenti contenuti nei suddetti piani.

Inoltre nei territori dei siti Natura 2000, dei quali si è in attesa dei decreti di approvazione dei relativi piani di gestione, ai fini della verifica di conformità al presente atto si applicano le pertinenti disposizioni di cui all’articolo 2 del Decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 184 del 17 ottobre 2007 relativo alla “Rete Natura 2000 – Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)”

Campo di condizionalità: SANITÀ PUBBLICA, SALUTE, IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI

ATTO A6 - Direttiva 2008/71/CE del Consiglio del 15 luglio 2008, relativa alla identificazione e alla registrazione dei suini. Articoli 3, 4 e 5.

Descrizione degli impegni

Il presente Atto si applica alle aziende agricole con allevamenti suinicoli. Si seguito sono indicati gli impegni da assolvere.

- A: COMUNICAZIONE DELL’AZIENDA AGRICOLA ALLA ASP PER LA REGISTRAZIONE DELL’AZIENDA*
 - A.1 Richiesta al Servizio veterinario competente del codice aziendale entro 20 gg dall’inizio attività;*
 - A.2 Comunicazione al Servizio veterinario competente per territorio di eventuali variazioni anagrafiche e fiscali dell’azienda.*

B: TENUTA DEL REGISTRO AZIENDALE E COMUNICAZIONE DELLA CONSISTENZA DELL'ALLEVAMENTO DELL'AZIENDA AGRICOLA

- B.1 *Obbligo di tenuta del registro aziendale, regolarmente aggiornato con entrata ed uscita dei capi;*
- B.2 *Comunicazione della consistenza dell'allevamento (aggiornata almeno una volta l'anno) preferibilmente entro il mese di marzo nel registro aziendale ed in Banca Dati Nazionale (BDN);*
- B.3 *Comunicazione al Servizio veterinario competente per territorio e BDN di ogni variazione della consistenza zootecnica dell'azienda (nascite, morti, movimentazioni). Movimentazione dei capi tramite Modello 4 ovvero Dichiarazione di provenienza dell'animale, riportante il numero dei capi e da allegare e registrare nel Registro aziendale. Le movimentazioni in entrata e in uscita dall'allevamento devono essere registrate entro 3 giorni dall'evento sul registro di carico e scarico, ed entro 7 giorni dall'evento in BDN.*

C.: IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI

- C.1 *Obbligo di marcatura individuale con codice aziendale (tatuaggio), entro 70 giorni dalla nascita e comunque prima dell'uscita del capo dall'azienda.*

ATTO A7 – Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema di identificazione e registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97. Articoli 4 e 7.

Descrizione degli impegni

Il presente Atto si applica alle aziende agricole con allevamenti bovini e/o bufalini. Si seguito sono indicati gli impegni da assolvere.

A: REGISTRAZIONE DELL'AZIENDA PRESSO L'ASP E IN BDN

- A.1 *Registrazione presso il Servizio veterinario competente e richiesta del codice aziendale entro 20 gg dall'inizio attività;*
- A.2 *Registrazione dell'azienda presso la BDN;*
- A.3 *Comunicazione opzione su modalità di registrazione degli animali:*
 - o *Direttamente nella BDN con accesso tramite smart card;*
 - o *Tramite A.S.P., organizzazioni professionali, di categoria, veterinario riconosciuto, altro operatore autorizzato;*
- A.4 *Comunicazioni al Servizio veterinario competente per territorio di eventuali variazioni anagrafiche e fiscali dell'azienda.*

B.: IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI

- B.1 *Obbligo di tenuta del registro aziendale, regolarmente aggiornato con entrata ed uscita dei capi;*
- B.2 *Richiesta codici identificativi specie bovina (numero 2 marche auricolari) direttamente alla BDN o tramite operatore delegato. Le marche auricolari sono individuali.;*
- B.3 *Effettuazione della marcatura dei bovini entro 20 giorni dalla nascita e comunque prima che l'animale lasci l'azienda; nel caso di importazione di un capo da paesi terzi, entro 20 giorni dai controlli di ispezione frontaliera. Presenza di marcatura ai sensi del DPR 437/2000 per tutti gli animali nati dopo il 31 dicembre 1997. Gli animali*

oggetto di scambi intracomunitari devono essere identificati, a partire dal 1 gennaio 1998, ai sensi del Regolamento 1760/2000;

- B.4 Compilazione, contestuale alla marcatura, della cedola identificativa se l'allevatore non aggiorna direttamente la BDN;*
- B.5 Aggiornamento del registro aziendale entro 3 giorni dall'identificazione;*
- B.6 Consegna della cedola identificativa al Servizio veterinario dell'A.S.P. competente per territorio o ad altro soggetto delegato entro 7 giorni dalla marcatura del capo (se non registra direttamente in BDN);*
- B.7 Registrazione delle nascite in BDN se l'allevatore aggiorna direttamente la BDN;*
- B.8 Acquisizione del passaporto dal Servizio veterinario o altro soggetto delegato;*
- B.9 Comunicazioni al Servizio veterinario competente per territorio di eventuali furti/smarrimenti di animali, marchi auricolari e passaporti;*
- B.10 Nel caso i capi vengano acquistati da Paesi Terzi, consegna al Servizio Veterinario competente per territorio o ad altro soggetto delegato, entro 7 giorni dai controlli previsti per l'importazione della documentazione prevista debitamente compilata, per l'iscrizione in anagrafe.*

C: REGISTRO AZIENDALE

- C.1 Corretto aggiornamento del registro aziendale entro 3 giorni dagli eventi (nascite, morti, movimentazioni).*

D: MOVIMENTAZIONE DEI CAPI: NASCITE- INGRESSO IN AZIENDA - DECESSO

- D.1 Registrazione sul registro aziendale entro 3 giorni degli estremi del modello 4 nel caso di movimentazioni in ingresso;*
- D.2 Comunicazione del decesso e consegna del passaporto del capo al Servizio veterinario dell'ASP entro 7 giorni;*
- D.3 Nel caso il capo acquistato/scambiato con un altro Paese UE venga immediatamente macellato, non occorre comunicare la richiesta di iscrizione in anagrafe;*
- D.4 Per bovini introdotti in allevamento: annotazione del passaggio di proprietà sul retro del passaporto e aggiornamento entro 3 giorni del registro di stalla;*
- D.5 Registrazione della nascita entro 3 giorni sul registro aziendale, comunicazione della nascita entro 7 giorni alla BDN, successivo ritiro del passaporto dal Servizio veterinario.*

E: MOVIMENTAZIONE DEI CAPI: USCITA DALL'AZIENDA

- E.1 Compilazione del modello 4;*
- E.2 Aggiornamento del registro aziendale entro 3 giorni;*
- E.3 Comunicazione delle variazioni entro 7 giorni, direttamente in BDN oppure tramite invio copia del modello 4 al Servizio veterinario o ad altro soggetto delegato.*

ATTO A8 Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio del 17 dicembre 2003 che istituisce un sistema di identificazione e registrazione degli ovini e dei caprini e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE (GU L 5 del 9 gennaio 2001, pagina 8). Articoli 3, 4 e 5.

Il presente Atto si applica alle aziende agricole con allevamenti ovicaprini, di seguito sono indicati gli impegni da assolvere.

A: REGISTRAZIONE DELL'AZIENDA PRESSO L'ASL E IN BDN

- A.1 *Richiesta al Servizio veterinario competente del codice aziendale entro 20 gg dall'inizio attività;*
- A.2 *Comunicazione opzione su modalità di registrazione degli animali:*
 - o *Direttamente nella BDN con accesso tramite smart card;*
 - o *Tramite ASP, organizzazioni professionali, di categoria, veterinario riconosciuto, altro operatore autorizzato;*
- A.3 *Comunicazioni al Servizio veterinario competente per territorio di eventuali variazioni anagrafiche e fiscali dell'azienda.*

B.: REGISTRO AZIENDALE E BDN

- B.1 *Obbligo di registrazione della consistenza dell'allevamento (aggiornata almeno una volta l'anno) entro il mese di marzo dell'anno successivo nel registro aziendale e in BDN;*
- B.2 *Movimentazione dei capi tramite Modello 4 ovvero Dichiarazione di provenienza dell'animale, riportante il numero dei capi ed i relativi codici di identificazione aziendale e da allegare o registrare nel Registro aziendale e in BDN.*
- B.3 *Dal 01.01.2010: obbligo della registrazione sul registro aziendale ed in BDN delle marche auricolari individuali dei capi;*
- B.4 *Aggiornamento del registro aziendale entro 3 giorni dall'evento (nascita, decesso e movimentazione dei capi) e aggiornamento della BDN entro 7 giorni.*

C.: IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI

- C.1 *Per i nati prima del 09.07.2005: obbligo di marcatura individuale con tatuaggio riportante il codice aziendale più un secondo tatuaggio o un marchio auricolare riportante un codice progressivo individuale;*
- C.2 *Per i nati dopo il 09.07.2005: obbligo di marcatura individuale (doppio marchio auricolare oppure un marchio più un tatuaggio oppure identificatori elettronici ai sensi del Reg. (CE) 933/08) con codice identificativo rilasciato dalla BDN. Le marche auricolari non possono essere utilizzate in altri allevamenti;*
- C.3 *Per i nati dopo il 09.07.2005: capi di età inferiore a 12 mesi destinati al macello: Identificazione mediante unico marchio auricolare riportante almeno il codice aziendale (sia maschi che femmine).
Agnelli: fino a 6 mesi di tempo per apporre la marcatura, se non lasciano l'allevamento prima.*

Campo di condizionalità: SANITÀ PUBBLICA, SALUTE DEGLI ANIMALI E DELLE PIANTE

ATTO B9 - Direttiva 91/414/CEE del Consiglio concernente l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari articolo 3

Descrizione degli impegni

Per le aziende i cui titolari siano acquirenti od utilizzatori di prodotti fitosanitari valgono gli impegni previsti dal D.P.R. n. 290 del 23 aprile 2001 ed in particolare quelli previsti dalla Circolare del MIPAF del 30 ottobre 2002, in applicazione dell'art. 42 del D.P.R. citato.

Gli impegni si differenziano in relazione alla classificazione tossicologica dei prodotti utilizzati. In relazione a quanto sopraindicato, le aziende devono rispettare i seguenti impegni:

- **Obblighi validi per tutte le aziende:**
 - *disponibilità, conformità e aggiornamento del registro dei trattamenti (quaderno di campagna);*
 - *rispetto delle prescrizioni di utilizzo previste nell'etichetta del prodotto impiegato;*
 - *presenza dei dispositivi di protezione individuale previsti;*
 - *presenza in azienda di un sito per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari ed evitare la dispersione nell'ambiente;*

- documentazione d'acquisto costituita da:
 - fatture o documenti equivalenti intestati all'azienda od al suo titolare che contengano le informazioni relative al tipo di prodotto acquistato e la sua quantità
 - nel caso di ricorso a contoterzista, scheda trattamento contoterzisti (all. 4 circolare ministeriale 30.10.2002 n. 32469);
- disporre e conservare le fatture d'acquisto dei prodotti.
- **Obblighi validi per le aziende che utilizzano anche prodotti classificati come molto tossici, tossici o nocivi (T+, T, XN):**
 - disponibilità e validità dell'autorizzazione per l'acquisto e l'utilizzazione dei prodotti (patentino);
 - moduli di acquisto (vedi comma 6 dell'art. 25 del DPR 290/2001) i quali, oltre alle informazioni sul prodotto acquistato, contengano chiaro riferimento al nominativo del titolare dell'autorizzazione all'acquisto e del relativo numero di patentino.

Di seguito sono riportati i dati che il registro deve contenere:

- elenco cronologico dei trattamenti eseguiti sulle diverse colture, oppure, in alternativa, una serie di moduli distinti, relativi ciascuno ad una singola coltura agraria;
- prodotto fitosanitario utilizzato e quantità;
- superficie della coltura a cui si riferisce il singolo trattamento;
- avversità per la quale si è reso necessario il trattamento;
- registrazione delle fasi fenologiche/agronomiche principali di ogni coltura: semina o trapianto, inizio fioritura e raccolta.

Il registro deve essere aggiornato entro trenta giorni dall'esecuzione di ogni trattamento.

Inoltre si sottolinea che:

1. la presenza del registro dei trattamenti in azienda, aggiornato e conforme pur essendo un impegno diretto solo per l'Atto B11 è considerata condizione necessaria per il rispetto del presente Atto; pertanto, l'inosservanza di questo impegno viene considerata una non conformità esclusivamente per l'Atto B11.
2. la presenza in azienda di un sito per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari è un impegno previsto:
 - a. dal presente Atto, per quanto attiene alla verifica delle quantità di prodotti fitosanitari acquistati, utilizzati e immagazzinati;
 - b. all'Atto A2, per quanto riguarda la dispersione nell'ambiente di sostanze pericolose;
 - c. all'Atto B11, per quanto attiene al pericolo di contaminazione delle derrate prodotte.

Atto B10 - Direttiva 96/22/CE del Consiglio, e successive modifiche apportate dalla direttiva 2003/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e abrogazione delle direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE. Articolo 3 lettere a), b), d), ed e), e articoli, 4, 5 e 7.

Descrizione degli impegni

Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto legislativo n. 158 del 16.03.2006.

In particolare, gli allevamenti di bovini, bufalini, suini, ovi-caprini, equini, avicoli, acquacoltura (trote, anguille), conigli, selvaggina d'allevamento e/o i produttori di latte vaccino, uova, miele devono rispettare le prescrizioni previste dalla vigente normativa, salvo deroghe ed esclusioni:

- divieto di somministrazione agli animali d'azienda di sostanza ad azione tireostatica, estrogena, androgena o gestagena, di stilbeni e di sostanze beta-agoniste nonché di qualsiasi altra sostanza ad effetto anabolizzante. Alcune di queste sostanze possono tuttavia essere impiegate a scopo terapeutico o zootecnico, purché ne sia in questo caso controllato l'uso sotto

prescrizione medico-veterinaria con limitazione della possibilità di somministrazione solo da parte di un medico veterinario ad animali chiaramente identificati;

- *divieto di destino alla commercializzazione di animali o di prodotti da essi derivati (latte, uova, carne, ecc.) ai quali siano stati somministrati per qualsiasi via o metodo medicinali veterinari contenenti sostanze tireostatiche, stilbeni, prodotti contenenti tali sostanze o loro derivati oppure siano state somministrate illecitamente sostanze beta-agoniste, estrogeni, androgeni e gestageni, oppure, in caso di trattamento con sostanze beta-agoniste, estrogeni, androgeni e gestageni effettuato nel rispetto delle disposizioni previste dagli articoli 4 e 5 del D. Lgs. 158/2006 (uso terapeutico o zootecnico), non sia rispettato il tempo di sospensione.*

ATTO B11 – Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare.

Articoli 14, 15, 17 (paragrafo 1), 18, 19 e 20.*

**attuato in particolare da:*

- *Articoli 2, 4 e 5 del Regolamento (CE) n. 2377/90 del Consiglio, che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale, come confermati dall’art. 29 del Regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio;*
- *Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull’igiene dei prodotti alimentari (G.U.C.E. L139 del 30 aprile 2004): articolo 4, paragrafo 1, e allegato I parte “A” (cap. II, sez. 4 (lettere g, h) e j)), sez. 5 (lettere f) e h) e sez. 6; cap. III, sez. 8 (lettere a), b), d) e e)) e sez. 9 (lettere a) e c))));*
- *Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull’igiene dei prodotti alimentari di origine animale (G.U.C.E. L139 del 30 aprile 2004): articolo 3, paragrafo 1 e allegato III, sezione IX, capitolo 1 (cap. I-1, lettere b), c), d) ed e); cap. I-2, lettera a) (punti i), ii) e iii)), lettera b) (punti i) e ii)) e lettera c); cap. I-3; cap. I-4; cap. I-5; cap. II-A paragrafi 1, 2, 3 e 4; cap. II-B 1(lettere a) e d)), paragrafi 2, 4 (lettere a) e b)) e allegato III, sezione X, capitolo 1, paragrafo 1);*
- *Regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 gennaio 2005 che stabilisce requisiti per l’igiene dei mangimi (G.U.C.E. L 035 dell’8 febbraio 2005): articolo 5, paragrafo 1) e allegato I, parte A, (cap. I-4, lettere e) e g); cap. II-2, lettere a), b) e e)), articolo 5, paragrafo 5 e allegato III (cap. 1 e 2), articolo 5, paragrafo 6;*
- *Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (G.U.U.E. 16 marzo 2005, n. L 70): articolo 18.*

Descrizione degli impegni

Le aziende produttrici devono rispettare il complesso degli adempimenti previsti dalla normativa sulla sicurezza alimentare per il loro settore di attività, in funzione del processo produttivo realizzato.

A tal fine si distinguono i seguenti settori della produzione primaria:

- 1. produzioni animali;*
- 2. produzioni vegetali;*
- 3. produzione di latte crudo;*
- 4. produzione di uova;*
- 5. produzioni di mangimi o alimenti per gli animali.*

Produzioni animali – Impegni a carico dell'azienda

1.a. curare il corretto stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose al fine di prevenire ogni contaminazione;

1.b. prevenire l'introduzione e la diffusione di malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso gli alimenti, attraverso opportune misure precauzionali;

1.c. assicurare il corretto uso degli additivi dei mangimi e dei prodotti medicinali veterinari, così come previsto dalla norma;

1.d. tenere opportuna registrazione di:

- i. natura e origine degli alimenti e mangimi somministrati agli animali;*
- ii. prodotti medicinali veterinari o altri trattamenti curativi somministrati agli animali;*
- iii. i risultati di ogni analisi effettuata sugli animali, che abbia una rilevanza ai fini della salute umana;*
- iv. ogni rapporto o controllo effettuato sugli animali o sui prodotti di origine animale;*

1.e. immagazzinare gli alimenti destinati agli animali separatamente da prodotti chimici o da altri prodotti o sostanze proibite per l'alimentazione animale;

1.f. immagazzinare e manipolare separatamente gli alimenti trattati a scopi medici, destinati a determinate categorie di animali, al fine di ridurre il rischio che siano somministrati impropriamente o che si verifichino contaminazioni.

Produzioni vegetali – Impegni a carico dell'azienda

2.a. curare il corretto stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose al fine di prevenire ogni contaminazione;

2.b. assicurare il corretto uso dei prodotti fitosanitari, così come previsto dalla norma;

2.c. tenere opportuna registrazione¹ di:

- i. ogni uso di prodotti fitosanitari²;*
- ii. i risultati di ogni analisi effettuata sulle piante o sui prodotti vegetali, che abbia una rilevanza ai fini della salute umana.*

Produzione di latte crudo – Impegni a carico dell'azienda

3.a. assicurare che il latte provenga da animali:

i. in buona salute, che non presentino segni di malattie o di ferite che possano causare contaminazione del latte;

ii. ai quali non siano state somministrate sostanze proibite o abbiano subito trattamenti illegali;

iii. che abbiano rispettato i previsti tempi di sospensione dalla produzione, nei casi di utilizzazione di prodotti o sostanze ammesse;

¹ Per "opportuna registrazione" si intende l'insieme delle informazioni che caratterizza l'evento: date, tipi di prodotti utilizzati, quantità, fasi fenologiche delle colture, ecc..

² tranne che per l'uso esclusivo in orti e giardini familiari il cui raccolto è destinato all'autoconsumo.

iv. *ufficialmente esenti di brucellosi e da tubercolosi oppure utilizzabile a seguito dell'autorizzazione dell'autorità competente;*

3.b.assicurare che le strutture e gli impianti rispondano a determinati requisiti minimi:

i. *deve essere efficacemente assicurato l'isolamento degli animali infetti o che si sospetta siano affetti da brucellosi o tubercolosi, in modo da evitare conseguenze negative per il latte di altri animali;*

ii. *le attrezzature ed i locali dove il latte è munto, immagazzinato, manipolato e refrigerato devono essere posizionati e costruiti in modo da limitare i rischi della contaminazione del latte;*

iii. *i locali dove il latte è stoccato devono avere adeguati impianti di refrigerazione, essere protetti contro agenti infestanti ed essere separati dai locali dove gli animali sono ospitati;*

iv. *i materiali, gli utensili, contenitori, superfici, con i quali è previsto che venga in contatto il latte, devono essere costituiti da materiale non tossico e devono essere facili da lavare e disinfettare;*

v. *l'attività di lavaggio e disinfezione degli impianti e contenitori deve essere effettuata dopo ogni utilizzo;*

3.c.assicurare che le operazioni di mungitura e trasporto del latte avvengano secondo modalità adatte a garantire pulizia, igiene e corrette condizioni di stoccaggio:

i. *lavaggio della mammella prima della mungitura;*

ii. *scarto del latte proveniente dagli animali sotto trattamento medico;*

iii. *stoccaggio e refrigerazione del latte appena munto, in relazione alla cadenza di raccolta e dei disciplinari di produzione di prodotti trasformati;*

3.d.assicurare la completa rintracciabilità del latte prodotto, attraverso:

i. *per i produttori di latte alimentare fresco: la predisposizione di un Manuale aziendale per la rintracciabilità del latte;*

ii. *per i produttori di latte crudo: l'identificazione, la documentazione e registrazione del latte venduto e della sua prima destinazione.*

Produzione di uova – Impegni a carico dell'azienda

4.a.assicurare che, all'interno dei locali aziendali, le uova siano conservate pulite, asciutte, lontane da fonti di odori estranei e dall'esposizione diretta alla luce solare, protette dagli urti in maniera efficace;

4.b.identificazione, documentazione e registrazione delle uova vendute e loro prima destinazione.

Produzione di mangimi o alimenti per gli animali – Impegni a carico dell'azienda

5.a.registrazione dell'operatore all'autorità regionale competente, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera a) del Reg. (CE) 183/05, in quanto requisito obbligatorio per poter svolgere l'attività.

5.b.curare il corretto stoccaggio e manipolazione dei mangimi o alimenti per animali al fine di prevenire ogni contaminazione biologica, fisica o chimica dei mangimi stessi;

5.c.tenere nella giusta considerazione i risultati delle analisi realizzate su campioni prelevati su prodotti primari a altri campioni rilevanti ai fini della sicurezza dei mangimi;

5.d.tenere opportuna registrazione³ di:

i. *ogni uso di prodotti fitosanitari e biocidi;*

ii. *l'uso di semente geneticamente modificata;*

iii. *la provenienza e la quantità di ogni elemento costitutivo del mangime e la destinazione e quantità di ogni output di mangime.*

³ Per "opportuna registrazione" si intende l'insieme delle informazioni che caratterizza l'evento: date, tipi di prodotti utilizzati, quantità, fasi fenologiche delle colture, ecc..

Per i produttori di latte fresco, il Manuale di cui al punto 3.d.i deve contenere le seguenti informazioni:

Parte Generale

- denominazione Azienda;
- data di emissione;
- data ultima revisione;
- firma del legale rappresentante;
- n° di pagine complessive;

indice

- definizioni;
- riferimenti normativi;
- modalità di gestione della documentazione;
- modalità di gestione delle non conformità.

Parte Speciale (riferita al ruolo di produttore nella filiera del latte fresco)

- denominazione Azienda;
- data di emissione;
- data ultima revisione;
- firma del legale rappresentante;
- n° di pagine complessive;

indice

- finalità;
- latte venduto e sua destinazione.

Il titolare dell'attività è responsabile dell'archiviazione e della conservazione di tutta la documentazione che comprende anche tutte le registrazioni utilizzate ai fini della rintracciabilità del latte.

Il Manuale e la documentazione deve comunque essere sempre presente e reperibile in azienda, anche in copia.

Per quanto attiene all'evidenza delle infrazioni ed al calcolo dell'eventuale riduzione, occorre tenere in considerazione che alcuni elementi d'impegno sono controllati secondo le procedure previste per altri Atti.

In particolare gli impegni:

- 1.b prevenire l'introduzione e la diffusione di malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso il cibo, attraverso (con) opportune misure precauzionali – viene controllato nell'ambito dell'Atto B12;*
- 1.c assicurare il corretto uso degli additivi dei mangimi e dei prodotti medicinali veterinari, così come previsto dalla norma – viene controllato anche per l'Atto B10;*
- 2.b assicurare il corretto uso dei prodotti fitosanitari, erbicidi e pesticidi, così come previsto dalla norma – viene controllato nell'ambito dell'Atto B9;*
- 3.a. i) quali non siano state somministrate sostanze proibite o abbiano subito trattamenti illegali – viene controllato nell'ambito dell'Atto B10.*

Occorre inoltre segnalare che le attività di registrazione dei trattamenti fitosanitari e pesticidi, a carico delle aziende che, a vario titolo, producono prodotti vegetali, sono considerate come impegno diretto solo per il presente Atto, ancorché sono condizioni necessarie per rispetto dell'Atto B9.

ATTO B12 – Reg. (CE) n. 999/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili - articoli 7, 11, 12, 13 e 15

Descrizione degli impegni applicabili a livello di azienda

Fatte salve le deroghe previste dal Reg. (CE) n. 1292/2005, allegato IV, par.II, è vietata la somministrazione agli animali d'allevamento di proteine derivate da mammiferi, proteine animali trasformate, gelatina proveniente da ruminanti, prodotti a base di sangue, proteine idrolizzate, fosfato dicalcico e tricalcico di origine animale e dei mangimi che li contengono.

È vietata la somministrazione ai ruminanti di proteine di origine animale e alimenti contenenti tali proteine salvo le deroghe previste da modifiche e integrazioni della normativa.

Ogni caso di sospetta infezione da Encefalopatie Spongiformi Trasmissibili (EST) in un animale deve essere immediatamente denunciato alle autorità competenti.

Obbligo di adesione al Piano Regionale di selezione genetica per la resistenza degli ovini alle EST per le greggi iscritte al Libro Genealogico e per le greggi di elevato merito genetico e adesione su base volontaria per le greggi commerciali.

Le aziende agricole con allevamenti della specie ovina, sono tenute e rispettare le norme stabilite dai Piani Regionali predisposti dall'Assessorato Regionale della Sanità per l'anno 2007.

ATTO B13 - Direttiva 85/511/CEE del Consiglio concernente misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica, abrogata dalla Direttiva 2003/85/CE del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica - articolo 3

Descrizione degli impegni applicabili a livello di azienda

Il proprietario o qualsiasi persona incaricata della cura di animali sono obbligati a denunciare immediatamente al Servizio veterinario della ASP competente per territorio la presenza o la sospetta presenza di afta epizootica e a tenere gli animali infetti o sospetti di infezione lontani dai luoghi in cui sono presenti altri animali di specie sensibili.

I proprietari e i detentori degli animali infetti, sospetti infetti o sospetti di contaminazione devono attenersi alle indicazioni alle disposizioni e ai divieti imposti dal veterinario ufficiale.

ATTO B14 - Direttiva 92/119/CEE del Consiglio concernente l'introduzione di misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché di misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini - articolo 3

Descrizione degli impegni

Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nell'art. 2 del D.P.R. n. 362 del 17 maggio 1996, relativo alla "Introduzione di misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché di misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini" (GU n. 115 del 10.7.1996 SO n. 115).

In particolare, l'obbligo di notifica immediata dei casi sospetti o palesi di:

- Peste bovina;
- Peste dei piccoli ruminanti;
- Malattia vescicolare dei suini;
- Febbre catarrale maligna degli ovini;
- Malattia emorragica epizootica dei cervi;
- Vaiolo degli ovicaprini;
- Stomatite vescicolare;
- Peste suina africana;
- Dermatite nodulare contagiosa;
- Febbre della Rift Valley.

Il proprietario o il detentore degli animali sospetti di infezione, fino a quando il sospetto di malattia sia ufficialmente escluso, deve osservare scrupolosamente le prescrizioni sanitarie impartitegli dal veterinario ufficiale al fine di evitare la propagazione della malattia.

ATTO B15 - Direttiva 2000/75/CE del Consiglio che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini. Articolo 3.

Descrizione degli impegni

Il sospetto o la conferma della presenza del virus della febbre catarrale degli ovini (lingua blu) deve essere denunciato obbligatoriamente ed immediatamente al Servizio veterinario della azienda sanitaria competente per territorio. In attesa che il veterinario ufficiale disponga le misure atte a limitare la diffusione della malattia, il proprietario o il detentore di qualsiasi animale sospetto di infezione, fino a quando il sospetto di malattia sia stato escluso, deve comunque applicare le seguenti disposizioni:

- *il divieto di qualsiasi movimento di animali in provenienza dalle aziende o a destinazione delle stesse;*
- *l'isolamento degli animali durante le ore di attività dei vettori, qualora esistano i mezzi necessari per l'applicazione di tale Misura.*

Campo di condizionalità: BENESSERE DEGLI ANIMALI

ATTO C16 – Direttiva 2008/119/CE del Consiglio del 18 dicembre 2008 che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (Versione codificata). (G.U.U.E. 15 gennaio 2009, n. L 10) che abroga la Direttiva 91/629/CEE del Consiglio del 19 novembre 1991, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli. Articoli 3 e 4.

Descrizione degli impegni

Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto Legislativo n. 533 del 30 dicembre 1992 e nel D. Lgs. 331/1998.

ATTO C17 – Direttiva 2008/120/del Consiglio del 18 dicembre 2008 che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (Versione codificata). (G.U.U.E. 18 febbraio 2009, n. L 47) che abroga la Direttiva 91/630/CEE del Consiglio del 19 novembre 1991, e successive modifiche, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini. Articolo 3 e articolo 4.

Descrizione degli impegni

Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto Legislativo n. 534 del 30 dicembre 1992 e successive modifiche e integrazioni

ATTO C18 – Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti - articolo 4

Descrizione degli impegni

Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto Legislativo n. 146, del 26/03/2001 e successive modifiche e integrazioni.

Sub-allegato I/A DDG n. 135 del 19/02/2010 recante l'elenco dei SITI NATURA 2000 e relativi DDG di approvazione dei Piani di gestione

| PIANO DI GESTIONE | DDG N° | DATA | CODICE | DENOMINAZIONE SITO | SIC | ZPS | SIC/ZPS |
|---|---------------------|------------|-----------|---|-----|-----|---------|
| Bosco di Santo Pietro e sughereta di Niscemi | 671 | 30/06/2009 | ITA050007 | SUGHERETA DI NISCEMI | ■ | | |
| | | | ITA070005 | BOSCO DI SANTO PIETRO | ■ | | |
| Cala Rossa e Capo Rama | 655 | 30/06/2009 | ITA020009 | CALA ROSSA E CAPO RAMA | ■ | | |
| Capo Milazzo | 672 | 30/06/2009 | ITA030032 | CAPO MILAZZO | ■ | | |
| Capo Murro di Porco, Penisola della Maddalena e Grotta Pellegrino | 679 | 30/06/2009 | ITA090008 | CAPO MURRO DI PORCO, PENISOLA DELLA MADDALENA E GROTTA PELLEGRINO | ■ | | |
| Complessi gessosi (Ciminna) | 587 | 25/06/2009 | ITA020024 | ROCCHIE DI CIMINNA | ■ | | |
| Complessi gessosi (Entella) | 661 | 30/06/2009 | ITA020042 | ROCCHIE DI ENTELLA | | | ■ |
| Complessi gessosi (Monte Conca) | 662 | 30/06/2009 | ITA050006 | M. CONCA | ■ | | |
| Complessi gessosi (S. Ninfa) | 595 | 25/06/2009 | ITA010022 | COMPLESSO MONTI DI S. NINFA - GIBELLINA E GROTTA DI S. NINFA | ■ | | |
| Complesso Immacolatelle, Micio Conti e boschi limitrofi | 953 | 21/09/2009 | ITA070008 | COMPLESSO IMMACOLATELLE, MICIO CONTI, BOSCHI LIMITROFI | ■ | | |
| Complesso calanchivo di Castellana Sicula | 657 | 30/06/2009 | ITA020015 | COMPLESSO CALANCHIVO DI CASTELLANA SICULA | ■ | | |
| Fiume Alcantara | 658 | 30/06/2009 | ITA030036 | RISERVA NATURALE DEL FIUME ALCANTARA | ■ | | |
| | | | ITA070027 | CONTRADA SORBERA E | ■ | | |

| | | | | | | | | |
|--|--|------------|-----------|--|---|---|---|---|
| | | | | CONTRADA GIBIOTTI | | | | |
| Foce del Magazzolo, foce del Platani, Capo Bianco, Torre Salsa | 656 | 30/06/2009 | ITA040003 | FOCE DEL MAGAZZOLO, FOCE DEL PLATANI, CAPO BIANCO, TORRE SALSA | ■ | | | |
| Invasi artificiali (Ogliastro) | 581 | 25/06/2009 | ITA060001 | LAGO OGLIASTRO | ■ | | | |
| Invasi artificiali (Piana degli albanesi) | 585 | 25/06/2009 | ITA020013 | LAGO DI PIANA DEGLI ALBANESI | ■ | | | |
| Invasi artificiali (Pozzillo) | 583 | 25/06/2009 | ITA060003 | LAGO DI POZZILLO | ■ | | | |
| Isola di Pantelleria | 603 | 26/06/2009 | ITA010019 | ISOLA DI PANTELLERIA: MONTAGNA GRANDE E MONTE GIBELE | ■ | | | |
| | | | ITA010020 | ISOLA DI PANTELLERIA - AREA COSTIERA, FALESIE E BAGNO DELL'ACQUA | ■ | | | |
| | | | ITA010030 | ISOLA DI PANTELLERIA ED AREA MARINA CIRCOSTANTE | | ■ | | |
| Isola di Ustica | 586 | 25/06/2009 | ITA020010 | ISOLA DI USTICA | | | ■ | |
| Isole Eolie | 669 | 30/06/2009 | ITA030023 | ISOLA DI ALICUDI | ■ | | | |
| | | | ITA030024 | ISOLA DI FILICUDI | ■ | | | |
| | | | ITA030025 | ISOLA DI PANAREA E SCOGLI VICINIORI | ■ | | | |
| | | | ITA030026 | ISOLE DI STROMBOLI E STROMBOLICCHIO | ■ | | | |
| | | | ITA030027 | ISOLA DI VULCANO | ■ | | | |
| | | | ITA030028 | ISOLA DI SALINA (MONTE FOSSA DELLE FELCI E DEI PORRI) | ■ | | | |
| | | | ITA030029 | ISOLA DI SALINA (STAGNO DI LINGUA) | ■ | | | |
| | | | ITA030030 | ISOLA DI LIPARI | ■ | | | |
| | | | ITA030041 | FONDALI DELL'ISOLA DI SALINA | ■ | | | |
| ITA030044 | ARCIPELAGO DELLE EOLIE - AREA MARINA E TERRESTRE | | | ■ | | | | |
| Isole Pelagie | 590 | 25/06/2009 | ITA040001 | ISOLA DI LINOSA | ■ | | | |
| | | | ITA040002 | ISOLA DI LAMPEDUSA E LAMPIONE | ■ | | | |
| | | | ITA040013 | ARCIPELAGO DELLE PELAGIE - AREA MAINA E TERRESTRE- | | | ■ | |
| Lago di Pergusa | 579 | 25/06/2009 | ITA060002 | LAGO DI PERGUSA | | | ■ | |
| Macalube di Aragona | 594 | 25/06/2009 | ITA040008 | MACCALUBE DI ARAGONA | ■ | | | |
| Monte Chiapparo | 592 | 25/06/2009 | ITA060014 | M. CHIAPPARO | ■ | | | |
| Monte Etna | 670 | 30/06/2009 | ITA070009 | FASCIA ALTOMONTANA DELL'ETNA | ■ | | | |
| | | | ITA070010 | DAMMUSI | ■ | | | |
| | | | ITA070012 | PINETA DI ADRANO E BIANCAVILLA | ■ | | | |
| | | | ITA070013 | PINETA DI LINGUAGLOSSA | ■ | | | |
| | | | ITA070014 | M. BARACCA, CONTRADA GIARRITA | ■ | | | |
| | | | ITA070015 | CANALONE DEL TRIPODO | | | ■ | |
| | | | ITA070016 | VALLE DEL BOVE | | | ■ | |
| | | | ITA070017 | SCIARE DI ROCCAZZO DELLA BANDIERA | | | | ■ |
| | | | ITA070018 | PIANO DEI GRILLI | | | | ■ |
| | | | ITA070019 | LAGO GURRIDA E SCIARE DI S. VENERA | ■ | | | |
| ITA070020 | BOSCO DI MILO | ■ | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|---------------------|------------|-----------|---|---|---|---|
| | | | ITA070023 | MONTE MINARDO | ■ | | |
| | | | ITA070024 | MONTE ARSO | ■ | | |
| Monte Sambughetti, M. Campanito | 663 | 30/09/2009 | ITA060006 | MONTE SAMBUGHETTI, M. CAMPANITO | ■ | | |
| Monti di Palermo e Valle del Fiume Oreto | 602 | 26/06/2009 | ITA020012 | VALLE DEL FIUME ORETO | ■ | | |
| | | | ITA020021 | MONTAGNA LONGA, PIZZO MONTANELLO | ■ | | |
| | | | ITA020023 | RAFFO ROSSO, M. CUCCIO E VALLONE SAGANA | ■ | | |
| | | | ITA020026 | M. PIZZUTA, COSTA DEL CARPINETO, MOARDA | ■ | | |
| | | | ITA020027 | M. IATO, KUMETA, MAGANOCE E PIZZO | | | ■ |
| | | | ITA020030 | M. MATASSARO, M. GRADARA ED M. SIGNORA | | | ■ |
| | | | ITA020044 | MONTE GRIFONE | ■ | | |
| | | | ITA020049 | MONTE PECORARO E PIZZO CIRINA | | ■ | |
| Monti di Trapani | 588 | 26/06/2009 | ITA010008 | COMPLESSO M. BOSCO E SCORACE | ■ | | |
| | | | ITA010009 | M. BONIFATO | ■ | | |
| | | | ITA010010 | M. SAN GIULIANO | ■ | | |
| | | | ITA010013 | BOSCO DI CALATAFIMI | ■ | | |
| | | | ITA010015 | COMPLESSO MONTI DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO (TP) | ■ | | |
| | | | ITA010016 | MONTE COFANO E LITORALE | ■ | | |
| | | | ITA010017 | CAPO S.VITO, M.MONACO, ZINGARO, FARAGLIONI SCOPELLO, M.SPACIO | ■ | | |
| | | | ITA010018 | FOCE DEL TORRENTE CALATUBO E DUNE | ■ | | |
| | | | ITA010023 | MONTAGNA GRANDE DI SALEMI | ■ | | |
| | | | ITA010029 | MONTE COFANO, CAPO SAN VITO E MONTE SPARGIO | | ■ | |
| Monti Iblei | 666 | 30/06/2009 | ITA080002 | ALTO CORSO DEL FIUME IRMINO | ■ | | |
| | | | ITA080009 | CAVA D'ISPICA | ■ | | |
| | | | ITA090007 | CAVA GRANDE DEL CASSIBILE, C. CINQUE PORTE, CAVA E BOSCO DI BAULI | ■ | | |
| | | | ITA090009 | VALLE DEL F. ANAPO, CAVAGRANDE DEL CALCINARA, CUGNI DI SORTINO | ■ | | |
| | | | ITA090011 | GROTTA MONELLO | ■ | | |
| | | | ITA090012 | GROTTA PALOMBARA | ■ | | |
| | | | ITA090015 | TORRENTE SAPILLONE | ■ | | |
| | | | ITA090016 | ALTO CORSO DEL FIUME ASINARO, CAVA PIRARO E CAVA CAROSELLO | ■ | | |
| | | | ITA090017 | CAVA PALOMBIERI | ■ | | |
| | | | ITA090018 | F. TELLESIMO | ■ | | |
| | | | ITA090019 | CAVA CARDINALE | ■ | | |
| | | | ITA090020 | MONTI CLIMITI | ■ | | |
| | | | ITA090021 | CAVA CONTESSA - CUGNO LUPO | ■ | | |
| | | | ITA090022 | BOSCO PISANO | ■ | | |
| ITA090023 | MONTE LAURO | ■ | | | | | |
| ITA090024 | COZZO OGLIASTRI | ■ | | | | | |

| | | | | | | | |
|------------------|-------------------|------------|-----------|---|---|---|--|
| Monti Madonie | 580 | 25/06/2009 | ITA020001 | ROCCA DI CEFALU' | ■ | | |
| | | | ITA020002 | BOSCHI DI GIBILMANNA E CEFALU' | ■ | | |
| | | | ITA020003 | BOSCHI DI SAN MAURO CASTELVERDE | ■ | | |
| | | | ITA020004 | M. S.SALVATORE, M.CATARINECI, V.NE MANDARINI, AMBIENTI UMIDI... | ■ | | |
| | | | ITA020016 | M.QUACELLA, M.DEI CERVI, PIZZO CARBONARA, M.FERRO, PIZZO OTIERO | ■ | | |
| | | | ITA020017 | COMPLESSO PIZZO DIPILO E QUERCETI SU CALCARE | ■ | | |
| | | | ITA020018 | FOCE DEL F. POLLINA E M. TARDARA | ■ | | |
| | | | ITA020020 | QUERCETI SEMPREVERDI DI GERACI SICULO E CASTELBUONO | ■ | | |
| | | | ITA020038 | SUGHERETE DI CONTRADA SERRADAINO | ■ | | |
| | | | ITA020045 | ROCCA DI SCIARA | ■ | | |
| | | | ITA020050 | PARCO DELLE MADONIE | | ■ | |
| Monti Nebrodi | 584 | 25/06/2009 | ITA030001 | STRETTA DI LONGI | ■ | | |
| | | | ITA030002 | TORRENTE FIUMETTO E PIZZO D'UNCINA | ■ | | |
| | | | ITA030013 | ROCCHIE DI ALCARA LI FUSI | ■ | | |
| | | | ITA030014 | PIZZO FAU, M. POMIERE, PIZZO BIDI E SERRA DELLA TESTA | ■ | | |
| | | | ITA030015 | VALLE DEL F. CARONIA, LAGO ZILIO | ■ | | |
| | | | ITA030016 | PIZZO DELLA BATTAGLIA | ■ | | |
| | | | ITA030017 | VALLONE LACCARETTA E URIO QUATTROCCHI | ■ | | |
| | | | ITA030018 | PIZZO MICHELE | ■ | | |
| | | | ITA030022 | LECCETA DI S.FRATELLO | ■ | | |
| | | | ITA030035 | ALTA VALLE DEL FIUME ALCANTARA | ■ | | |
| | | | ITA030038 | SERRA DEL RE, MONTE SORO E BIVIERE DI CESARO' | ■ | | |
| | | | ITA030039 | MONTE PELATO | ■ | | |
| | | | ITA030043 | MONTI NEBRODI | | ■ | |
| | | | ITA060005 | LAGO DI ANCIPA | ■ | | |
| | | | ITA060008 | CONTRADA GIAMMAIANO | ■ | | |
| ITA070007 | BOSCO DEL FLASCIO | ■ | | | | | |
| Monti Peloritani | 668 | 30/06/2009 | ITA030003 | RUPI DI TAORMINA E MONTE VENERETTA | ■ | | |
| | | | ITA030004 | BACINO DEL TORRENTE LETOJANNI | ■ | | |
| | | | ITA030006 | ROCCA DI NOVARA | ■ | | |
| | | | ITA030007 | AFFLUENTI DEL TORRENTE MELA | ■ | | |
| | | | ITA030008 | CAPO PELORO - LAGHI DI GANZIRRI | ■ | | |
| | | | ITA030009 | PIZZO MUALIO, MONTAGNA DI VERNA' | ■ | | |
| | | | ITA030010 | FIUME FIUMEDINISI, MONTE SCUDERI | ■ | | |
| | | | ITA030011 | DORSALE CURCURACI, ANTENNAMARE | ■ | | |

| | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|------------|-----------|---|---|---|---|
| | | | ITA030019 | TRATTO MONTANO DEL BACINO DELLA FIUMARA DI AGRO' | ■ | | |
| | | | ITA030020 | F. SAN PAOLO | ■ | | |
| | | | ITA030021 | TORRENTE SAN CATALDO | ■ | | |
| | | | ITA030031 | ISOLA BELLA, CAPO TAORMINA E CAPO S. ANDREA | ■ | | |
| | | | ITA030037 | FIUMARA DI FLORESTA | ■ | | |
| | | | ITA030042 | MONTI PELORITANI, DORSALE CURCURACI, ANTENNAMARE E AREA MARINA DELLO STRETTO DI MESSINA | | ■ | |
| Monti Sicani | 667 | 30/06/2009 | ITA020007 | BOSCHI FICUZZA E CAPPELLIERE, V.NE CERASA,CASTAGNETI MEZZOJUSO | ■ | | |
| | | | ITA020008 | ROCCA BUSAMBRA E ROCHE DI RAO | ■ | | |
| | | | ITA020011 | ROCCE DI CASTRONUOVO, PIZZO LUPO, GURGHDI S.ANDREA | ■ | | |
| | | | ITA020022 | CALANCHI, LEMBI BOSCHIVI E PRATERIE DI RIENA | ■ | | |
| | | | ITA020025 | BOSCO DI S. ADRIANO | ■ | | |
| | | | ITA020028 | SERRA DEL LEONE E M. STAGNATARO | ■ | | |
| | | | ITA020029 | M. ROSE E M. PERNICE | ■ | | |
| | | | ITA020031 | M. D'INDISI, MONTAGNA DEI CAVALLI, PIZZO POTORNO E PIAN DEL LEONE | ■ | | |
| | | | ITA020034 | MONTI CARCACI, PIZZO COLOBRIA E AMBIENTI UMIDI | ■ | | |
| | | | ITA020035 | MONTI GENUARDO E SANTA MARIA DEL BOSCO | ■ | | |
| | | | ITA020036 | M. TRIONA E M. COLOMBA | ■ | | |
| | | | ITA020037 | MONTI BARRACU', CARDELIA, PIZZO CANGIALOSI E GOLE DEL T. CORLEONE | ■ | | |
| | | | ITA020048 | MONTI SICANI, ROCCA BUSAMBRA E BOSCO DELLA FICUZZA | | ■ | |
| | | | ITA040005 | M. CAMMARATA - CONTRADA SALACI | ■ | | |
| | | | ITA040006 | COMPLESSO MONTE TELEGRAFO E ROCCA FICUZZA | ■ | | |
| ITA040007 | PIZZO DELLA RONDINE, BOSCO DI S. STEFANO QUISQUINA | ■ | | | | | |
| ITA040011 | LA MONTAGNOLA E ACQUA FITUSA | ■ | | | | | |
| Paludi di Capo Feto e Margi Spanò | 659 | 30/06/2009 | ITA010006 | PALUDI DI CAPO FETO E MARGI SPANO' | | | ■ |
| Pantani della Sicilia sud orientale | 673 | 30/06/2009 | ITA080005 | ISOLA DEI PORRI | ■ | | |
| | | | ITA090001 | ISOLA DI CAPO PASSERO | ■ | | |
| | | | ITA090002 | VENDICARI | ■ | | |
| | | | ITA090003 | PANTANI DELLA SICILIA SUD-ORIENTALE | ■ | | |
| | | | ITA090004 | PANTANO MORGHELLA | ■ | | |
| | | | ITA090005 | PANTANO DI MARZAMEMI | ■ | | |
| | | | ITA090010 | ISOLA CORRENTI, PANTANI DI P. PILIERI, CHIUSA DELL'ALGA E PARRINO | ■ | | |

| | | | | | | | | |
|---|-----|------------|-----------|---|---|--|---|---|
| | | | ITA090029 | PANTANI DELLA SICILIA SUD-ORIENTALE, MORGHELLA DI MARZAMEMI, DI PUNTA PILIERI E VENDICARI | | | ■ | |
| Promontori del palermitano e Isola delle Femmine | 589 | 25/06/2009 | ITA020005 | ISOLA DELLE FEMMINE | ■ | | | |
| | | | ITA020006 | CAPO GALLO | ■ | | | |
| | | | ITA020014 | MONTE PELLEGRINO | ■ | | | |
| | | | ITA020019 | RUPI DI CATALFANO E CAPO ZAFFERANO | ■ | | | |
| Residui boschivi e zone umide dell'ennese palermitano | 653 | 30/06/2009 | ITA020040 | MONTE ZIMMARA (GANGI) | ■ | | | |
| | | | ITA020041 | MONTE SAN CALOGERO (GANGI) | ■ | | | |
| | | | ITA060004 | MONTE ALTESINA | ■ | | | |
| | | | ITA060009 | BOSCO DI SPERLINGA, ALTO SALSO | ■ | | | |
| Residui dunali della Sicilia sud orientale | 593 | 25/06/2009 | ITA080001 | FOCE DEL FIUME IRMINO | ■ | | | |
| | | | ITA080004 | PUNTA BRACCETTO, CONTRADA CAMMARANA | ■ | | | |
| | | | ITA080006 | CAVA RANDELLO, PASSO MARINARO | ■ | | | |
| | | | ITA080007 | SPIAGGIA MAGANUCO | ■ | | | |
| | | | ITA080008 | CONTRADA RELIGIONE | ■ | | | |
| Rocche di Roccella Valdemone e Bosco di Malabotta | 677 | 30/06/2009 | ITA030005 | BOSCO DI MALABOTTA | ■ | | | |
| | | | ITA030034 | ROCCHIE DI ROCCELLA VALDEMONA | ■ | | | |
| Rupe di Marianopoli e Lago Sfondato | 582 | 25/06/2009 | ITA050005 | LAGO SFONDATO | ■ | | | |
| | | | ITA050009 | RUPE DI MARIANOPOLI | ■ | | | |
| Saline della Sicilia orientale | 678 | 30/06/2009 | ITA090006 | SALINE DI SIRACUSA E F. CIANE | | | | ■ |
| | | | ITA090013 | SALINE DI PRIOLO | | | | ■ |
| | | | ITA090014 | SALINE DI AUGUSTA | | | | ■ |
| Sciare e zone umide di Mazara e Marsala | 654 | 30/06/2009 | ITA010005 | LAGHETTI DI PREOLA E GORGHI TONDI E SCIARE DI MAZARA | ■ | | | |
| | | | ITA010012 | MARAUSA: MACCHIA A QUERCUS CALLIPRINOS | ■ | | | |
| | | | ITA010014 | SCIARE DI MARSALA | ■ | | | |
| | | | ITA010031 | LAGHETTI DI PREOLA E GORGHI TONDI, SCIARE DI MAZARA E PANTANO LEONE | | | | ■ |
| Sistema dunale Capo Granitola, Porto Palo e Foce del Belice | 660 | 30/06/2009 | ITA010011 | SISTEMA DUNALE CAPO GRANITOLA, PORTO PALO E FOCE DEL BELICE | ■ | | | |
| Timpa di Acireale | 664 | 30/06/2009 | ITA070004 | TIMPA DI ACIREALE | ■ | | | |
| Vallata del Fiume Ippari (pineta di Vittoria) | 591 | 25/06/2009 | ITA080003 | VALLATA DEL F. IPPARI (PINETA DI VITTORIA) | ■ | | | |
| Vallone di Piano della Corte | 954 | 21/09/2009 | ITA060007 | VALLONE DI PIANO DELLA CORTE | ■ | | | |
| Vallone Rossomanno e boschi di Piazza Armerina | 665 | 30/06/2009 | ITA060010 | VALLONE ROSSOMANNO | ■ | | | |
| | | | ITA060012 | BOSCHI DI PIAZZA ARMERINA | ■ | | | |
| Zona montano-costiera palermitano | 652 | 30/06/2009 | ITA020032 | BOSCHI DI GRANZA | ■ | | | |
| | | | ITA020033 | MONTE SAN CALOGERO (TERMINI IMERESE) | ■ | | | |
| | | | ITA020039 | MONTE CANE, PIZZO SELVA A MARE, MONTE TRIGNA | ■ | | | |
| | | | ITA020043 | MONTE ROSAMARINA E COZZO FAMO' | ■ | | | |

**“CAMPO DI CONDIZIONALITÀ: BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE E AMBIENTALI
(in vigore dal 01/01/2010)**

OBIETTIVO 1: EROSIONE DEL SUOLO: Proteggere il suolo mediante misure idonee

NORMA 1: Misure per la protezione del suolo

Standard 1.1: Gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche

Ambito di applicazione:

- per l'impegno di cui alla lettera a): Seminativi (superfici di cui alla lettera a) dell'articolo 3 comma 6 del decreto ministeriale 22 dicembre 2009 n° 30125;
- per gli impegni di cui alle lettere b) e c): tutte le superfici agricole (superfici di cui alla lettera f), articolo 3 comma 6 del decreto ministeriale 22 dicembre 2009 n° 30125.

Descrizione dello standard e degli impegni

Al fine di favorire la protezione del suolo dall'erosione, si applicano gli impegni di seguito elencati.

a) La realizzazione di solchi acquai temporanei, per cui l'acqua piovana raccolta, anche a monte dell'appezzamento considerato, mantenga una velocità tale da non pregiudicare la funzione del solco stesso e sia convogliata nei fossi collettori e negli alvei naturali, disposti ai bordi dei campi, ove esistenti. Tale impegno interessa i terreni declivi che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni.

b) Il divieto di effettuare livellamenti non autorizzati.

c) La manutenzione della rete idraulica aziendale e della baulatura, rivolta alla gestione e alla conservazione delle scoline e dei canali collettori (presenti ai margini dei campi), al fine di garantirne l'efficienza e la funzionalità nello sgrondo delle acque.

Sono esenti dall'impegno di cui alla lettera a) le superfici stabilmente inerbite o impegnate con colture che permangono per l'intera annata agraria.

Qualora i fenomeni erosivi del suolo siano presenti nonostante l'applicazione del suddetto standard la condizionalità è da ritenersi rispettata.

Intervento della Regione Siciliana

A norma dell'articolo 22 comma 1 del decreto ministeriale 22 dicembre 2009 n° 30125, fatta salva la normativa vigente in materia di difesa del suolo, tenuto conto delle condizioni del suolo, del clima, dei sistemi aziendali esistenti a livello regionale il presente standard prevede i seguenti impegni:

- in relazione all'impegno a):
 - la realizzazione di solchi acquai temporanei, su terreni declivi che manifestano fenomeni erosivi ed evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni o nelle zone con suoli con evidenti fenomeni di soliflusso. I solchi acquai temporanei devono essere realizzati in funzione delle caratteristiche specifiche dell'appezzamento e devono avere una distanza tra loro non superiore a metri 80. Nel caso in cui sia necessario ricorrere alla deroga, in considerazione dell'elevata acclività (ove vi siano rischi per la stabilità del mezzo meccanico) o dell'assenza di canali naturali o artificiali (dove convogliare l'acqua raccolta dai solchi acquai temporanei), è prescritta la realizzazione di fasce non lavorate con inerbimento, anche spontaneo, finalizzate al contenimento dell'erosione, in sostituzioni di solchi acquai temporanei. Tali fasce devono avere un andamento trasversale rispetto alla massima pendenza, una larghezza non

inferiore a metri 5, ed una distanza tra loro non superiore a metri 60 e con modalità in grado di assicurare la sicurezza delle macchine e dei relativi operatori;

- *in relazione all'impegno b):*

- *il divieto di effettuare livellamenti non autorizzati secondo le norme che regolano il vincolo idrogeologico;*

- *in relazione all'impegno c):*

- *la manutenzione obbligatoria della rete idraulica aziendale e della baulatura, rivolta alla gestione e alla conservazione delle scoline e dei canali collettori (presenti ai margini dei campi), al fine di garantirne l'efficienza e la funzionalità nello sgrondo delle acque .*

1 Deroghe

In relazione all'impegno previsto alla lettera a):

1. sono ammesse ove vi siano rischi, dovuti all'elevata acclività, per la stabilità del mezzo meccanico necessario alla realizzazione dei solchi acquai o per l'assenza di canali naturali o artificiali dove convogliare l'acqua raccolta dai solchi acquai temporanei. In tali casi è necessario attuare l'impegno previsto di realizzazione di fasce non lavorate con inerbimento, anche spontaneo, finalizzate al contenimento dell'erosione, in sostituzioni di solchi acquai temporanei. Tali fasce devono avere un andamento trasversale rispetto alla massima pendenza, una larghezza non inferiore a metri 5, ed una distanza tra loro non superiore a metri 60 e con modalità in grado di assicurare la sicurezza delle macchine e dei relativi operatori.

In riferimento all'impegno previsto alla lettera b):

1. sono consentiti i livellamenti ordinari per la preparazione dei letti di semina.

In relazione all'impegno previsto alla lettera c):

- 1. sono fatte salve le disposizioni di cui alle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE;*
- 2. in presenza di drenaggio sotterraneo;*
- 3. in caso di trasformazione fondiaria, è concesso il ridisegno della rete scolante, fatte salve le norme vigenti in materia. E' obbligatorio il mantenimento della nuova rete scolante.*

Standard 1.2: Copertura minima del suolo

Ambito di applicazione:

- *per l'impegno di cui alla lettera a): Superfici a seminativo ritirate dalla produzione di cui alla lettera b) dell'articolo 3 comma 6 del decreto ministeriale 22 dicembre 2009 n° 30125.*
- *per l'impegno di cui alla lettera b): tutte le superfici agricole (superfici di cui alla lettera f), articolo 3 comma 6 del decreto ministeriale 22 dicembre 2009 n° 30125, con l'esclusione delle superfici ritirate dalla produzione di cui alla lettera b) dell'articolo 3 comma 6 del decreto ministeriale 22 dicembre 2009 n° 30125.*

Descrizione dello standard e degli impegni

Al fine di assicurare la copertura minima del suolo, prevenendo fenomeni erosivi, le superfici agricole sono soggette ai seguenti impegni:

- a. per le superfici a seminativo che non sono più utilizzate a fini di produzione e che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in*

assenza di sistemazioni, assicurare la presenza di una copertura vegetale, naturale o seminata, durante tutto l'anno;

b. per tutti i terreni che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, ovvero fenomeni di soliflusso:

- assicurare la copertura vegetale per almeno 90 giorni consecutivi nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 settembre e il 15 maggio successivo;*
- o, in alternativa, adottare tecniche per la protezione del suolo (come ad esempio la discissura o la ripuntatura in luogo dell'ordinaria aratura, lasciare i residui colturali, ecc.).*

Intervento della Regione Siciliana

A norma dell'articolo 22 comma 1 del decreto ministeriale 22 dicembre 2009 n° 30125, tenuto conto delle condizioni del suolo, del clima, dei sistemi aziendali esistenti a livello regionale il presente standard prevede i seguenti impegni:

- per le superfici a seminativo che non sono più utilizzate a fini di produzione, gli impegni della lettera a)*
- per tutti i terreni che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, ovvero fenomeni di soliflusso, nell'intervallo di tempo compreso tra il 1° novembre e il 1° febbraio si deve assicurare una copertura vegetale, o, in alternativa, l'adozione di tecniche per la protezione del suolo (come ad esempio la minima lavorazione con utilizzo di tiller o erpice, oppure la ripuntatura o la discissura in luogo dell'aratura profonda tradizionale con ribaltamento della fetta, o il mantenimento sul suolo dei residui colturali).*

Deroghe

Per l'impegno di cui alla lettera a), sono ammesse le seguenti deroghe:

- 1. la pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide;*
- 2. per terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;*
- 3. nel caso di colture a perdere per la fauna, lettera c) articolo 1 del Decreto ministeriale del 7 marzo 2002;*
- 4. nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario;*
- 5. nel caso di lavorazioni del terreno eseguite allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio dell'annata agraria precedente all'entrata in produzione;*
- 6. a partire dal 15 marzo dell'annata agraria precedente a quella di semina di una coltura autunno-vernina, per la pratica del maggese, sono ammesse al massimo due lavorazioni del terreno nel periodo compreso tra il 15 marzo e il 15 luglio di detta annata agraria. Tale deroga è applicabile nella considerazione che tutte le superfici regionali a seminativo ricadono in territori caratterizzati da suoli con tessitura generalmente fine, da un regime pedo-climatico di tipo xerico e da un clima "semiarido o asciutto-subumido", in esse pertanto è possibile la pratica del maggese quale tecnica di aridocoltura.*

Per l'impegno di cui alla lettera b) per le superfici oggetto di domanda di estirpazione e/o re-impianto di vigneti, ai sensi del regolamento (CE) 1234/2007, sono ammesse le lavorazioni funzionali all'esecuzione dell'intervento.

Standard 1.3: Mantenimento dei terrazzamenti

Ambito di applicazione: Tutte le superfici agricole (superfici di cui alla lettera f) dell'articolo 3 comma 6 del decreto ministeriale 22 dicembre 2009 n° 30125.

Descrizione dello standard e degli impegni

Al fine di assicurare la protezione del suolo dall'erosione nei casi di terreni terrazzati, lo standard prevede il divieto di eliminare i terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da un muretto a secco oppure da una scarpata inerbita.

Intervento della Regione Siciliana

Divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da un muretto a secco oppure da una scarpata inerbita;

Deroghe

In riferimento all'impegno sopraindicato è consentita la deroga nel caso di rimodellamento dei terrazzamenti mantenendone la funzionalità allo scopo di renderli economicamente validi e meccanizzabili (ad esempio, ai fini della trasformazione in terrazzi collegati), nel rispetto delle norme che regolano il vincolo idrogeologico.

OBIETTIVO 2: SOSTANZA ORGANICA DEL SUOLO: Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante opportune pratiche

NORMA 2: Misure per il mantenimento dei livelli di sostanza organica nel suolo

Standard 2.1: Gestione delle stoppie

Ambito di applicazione: Superfici a seminativo (superfici di cui alla lettera a) dell'articolo 3 comma 6 del decreto ministeriale 22 dicembre 2009 n° 30125.

Descrizione dello standard e degli impegni

Al fine di favorire la preservazione del livello di sostanza organica presente nel suolo, nonché la tutela della fauna selvatica e la protezione dell'habitat, è opportuno provvedere ad una corretta gestione dei residui colturali.

È pertanto vietata la bruciatura delle stoppie e delle paglie.

Intervento della Regione Siciliana

A norma dell'articolo 22 comma 1 del decreto ministeriale 22 dicembre 2009 n° 30125, tenuto conto delle condizioni del suolo, del clima, dei sistemi aziendali esistenti a livello regionale il presente standard prevede i seguenti impegni:

a) fino al 30 Settembre è vietata la bruciatura delle stoppie, delle paglie e dei residui colturali. Solamente a partire dal 1° Ottobre (e pertanto ad inizio del nuovo ciclo colturale), sarà consentita la suddetta bruciatura attenendosi alla normativa vigente in materia antincendio e quindi in osservanza delle "Prescrizioni di Massima di Polizia Forestale", dell'art. 40 della L. R. n° 16/1996 (recentemente integrato dall'art. 39 della L.R. n° 14/2006) e dell'art. 59 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza;

b) i conduttori delle aziende agricole, nel più breve tempo possibile dalla raccolta e comunque non oltre il 15 Agosto, possono sottoporre a pascolamento l'intero corpo aziendale interessato dalle stoppie, dalle paglie e dai residui colturali; in alternativa devono realizzare

fasce parafuoco perimetrali di ampiezza non inferiore a dieci metri o devono procedere alla lavorazione dell'intera superficie;

c) nel caso in cui si preveda di non effettuare le operazioni di raccolta, i conduttori delle aziende agricole dovranno eseguire le operazioni descritte al punto b), entro il 15 luglio;

d) solo dopo il 30 settembre sarà consentita la bruciatura delle stoppie, delle paglie e dei residui colturali, nel rispetto della normativa vigente in materia antincendio.

In tal caso i conduttori delle aziende agricole dovranno effettuare, nella campagna agraria seguente, almeno uno dei seguenti interventi finalizzati al ripristino del livello di sostanza organica del suolo:

- *sovescio;*
- *coltivazione di leguminose in purezza con interrimento dei residui colturali;*
- *coltivazione di miscugli di foraggere con presenza di leguminose e graminacee, pascolati almeno una volta, eventualmente sfalciati, e comunque con l'interrimento dei residui colturali;*
- *letamazione o altri interventi di fertilizzazione organica;*

All'interno dei siti di importanza comunitaria, nelle zone speciali di conservazione e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE, la bruciatura delle stoppie è, comunque, sempre esclusa.

Deroghe:

Interventi di bruciatura connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'Autorità competente.

Nel caso di ricorso alla presente deroga, è necessario effettuare almeno uno degli interventi di ripristino del livello di sostanza organica del suolo specificati al punto d), salvo diversa prescrizione della predetta Autorità.

Standard 2.2: Avvicendamento delle colture

Ambito di applicazione: *Superfici a seminativo (superfici di cui alla lettera a), articolo 3 comma 6 del decreto ministeriale 22 dicembre 2009 n° 30125.*

Descrizione dello standard e degli impegni

Al fine di mantenere il livello di sostanza organica nel suolo e di salvaguardare la sua struttura, è opportuno favorire l'avvicendamento delle colture sullo stesso appezzamento di terreno agricolo.

Pertanto, non potranno avere una durata superiore a cinque anni le monosuccessioni dei seguenti cereali: frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta, segale, orzo, avena, miglio, scagliola, farro, mais e sorgo.

Per monosuccessione di cereali s'intende la coltivazione dello stesso cereale sul medesimo appezzamento per 2 o più anni consecutivi.

Il computo degli anni di monosuccessione decorre a partire dall'anno 2008

Non interrompono la monosuccessione le colture intercalari in secondo raccolto.

La successione dei seguenti cereali (frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta, segale, orzo, avena, miglio, scagliola, farro) è considerata, ai fini del presente standard, come monosuccessione dello stesso cereale.

Intervento della Regione Siciliana

A norma dell'articolo 22 comma 1 del decreto ministeriale 22 dicembre 2009 n° 30125, tenuto conto delle condizioni del suolo, del clima, dei sistemi aziendali esistenti a livello regionale la presente norma prevede una durata massima della monosuccessione dei cereali pari a cinque anni. Nel caso di ricorso alla deroga di cui al successivo punto 1 e di accertamento di diminuzione del livello di sostanza organica del suolo, è necessario effettuare interventi di ripristino tramite sovescio, letamazione o altri interventi di fertilizzazione organica.

Deroghe

Rispetto allo standard sopraindicato la deroga è ammessa nei seguenti casi:

- 1. dimostrazione, mediante analisi del terreno conformi alle metodologie ufficiali, del mantenimento del livello di sostanza organica presente prima della semina della coltura e dopo il raccolto della stessa nel corso del "periodo in deroga". Per "periodo in deroga" si intende ogni anno successivo al termine della durata massima prevista per la monosuccessione;*
- 2. eventuali specifiche prescrizioni inerenti l'avvicendamento, limitatamente alle zone montane.*

OBIETTIVO 3: STRUTTURA DEL SUOLO: Mantenere la struttura del suolo mediante misure adeguate

NORMA 3: Misure per la protezione della struttura del suolo

Standard 3.1: Uso adeguato delle macchine

Ambito di applicazione: *Tutte le superfici agricole (superfici di cui alla lettera f), articolo 3 comma 6 del decreto ministeriale 22 dicembre 2009 n° 30125.*

Descrizione dello standard e degli impegni

Al fine di mantenere la struttura del suolo, il presente standard stabilisce che gli agricoltori devono assicurare un uso adeguato delle macchine nelle lavorazioni del terreno.

E' quindi prevista l'esecuzione delle lavorazioni del terreno in condizioni di umidità appropriate (stato di "tempera") e con modalità d'uso delle macchine tali da evitare il deterioramento della struttura del suolo.

Intervento della Regione Siciliana

A norma dell'articolo 22 comma 1 del decreto ministeriale 22 dicembre 2009 n° 30125, tenuto conto delle condizioni del suolo, del clima, dei sistemi aziendali esistenti a livello regionale il presente standard prevede i seguenti impegni:

- l'esecuzione delle lavorazioni del terreno in condizioni di umidità appropriate (stato di "tempera") e con modalità d'uso delle macchine tali da evitare il deterioramento della struttura del suolo.*

Sono fatte salve le disposizioni di cui alle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE.

OBIETTIVO 4: LIVELLO MINIMO DI MANTENIMENTO: Assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat

NORMA 4: Misure per il mantenimento dei terreni e degli habitat

Standard 4.1: Protezione del pascolo permanente

Ambito di applicazione: *Pascolo permanente (superfici di cui alla lettera c) dell'articolo 3 comma 6 del decreto ministeriale 22 dicembre 2009 n° 30125.*

Descrizione dello standard e degli impegni

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat, tutte le superfici a pascolo permanente sono soggette agli impegni di cui ai successivi punti a), b) e c):

- a) divieto di riduzione della superficie a pascolo permanente a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1122/09 e successive modifiche e integrazioni;*
- b) divieto di conversione della superficie a pascolo permanente ad altri usi all'interno dei siti di importanza comunitaria, delle zone speciali di conservazione e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE, salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione;*
- c) esclusione di lavorazioni del terreno fatte salve quelle connesse al rinnovo e/o infittimento del cotico erboso e alla gestione dello sgrondo delle acque.*

Intervento della Regione Siciliana

A norma dell'articolo 22, comma 1 del decreto ministeriale 22 dicembre 2009 n° 30125, tenuto conto delle condizioni del suolo, del clima, dei sistemi aziendali esistenti a livello regionale il presente standard prevede il rispetto degli impegni di cui ai precedenti punti a), b) e c).

Deroghe

In ordine ai precedenti impegni di cui alle lettere a) e c) sono ammesse deroghe nel caso in cui il regolamento (CE) n. 1122/09 e specifiche disposizioni comunitarie o nazionali prevedano interventi agronomici e/o adempimenti diversi da quelli del presente standard.

Standard 4.2: Evitare la propagazione di vegetazione indesiderata sui terreni agricoli

Ambito di applicazione: *Tutte le superfici come definite alla lettera f) dell'art. 3 comma 6 del decreto ministeriale 22 dicembre 2009 n° 30125, ad esclusione degli oliveti (superfici di cui alla lettera d) articolo 3 comma 6 del decreto ministeriale 22 dicembre 2009 n° 30125 e dei vigneti (superfici di cui alla lettera e), articolo 3 comma 6 del decreto ministeriale 22 dicembre 2009 n° 30125, nonché del pascolo permanente (superfici di cui alla lettera c) articolo 3 comma 6 del decreto ministeriale 22 dicembre 2009 n° 30125.*

Descrizione dello standard e degli impegni

Al fine di evitare l'abbandono progressivo delle superfici agricole, prevenire la formazione di potenziali inneschi di incendi, in particolare nelle condizioni di siccità, evitare la diffusione delle infestanti e di tutelare la fauna selvatica, le superfici sono soggette all'attuazione di pratiche agronomiche consistenti in operazioni di sfalcio o altre operazioni equivalenti, e relativi periodi di divieto.

Intervento della Regione Siciliana

A norma dell'articolo 23, comma 3 del decreto ministeriale 22 dicembre 2009 n° 30125, a livello regionale il presente standard prevede i seguenti impegni:

- a. al fine di prevenire la formazione di un potenziale inoculo d'incendi, è fatto obbligo di effettuare uno sfalcio annuale; in alternativa, la trinciatura oppure il pascolamento ove non sussistono specifici divieti.*
- b. In ogni caso, è vietato effettuare lo sfalcio, la trinciatura e il pascolamento, nei seguenti periodi:*

- per le aree individuate ai sensi della direttiva 79/409/CEE e 92/43/CEE, per 150 (centocinquanta) giorni consecutivi a partire dal 30 aprile di ogni anno;
- per tutte le altre aree per 120 (centoventi) giorni consecutivi a partire dal 15 maggio di ogni anno;

E' fatto comunque obbligo di sfalci e/o lavorazioni del terreno per la realizzazione di fasce antincendio, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente.

Deroghe

1. Sono escluse le superfici ordinariamente coltivate e gestite.
2. operazioni di sfalcio o trinciatura, da eseguirsi in deroga alle epoche prestabilite alla lettera b, al fine di evitare la fioritura delle piante infestanti e quindi la successiva disseminazione. E' comunque escluso qualsiasi intervento che comporti la rottura del cotico erboso.

La deroga di cui al punto 2, non si applica ai terreni ricadenti nelle aree Natura 2000, ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE, salvo diversa indicazione dell'autorità di gestione dell'area.

Standard 4.3: Mantenimento degli oliveti e dei vigneti in buone condizioni vegetative

Ambito di applicazione: *oliveti (superfici di cui alla lettera d) articolo 3 comma 6 del decreto ministeriale 22 dicembre 2009 n° 30125 e vigneti (superfici di cui alla lettera e), articolo 3 comma 6 del decreto ministeriale 22 dicembre 2009 n° 30125.*

Descrizione dello standard e degli impegni

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat e l'abbandono, gli oliveti ed i vigneti sono mantenuti in buone condizioni vegetative mediante attuazione di tecniche colturali rivolte alla pianta, allo scopo di mantenere un equilibrato sviluppo vegetativo dell'impianto, secondo le forme di allevamento, gli usi e le consuetudini locali, nonché evitare la propagazione delle infestanti ed il rischio di incendi.

Intervento della Regione Siciliana

A norma dell'articolo 22 comma 1 del decreto ministeriale 22 dicembre 2009 n° 30125, tenuto conto delle condizioni del suolo, del clima, e dei sistemi aziendali esistenti a livello regionale, il presente standard dispone i seguenti impegni::

- **per gli oliveti:**
 - la potatura almeno una volta ogni 5 anni;
 - l'eliminazione dei rovi e di altra vegetazione pluriennale infestante tale da danneggiare le piante, almeno una volta ogni tre anni;
 - la spollonatura degli olivi almeno una volta ogni tre anni;
- **per i vigneti:**
 - l'esecuzione della potatura invernale entro il **30 maggio** di ciascun anno;
 - l'eliminazione dei rovi e di altra vegetazione pluriennale infestante tale da danneggiare le piante, almeno una volta ogni tre anni.

Deroghe

Sono ammesse deroghe agli impegni sopraindicati nei seguenti casi:

- in presenza di motivazioni di ordine fitosanitario;

- per i terreni compresi nelle aree di cui alle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE e dei Parchi Nazionali e Regionali ove previsto da specifiche disposizioni in vigore nelle aree protette.

Standard 4.4: Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio

Ambito di applicazione: tutte le superfici agricole (superfici di cui alla lettera f) dell'articolo 3 comma 6 del decreto ministeriale 22 dicembre 2009 n° 30125.

Descrizione dello standard e degli impegni

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat tramite il mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio sull'intero territorio nazionale, è stabilito come impegno il rispetto dei provvedimenti nazionali e regionali di tutela degli elementi caratteristici del paesaggio, ove determinano impegni cogenti, compresa la non eliminazione di muretti a secco, siepi, stagni, alberi isolati, in gruppo o in filari, laddove previste dai suddetti provvedimenti.

Intervento della Regione Siciliana

A norma dell'articolo 22 comma 1 del decreto ministeriale 22 dicembre 2009 n° 30125, tenuto conto delle condizioni del suolo, del clima, e dei sistemi aziendali esistenti, a livello regionale il presente standard prevede il rispetto delle norme attuative del Piano Paesistico Regionale vigente. In particolare, nelle aree sottoposte a tutela di cui al Capo II del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio", si dovranno osservare le prescrizioni previste dal seguente sub-allegato 2/A e comunque, ove previsto, sarà necessario munirsi dell'autorizzazione della competente Soprintendenza.

Deroghe

- Presenza di motivazioni di ordine fitosanitario riconosciute dalle Autorità Competenti.
- Formazioni arbustive od arboree, realizzate anche con l'intervento pubblico, che non presentino i caratteri della permanenza e della tipicità.
- Interventi di ordinaria manutenzione delle formazioni arboreo/arbustive, comprendenti anche il taglio a raso di ceppaie e il taglio dei ricacci delle capitozze.
- Eliminazione di soggetti arborei o arbustivi appartenenti a specie invadenti, pollonanti o non autoctone (ad es. ailanto, robinia pseudoacacia, ecc ...) o eliminazione di soggetti arbustivi lianosì (ad es. rovo).

Standard 4.5: Divieto di estirpazione degli olivi

Ambito di applicazione: tutte le superfici agricole (superfici di cui alla lettera f) dell'articolo 3 comma 6 del decreto ministeriale 22 dicembre 2009 n° 30125.

Descrizione dello standard e degli impegni

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni olivetati e delle singole piante di olivo, è disposto il divieto di estirpazione delle piante di olivo ai sensi del Decreto Legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475.

Intervento della Regione Siciliana

A norma dell'articolo 22 comma 1 del decreto ministeriale 22 dicembre 2009 n° 30125, tenuto conto delle condizioni del suolo, del clima e dei sistemi aziendali esistenti, a livello regionale il presente standard dispone il divieto di estirpazione delle piante di olivo.

Deroghe

1. *La deroga all'impegno sopraindicato è ammessa nei casi di reimpianto autorizzato o di estirpazione autorizzata dall'autorità competente in base a quanto previsto del Decreto Legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475, o da specifiche leggi regionali vigenti.*

Standard 4.6: Densità di bestiame minime e/o regimi adeguati

Ambito di applicazione: *pascolo permanente (superfici di cui alla lettera c) dell'articolo 3 comma 6 del decreto ministeriale 22 dicembre 2009 n° 30125.*

Descrizione dello standard e degli impegni

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento dell'habitat, tutte le superfici a pascolo permanente sono soggette al rispetto della densità di bestiame da pascolo per ettaro di superficie pascolata.

Intervento della Regione Siciliana

A norma dell'articolo 22 comma 1 del decreto ministeriale 22 dicembre 2009 n° 30125, tenuto conto delle condizioni del suolo, al clima, ai sistemi aziendali esistenti, a livello regionale il presente standard prevede i seguenti impegni:

- a. Il carico massimo di bestiame per ettaro di superficie pascolata non deve superare i 4 UBA/Ha e, in ogni caso, dovrà essere garantito il rispetto di eventuali prescrizioni più restrittive, mentre il carico minimo non può essere inferiore a 0,2 UBA/Ha anno;*
- b. In presenza di pascoli degradati, ai fini di un arricchimento del cotico erboso, in alternativa al pascolamento dovrà essere effettuato uno sfalcio ogni 3 anni.*

Deroghe

Nel caso di interventi agronomici e/o impegni, diversi da quelli del presente standard, ove previsti dal regolamento (CE) n. 1122/09.

OBIETTIVO 5: PROTEZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE: Proteggere le acque dall'inquinamento e dal ruscellamento e gestire l'utilizzo delle risorse idriche

NORMA 5: Misure per la protezione e la gestione delle acque

Standard 5.1: *Rispetto delle procedure di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto a autorizzazione*

Ambito di applicazione: *tutte le superfici agricole (superfici di cui alla lettera f), articolo 3 comma 6 del decreto ministeriale 22 dicembre 2009 n° 30125.*

Descrizione dello standard e degli impegni

Al fine di assicurare un minimo livello di protezione delle acque è previsto il rispetto delle procedure di autorizzazione (concessione, licenza di attingimento, ecc.) quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione a titolo gratuito od oneroso, ai sensi della normativa vigente.

Lo standard si ritiene rispettato qualora sia in corso l'iter procedurale necessario al rilascio dell'autorizzazione.

Intervento della Regione Siciliana

A norma dell'articolo 22, comma 1 del decreto ministeriale 22 dicembre 2009 n° 30125, a livello regionale lo standard prevede il rispetto dell'impegno.

Standard 5.2: *Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua*

Lo standard sarà applicato dal 1 gennaio 2012.”.

Sub-allegato 2/A DDG n. 135 del 19/02/2010 recante PRESCRIZIONI ATTUATIVE DI TUTELA DEL PAESAGGIO REGIONALE NELLE AREE SOGGETTE A VINCOLO PAESISTICO

Non si riporta il contenuto delle predette prescrizioni contenute nel presente sub-allegato in quanto non essendo state modificate si rinvia al sub-allegato 2 A del D.D.G. 191 del 21.12.2008”

5. Effetti previsti dalle modifiche

5.1. Effetti sull'attuazione del programma

5.2. Effetti sugli indicatori

La modifica non ha effetto sugli indicatori.

5.3. Nesso tra la modifica ed il Piano Strategico Nazionale

La modifica non ha nesso con il Piano Strategico Nazionale

6. Implicazioni finanziarie delle modifiche

La modifica non ha implicazioni finanziarie

Scheda di proposta di modifica approvata nel corso del CdS del 20 Aprile 2010

STATO MEMBRO: ITALIA

REGIONE: SICILIA

1. Programma: Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Sicilia C(2009) 10542 del 18 dicembre 2009

2. Base giuridica delle modifiche:

Articolo 6, paragrafo 1, lettera c) del Regolamento (CE) N. 1974/2006 e successive modifiche e integrazioni

3. Motivi ed eventuali difficoltà di attuazione che giustificano le modifiche

Paragrafo 5.2.8. Definizione di imprenditore

Misura 112 – Insediamento di giovani agricoltori

A seguito delle osservazioni pervenute dalla Commissione Europea con riferimento alla chiusura della procedura scritta 1 del 2010 inerente la decorrenza dell'inizio attività con la dichiarazione di inizio attività (DIA), si propone di adeguare il testo a quanto contenuto nella versione antecedente la suddetta procedura.

4. Descrizione delle modifiche proposte

Al paragrafo 5.2.8 “Definizione di imprenditore”, il sesto capoverso è modificato come di seguito riportato:

“L'imprenditore agricolo è tenuto a segnalare l'avvio dell'attività dell'impresa all'Agenzia delle Entrate (che provvede all'atto della presentazione della dichiarazione all'attribuzione del numero di partita IVA), ad iscriversi entro 30 giorni dalla data di effettivo inizio attività al Registro delle Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura (CCIAA) competente per territorio ed, infine, a presentare la dichiarazione aziendale all'INPS ~~mediante produzione della dichiarazione di inizio attività (DIA.)~~

Nel caso di società, l'iscrizione al Registro delle imprese dovrà essere effettuata entro 30 giorni dalla stipula dell'Atto costitutivo; qualora l'attività abbia inizio in data non coincidente con quella di iscrizione, la società è tenuta a comunicare la stessa alla CCIAA in un secondo momento.”

Misura 112 - Insediamento di Giovani Agricoltori:

al paragrafo Definizione di “insediamento” utilizzata dalla Regione, il secondo capoverso è modificato come di seguito riportato:

“L'insediamento decorre dal momento di avvio dell'attività di gestione dell'azienda, che coincide con la data di apertura della partita IVA nel rispetto delle condizioni riportate al paragrafo 5.2.8. Definizione di imprenditore.” ~~dalla data della dichiarazione inizio attività (DIA).”~~

Per le società la data di insediamento è individuata in analogia a quanto specificato al predetto paragrafo 5.2.8. Definizione di imprenditore.”

5. Effetti previsti dalle modifiche

5.1. Effetti sull'attuazione del programma

La modifica non ha effetti sull'attuazione del programma.

5.2. Effetti sugli indicatori

La modifica non ha effetti sugli indicatori.

5.3. Nesso tra la modifica ed il Piano Strategico Nazionale

La modifica non ha nesso con il Piano Strategico Nazionale.

6. Implicazioni finanziarie delle modifiche

La modifica non ha implicazioni finanziarie .

6. Implicazioni finanziarie delle modifiche

La modifica non ha implicazioni finanziarie.

Scheda di proposta di modifica approvata nel corso del CdS del 20 Aprile 2010

STATO MEMBRO: ITALIA

REGIONE: SICILIA

1. Programma: Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Sicilia
C(2009) 10542 del 18.12.2009

2. Base giuridica delle modifiche:

Articolo 6, paragrafo 1, lettera c) del Regolamento (CE) N. 1974/2006 e successive modifiche e integrazioni.

3. Motivi ed eventuali difficoltà di attuazione che giustificano le modifiche

Misura 121 – Ammodernamento delle aziende agricole

Paragrafo 10.1.2.2 Complementarità tra gli obiettivi dell’Asse 1 e le OCM

Con la modifica proposta si intende permettere ai soci produttori delle O.P. di poter utilizzare l’OCM Ortofrutta per il finanziamento di investimenti aziendali relativi alla fase di produzione, ammissibili all’OCM medesima, attraverso un criterio di demarcazione finanziaria coerente con quanto previsto dal PSN.

La spesa da ammettere per ciascun socio e per l’intera durata del programma operativo dell’O.P. non potrà superare il limite di € 30.000,00.

La normativa di riferimento per i suddetti investimenti è la seguente:

- Regolamento CE 1234/07;
- Regolamento CE 1580/07;
- D.M. 3417 del 25/09/2008 (adozione della strategia nazionale 2009-2013);
- Circolare Ministeriale n° 6152 del 24/12/2008;
- Circolare Ministeriale n° 6420 del 10/09/09.

4. Descrizione delle modifiche proposte

Misura 121 – Ammodernamento delle aziende agricole

Alla sezione **Coerenza con il primo pilastro alla** Tabella 78 – Differenziazioni tra interventi ammissibili nel PSR e nelle OCM – misura 121 il Settore Ortofrutta fresca viene modificato come di seguito riportato:

| Settore | PSR interventi ammissibili | OCM interventi ammissibili |
|-------------------|---|--|
| Ortofrutta fresca | <p><i>Aziende agricole aderenti alle OP, nella fase di produzione, sono ammissibili tutte le tipologie di intervento previste dalla misura tali investimenti non saranno finanziati dall'OCM, per progetti aventi un volume di spesa ammessa superiore a € 30.000.</i></p> <p><u>Omissis</u></p> | <p><i>I Programmi Operativi approvati a valere sulla specifica OCM interverranno per le aziende agricole aderenti alle OP e per le stesse OP, nelle fasi di produzione, ad eccezione degli interventi consentiti nell'ambito della misura 121. Aziende agricole aderenti alle OP, nella fase di produzione, sono ammissibili tutte le tipologie di intervento previste dall'OCM, per progetti fino ad un volume massimo di spesa ammessa non superiore a € 30.000 per ciascun socio della O.P. e per l'intera durata del programma operativo.</i></p> |

Al paragrafo 10.1.2.2 **Complementarietà tra gli obiettivi dell'Asse 1 e le OCM**

OCM ortofrutta Complementarietà con la misura 121 il primo trattino della lettera A) viene modificato come di seguito:

“aziende agricole aderenti alle OP, nella fase di produzione, sono ammissibili tutte le tipologie di intervento previste dalla misura; ~~tali investimenti non saranno finanziati dall'OCM.~~ per progetti aventi un volume di spesa ammessa superiore a € 30.000.”

Inoltre, il testo della lettera B) viene modificato come di seguito:

~~*“I Programmi Operativi, approvati a valere sulla specifica OCM, interverranno per le aziende agricole aderenti alle OP e per le stesse OP, nelle fasi di produzione, lavorazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, ad eccezione degli interventi consentiti nell'ambito della misura 121. Aziende agricole aderenti alle O.P. nella fase di produzione sono ammissibili tutte le tipologie di intervento previste dall'OCM, per progetti fino ad un volume massimo di spesa ammessa non superiore a € 30.000 per ciascun socio della O.P. e per l'intera durata del programma operativo.”*~~

5. Effetti previsti dalle modifiche

5.1. Effetti sull'attuazione del programma

La modifica non ha effetti sull'attuazione del programma.

5.2. Effetti sugli indicatori

La modifica non ha effetti sugli indicatori.

5.3. Nesso tra la modifica ed il Piano Strategico Nazionale

La modifica non ha nesso con il Piano Strategico Nazionale.

6. Implicazioni finanziarie delle modifiche

La modifica non ha implicazioni finanziarie .

6. Implicazioni finanziarie delle modifiche

La modifica non ha implicazioni finanziarie.

Scheda di proposta di modifica approvata nel corso del CdS del 20 Aprile 2010

STATO MEMBRO: ITALIA

REGIONE: SICILIA

1. Programma: Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Sicilia C(2009) 10542 del 18.12.2009.

2. Base giuridica delle modifiche:

Articolo 6, paragrafo 1, lettera c) del Regolamento (CE) N. 1974/2006 e successive modifiche e integrazioni.

3. Motivi ed eventuali difficoltà di attuazione che giustificano le modifiche

Paragrafo 3.1.2. Andamento dei settori Agricolo forestale e alimentare

Tabella 10 – Prodotti DOP e IGP in Sicilia - Ortofrutticoli

Paragrafo 3.2.2. Strategia di Asse – Asse 1 Miglioramento della competitività dei settori agricolo e forestale

Misura 132 – Partecipazione degli agricoltori ai sistemi di qualità alimentare

Con Regolamento (UE) N. 21/2010 della Commissione, pubblicato sulla (GUCE L 8 del 13/01/2010), è stata riconosciuta ed iscritta nel registro delle denominazioni d'origine protette DOP il Pistacchio verde di Bronte, pertanto si chiede l'aggiornamento del testo del PSR.

4. Descrizione delle modifiche proposte

Paragrafo 3.1.2. Andamento dei settori Agricolo forestale e alimentare

Dopo la tabella 9 Fabbisogni e disponibilità idriche, il 19° capoverso viene modificato come di seguito riportato:

“Infatti la Sicilia conta ~~18~~ 19 prodotti già riconosciuti (~~11~~ 12 DOP e 7 IGP), 7 prodotti in fase di riconoscimento (4 DOP, 1 IGP e 3 prodotti ai sensi del Reg. CE 1760/2000) e ~~11~~ 10 prodotti in protezione transitoria (~~7~~ 6 DOP e 4 IGP). Inoltre, si riscontrano 30 vini a denominazione (1 DOCG, 22 DOC, 7 IGT)”.

nella **Tabella 10 – Prodotti DOP e IGP in Sicilia - Ortofrutticoli**, il Pistacchio verde di Bronte DOP è descritto come DOP e non più come *in protezione transitoria*.

Paragrafo 3.2.2. Strategia di Asse – Asse 1 Miglioramento della competitività dei settori agricolo e forestale nella sezione **Promozione e sviluppo delle produzioni agricole di qualità**, al secondo capoverso dopo le parole DOP e IGP sostituire il (~~18~~) con-19 .

Misura 132 “Partecipazione degli agricoltori ai sistemi di qualità alimentare” alla sezione **Elenco dei prodotti ammissibili a finanziamento** alla Tabella **“Elenco dei sistemi di qualità riconosciuti”** alla voce 2) Prodotti DOP e IGP riconosciuti ai sensi del Regolamento CE n. 510/2006: Ortofrutticoli dopo il *“Limone Interdonato Messina...”* aggiungere *“Pistacchio Verde di Bronte (DOP) Regolamento (UE) n. 21/2010 del 12/01/2010 (GUCE L 8 del 13/01/2010)”*.

5. Effetti previsti dalle modifiche

5.1. Effetti sull'attuazione del programma

Si amplia il sostegno della misura ad un prodotto riconosciuto DOP.

5.2. Effetti sugli indicatori

La modifica non ha effetto sugli indicatori.

5.3. Nesso tra la modifica ed il Piano Strategico Nazionale

La modifica non ha nesso con il Piano Strategico Nazionale

6. Implicazioni finanziarie delle modifiche

La modifica non ha implicazioni finanziarie

Scheda di proposta di modifica approvata nel corso del CdS del 20 Aprile 2010

STATO MEMBRO: ITALIA

REGIONE: SICILIA

1. Programma: Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Sicilia
C(2009) 10542 del 18.12.2009

2. Base giuridica delle modifiche:

Articolo 6, paragrafo 1, lettera c) del Regolamento (CE) N. 1974/2006 e successive modifiche e integrazioni.

3. Motivi ed eventuali difficoltà di attuazione che giustificano le modifiche

Misura 133 – Attività di informazione e promozione

La modifica proposta consente con maggiore facilità il raggiungimento di un aumento quantitativo e di valore delle produzioni di qualità, derivante dall' unione di più soggetti rappresentativi del territorio.

4. Descrizione delle modifiche proposte

Misura 133 – Attività di informazione e promozione

Alla sezione **Definizione dei beneficiari** dopo le parole “*cooperative e loro consorzi,*” inserire il seguente testo: “*comprese le ATI e ATS*”.

5. Effetti previsti dalle modifiche

5.1. Effetti sull'attuazione del programma

La modifica non ha effetti sull'attuazione del programma.

5.2. Effetti sugli indicatori

La modifica non ha effetto sugli indicatori.

5.3. Nesso tra la modifica ed il Piano Strategico Nazionale

La modifica non ha nesso con il Piano Strategico Nazionale

6. Implicazioni finanziarie delle modifiche

La modifica non ha implicazioni finanziarie

Scheda di proposta di modifica approvata nel corso del CdS del 20 Aprile 2010

STATO MEMBRO: ITALIA

REGIONE: SICILIA

1. Programma: Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Sicilia
C(2009) 10542 del 18.12.2009

2. Base giuridica delle modifiche:

Articolo 6, paragrafo 1, lettera c) del Regolamento (CE) N. 1974/2006 e successive modifiche e integrazioni.

3. Motivi ed eventuali difficoltà di attuazione che giustificano le modifiche

Misura 132 – Partecipazione degli agricoltori ai sistemi di qualità alimentare

Misura 133 – Attività di informazione e promozione

Paragrafo 5.3.2.2 Misure finalizzate a promuovere l'utilizzo sostenibile dei terreni agricoli

Misura 214 – Pagamenti agro-ambientali Sottomisura 214/1– Adozione di metodi di produzione agricola e di gestione del territorio sostenibili

Allegato 1 PSR Sicilia 2007-2013 - Giustificazione degli aiuti per le misure di cui agli artt. 39, 43, 44, 45 del reg. (ce) n. 1698/2005

A seguito dell'emanazione del Regolamento CE 834/2007 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e del Regolamento CE 889/2008 recante le modalità di attuazione del Regolamento CE n. 834/2007 che abrogano il Regolamento CEE n. 2092/91 si propone l'aggiornamento del testo del PSR Sicilia 2007/2013.

4. Descrizione delle modifiche proposte

Misura 132 – Partecipazione degli agricoltori ai sistemi di qualità alimentare

Alla sezione **Elenco dei sistemi di qualità nazionali e comunitari ammissibili al sostegno, incluso l'elenco dei prodotti ammissibili al sostegno conformemente ai sistemi di qualità scelti** lettera A) primo trattino inserire il seguente testo *“Regolamento CE 834/2007 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il”*

Alla sezione **Elenco dei prodotti ammissibili a finanziamento** Tabella 82 prima riga modificare come segue: *“Regolamento CE n. 834/2007 (ex Regolamento CEE 2092/1991)”*.

Alla sezione **Indicazione delle Autorità ufficiali responsabili della supervisione del funzionamento dei sistemi di qualità e descrizione dei dispositivi organizzativi per la supervisione** modificare il primo punto elenco come segue *“Regolamento CE n. 834/2007 (ex Regolamento CEE 2092/1991)”*.

Alla sezione **Giustificazione dei costi fissi al secondo capoverso** dopo le parole *“...a norma del”* modificare il testo come segue *“Regolamento CE n. 834/2007 (ex Regolamento CEE 2092/1991)”*.

Misura 133 – Attività di informazione e promozione

Alla sezione **Ambito di intervento e azioni** primo punto elenco del secondo capoverso, dopo le parole *“ai sensi del”* modificare il testo come segue *“Regolamento CE n. 834/2007 (ex Regolamento CEE 2092/1991)”*,

quarto capoverso, dopo i termini *“qualità istituiti con il”* modificare il testo come di seguito riportato *“Regolamento CE n. 834/2007 (ex Regolamento CEE 2092/1991)”*.

Misura 214 - Azione 214/1B. Agricoltura e zootecnia biologica

Alla sezione **Beneficiari** primo capoverso dopo le parole “*ai sensi*” modificare il testo come di seguito riportato “*del degli articoli 27 e 28 del Regolamento CE n. 834/2007 (ex Regolamento CEE 2092/1991),*” alla fine eliminare il termine “*riconosciuto*” ed inserire il seguente testo: “*autorizzato ed accreditato*”,

alla sezione **Condizioni ed obblighi per l'adesione all'impegno** alla fine del quarto capoverso modificare il testo come di seguito “*dal dai Regolamenti CE 834/2007 (ex Regolamento CEE 2092/1991) e 889/2008 e successive modifiche ed integrazioni.*”

al quinto capoverso dopo le parole: “*ai sensi del*” modificare il testo come di seguito riportato: “*ai sensi dei Regolamenti CE n. 834/2007 (ex Regolamento CEE n. 2092/1991) e Regolamento CE n. 1804/1999 e 889/2008 e successive modifiche e integrazioni.*”

alla fine dell'ottavo capoverso modificare il seguente testo come di seguito : “*del Regolamento CE n. 1804/1999 n. 834/2007 e successive modifiche ed integrazioni.*”

eliminare il decimo e l'undicesimo capoverso “*Per il calcolo delle UBA si farà riferimento all'allegato VII del Regolamento CEE n. 1804/1999 e successivi.*”

~~*La gestione delle deiezioni zootecniche dovrà essere conforme a quanto previsto dal par. 7 dell'allegato I del Regolamento CEE n. 2092/1991, nonché al Decreto Legislativo 7 aprile 2006 e al decreto regionale.*~~

ed inserire il seguente testo: “*Per il calcolo del carico massimo delle UBA si fa riferimento all'art. 15 del Regolamento CE n. 889/2008 interessando l'intera SAU aziendale secondo i parametri presenti nella domanda.*”

Tale carico UBA sarà preso in riferimento per il calcolo dello spargimento delle deiezioni nella superficie aziendale, ai fini del rispetto dei 170 kg/ha di azoto.

Ai fini del calcolo del carico minimo di UBA sarà presa in considerazione solamente la SAU aziendale interessata da foraggiere e pascoli.

Si precisa che nel caso di densità di bestiame inferiore a 0,5 UBA/ha il metodo di zootecnia biologica dovrà essere applicato senza percepire alcun premio per l'attività di allevamento.

Le superfici e le UBA, eventualmente acquisite dall'azienda nel corso dell'impegno, dovranno essere obbligatoriamente assoggettate al regime dell'agricoltura biologica conformemente ai succitati Regolamenti. Per le predette superfici non sarà riconosciuto il premio”.

Alla fine del dodicesimo capoverso inserire il seguente capoverso:

“L'aggiornamento dovrà essere inserito obbligatoriamente nella domanda annuale di pagamento.”

Al diciassettesimo capoverso al secondo periodo, dopo le parole “*Il piano di concimazione deve essere coerente con quanto previsto dal*” modificare il testo come di seguito “*Regolamento CE n. 834/2007 (ex Reg. CEE n. 2092\1991)*”;

Alla sezione **Entità e intensità dell'aiuto** al terzo capoverso, dopo le parole “*notifica di attività con metodo biologico*” modificare il testo come di seguito riportato: “*ai sensi dell'art. 28 del Regolamento CE n. 834/2007 (ex art. 8 Reg. CEE 2092/1991)*”,

alla fine del terzo capoverso inserire il seguente capoverso:

“Si precisa che il premio relativo alla fase di “Introduzione” sarà, pertanto, corrisposto esclusivamente alle aziende che non hanno mai praticato le coltivazioni e la zootecnia biologica ed alle aziende che non hanno completato il periodo dei tre anni dalla prima notifica. “

Allegato 1 PSR Sicilia 2007-2013 - Giustificazione degli aiuti per le misure di cui agli artt. 38, 39, 43, 44, 45 del reg. (ce) n. 1698/2005

Paragrafo 2.2.2.1.3. Obblighi derivanti dall'applicazione delle azioni tabelle sinottiche e calcolo dei premi

Alla sezione **Azione 214/1A “ Metodi di gestione dell'azienda agricola ecosostenibili”** terzo punto elenco **Difesa e controllo delle infestanti** sesto capoverso dopo le parole: “*i prodotti*

fitosanitari approvati dal” modificare il testo come segue: “*ai sensi del Reg. (CE) n. 834/2007 e s.m.i. (ex Reg. CEE 2092\1991).*”

Alla sezione **Azione 214/1B “Agricoltura e zootecnia biologica”** primo punto elenco **Condizione dell’azienda con il metodo biologico** modificare il testo come segue: “*ai sensi del Reg. (CE) n. 834/2007 e s.m.i. (ex Reg. CEE 2092\1991)*”;

quarto punto elenco **Adempimenti di gestione aziendale** dopo le parole “*Registri Aziendali previsti dal*” modificare il testo come di seguito: “*Regolamento CE 834/2007 e s.m.i. (ex Reg. CEE 2092\91).*”

Nota esplicativa alla fine del primo, secondo e terzo capoverso modificate il testo come segue: “*Reg. CE 834/2007 e s.m.i. (ex Reg. CEE 2092\1991).*”

5. Effetti previsti dalle modifiche

5.1. Effetti sull’attuazione del programma

La modifica non ha effetti sull’attuazione del programma

5.2. Effetti sugli indicatori

La modifica non ha effetto sugli indicatori.

5.3. Nesso tra la modifica ed il Piano Strategico Nazionale

La modifica non ha nesso con il Piano Strategico Nazionale

6. Implicazioni finanziarie delle modifiche

La modifica non ha implicazioni finanziarie

Scheda di proposta di modifica approvata nel corso del CdS del 20 Aprile 2010

STATO MEMBRO: ITALIA

REGIONE: SICILIA

1. Programma: Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Sicilia C(2009) 10542 del 18.12.2009

2. Base giuridica delle modifiche:

Articolo 6, paragrafo 1, lettera c) del Regolamento (CE) N. 1974/2006 e successive modifiche e integrazioni.

3. Motivi ed eventuali difficoltà di attuazione che giustificano le modifiche

Misura 214 – Pagamenti agro-ambientali Sottomisura 214/1– Adozione di metodi di produzione agricola e di gestione del territorio sostenibili

Ai fini di permettere agli imprenditori agricoli di gestire con maggiore flessibilità il piano colturale annuale si propone di modificare l'applicazione del sovescio e della rotazione prevista dalle azioni. Tale modifica non pregiudica gli impegni né altera la finalità di prevenire il declino del contenuto della sostanza organica del suolo e non comporta modifiche nel calcolo della giustificazione del premio.

4. Descrizione delle modifiche proposte

Azione 214/1A – Metodi di gestione dell'azienda agricola ecosostenibili, alla sezione **Condizioni ed obblighi per l'adesione all'impegno** alla voce Seminativi Terreni in pendio, modificare il secondo punto elenco come segue:

- *“applicazione di un sovescio di leguminose a cadenza minima triennale o applicazione di una rotazione che preveda due anni di ~~prato di leguminose~~, anche non consecutivi, ogni 5 anni di una coltura di leguminose; e l'esclusione della ~~pratica del ringrano~~,*
- *esclusione della pratica del ringrano; ”*

alla voce Terreni pianeggianti modificare il secondo punto elenco come segue:

- *“applicazione di un sovescio di leguminose a cadenza minima triennale o applicazione di una rotazione che preveda almeno due anni, di ~~prato di leguminose~~ anche non consecutivi ogni 5 anni, di una coltura di leguminose entro il periodo dell'impegno; e l'~~esclusione della pratica del ringrano~~,*
- *esclusione della pratica del ringrano; ”*

Sottomisura 214/1– Adozione di metodi di produzione agricola e di gestione del territorio sostenibili

Azione 214/1B. Agricoltura e zootecnia biologica

Alla sezione **Condizioni ed obblighi per l'adesione all'impegno** alla voce Seminativi Terreni in pendio, modificare il terzo punto elenco come segue:

- *applicazione di un sovescio di leguminose a cadenza minima triennale o applicazione di una rotazione che preveda due anni di ~~prato di leguminose~~ anche non consecutivi ogni 5 anni di una coltura di leguminose; e l'esclusione della ~~pratica del ringrano~~;*
- *esclusione della pratica del ringrano; ”*

alla voce Terreni pianeggianti modificare il secondo punto elenco come segue:

- *applicazione di un sovescio di leguminose a cadenza minima triennale o applicazione di una rotazione che preveda due anni ~~di prato di leguminose~~ anche non consecutivi ogni 5 anni di una coltura di leguminose; e l'esclusione della pratica del ringrano;*
- *esclusione della pratica del ringrano; ”*

Allegato 1 PSR Sicilia 2007-2013 - Giustificazione degli aiuti per le misure di cui agli artt. 38, 39, 43, 44, 45 del reg. (ce) n. 1698/2005

Paragrafo 2.2.2.1.3. Obblighi derivanti dall'applicazione delle azioni tabelle sinottiche e calcolo dei premi alla sezione Azione 214/1A “ **Metodi di gestione dell'azienda agricola ecosostenibili**” al punto elenco Gestione del suolo alla voce Seminativi Terreni in pendio modificare il terzo punto elenco come segue:

- d) *applicazione di un sovescio di leguminose a cadenza minima triennale o applicazione di una rotazione che preveda due anni ~~di prato di leguminose~~, anche non consecutivi ogni 5 anni, di una coltura di leguminose e l'esclusione della pratica del ringrano;*
- e) *esclusione della pratica del ringrano;*

alla voce Terreni pianeggianti modificare il secondo punto elenco come segue:

- f) *applicazione di un sovescio di leguminose a cadenza minima triennale o applicazione di una rotazione che preveda almeno due anni ~~di prato di leguminose~~, anche non consecutivi ogni 5 anni, di una coltura di leguminose entro il periodo dell'impegno; e l'esclusione della pratica del ringrano;*
- g) *esclusione della pratica del ringrano;*

Azione 214/1B “Agricoltura e zootecnia biologica” al terzo punto elenco Gestione del suolo alla voce Seminativi Terreni in pendio modificare il terzo punto elenco come segue:

- h) *“applicazione di un sovescio di leguminose a cadenza minima triennale o applicazione di una rotazione che preveda due anni ~~di prato di leguminose~~ , anche non consecutivi ogni 5 ~~6~~ anni, di una coltura di leguminose ~~esclusione della pratica del ringrano;~~*
- i) *esclusione della pratica del ringrano;*

alla voce Terreni pianeggianti modificare il secondo punto elenco come segue:

- j) *“applicazione di un sovescio di leguminose a cadenza minima triennale o applicazione di una rotazione che preveda almeno due anni ~~di prato di leguminose~~ , anche non consecutivi ogni 5 anni, di una coltura di leguminose entro il periodo dell'impegno ~~di prato di leguminose~~ ;”*
- k) *esclusione della pratica del ringrano*

5. Effetti previsti dalle modifiche

5.1. Effetti sull'attuazione del programma

La modifica non ha effetti sull'attuazione del programma

5.2. Effetti sugli indicatori

La modifica non ha effetto sugli indicatori.

5.3. Nesso tra la modifica ed il Piano Strategico Nazionale

La modifica non ha nesso con il Piano Strategico Nazionale

6. Implicazioni finanziarie delle modifiche
La modifica non ha implicazioni finanziarie

Modifica n.9

Scheda di proposta di modifica approvata nel corso del CdS del 20 Aprile 2010

STATO MEMBRO: ITALIA

REGIONE: SICILIA

1. Programma: Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Sicilia C(2009) 10542 del 18.12.2009

2. Base giuridica delle modifiche:

Articolo 6, paragrafo 1, lettera c) del Regolamento (CE) N. 1974/2006 e successive modifiche e integrazioni.

3. Motivi ed eventuali difficoltà di attuazione che giustificano le modifiche

Misura 214 – Pagamenti agro-ambientali - Sottomisura 214/1– Adozione di metodi di produzione agricola e di gestione del territorio sostenibili Azione B 214/1/B Agricoltura e zootecnia biologica.

Allegato 1 PSR Sicilia 2007-2013 - Giustificazione degli aiuti per le misure di cui agli artt. 38, 39, 43, 44, 45 del reg. (ce) n. 1698/2005

Il pascolo per le aziende biologiche zootecniche è un elemento di fondamentale importanza sia per quel che riguarda la limitazione nell'uso di fattori di produzione esterni all'azienda biologica, che per il positivo effetto sulla tutela del benessere degli animali che, ancora, per la valorizzazione delle razze caratterizzate dalla rusticità quali quelle prevalentemente allevate dalle aziende biologiche in ambito regionale.

In prima applicazione della Misura 214 azione 214/1B, è stato evidenziato che numerose aziende zootecniche biologiche che praticavano in prevalenza l'allevamento brado/semibrado sono state penalizzate, in quanto l'aiuto delle foraggere con l'allevamento zootecnico interessava per le medesime aziende una estensione molto limitata della superficie, configurandosi una disparità di trattamento fra i beneficiari che conducono prevalentemente superfici a foraggere rispetto a quelle a pascolo.

Per quanto sopra esposto, si propone l'inserimento del pascolo con allevamento zootecnico fra le colture a premio.

La presenza del Frassino da manna negli attuali areali di coltivazione (es. Pollina e Castelbuono) riveste estremo interesse in quanto rappresenta una coltura da reddito in un ambiente dove talvolta è difficile impiantare altre colture arboree economicamente competitive, infatti, il frassino da manna è coltivato prevalentemente in coltura promiscua, quest'ultima praticata per lo più in consociazione con l'olivo, e da recenti indagini risulta una superficie effettivamente coltivata per l'estrazione della manna, di circa 250 ettari. Inoltre non è da sottovalutare l'efficace azione antierosiva che il Frassino svolge, col suo apparato radicale capace di raggiungere notevole profondità, nei territori di coltivazione caratterizzati da pendenze eccessive.

Attualmente nei suddetti areali di coltivazione le aziende agricole che aderiscono alla azione 214/1B agricoltura biologica, conducono anche limitate superfici a frassino applicando il metodo biologico e rinunciando ad alcune pratiche colturali, quali il diserbo, la fertilizzazione chimica ed eventuali trattamenti fitosanitari, senza ricevere specifica premialità. Tale premialità è già prevista per altre colture marginali quali carrubo, noce, mandorlo, e pistacchio, pertanto per evitare disparità

di trattamento fra i beneficiari si ritiene opportuno riconoscere un premio che compensa gli impegni aggiuntivi previsti dall'azione 214/1B (es. piano di concimazione, sovescio, ecc.).

Dal calcolo giustificato l'importo del premio risulta pari a 500 € per il Mantenimento e a 540 € per la Introduzione.

4. Descrizione delle modifiche proposte

Misura 214 – Pagamenti agro-ambientali - Sottomisura 214/1– Adozione di metodi di produzione agricola e di gestione del territorio sostenibili Azione B 214/1/B Agricoltura e zootecnia biologica alla sezione **Condizioni ed obblighi per l'adesione all'impegno** eliminare il settimo capoverso:

~~“Inoltre, sono esclusi dagli aiuti i pascoli anche in presenza di attività zootecnica.”~~

Il nono capoverso viene modificato come di seguito riportato:

~~“Riguardo le aziende cerealicole-zootecniche il Il carico di bestiame deve essere non inferiore a compreso tra 0,5 UBA e non superiore a 2,0 UBA per ettaro.”~~

Al sedicesimo capoverso dopo le parole “dovrà essere rispettato” inserire il seguente testo “, per tutte le colture ad esclusione delle superfici a pascolo”,

Alla Sezione **Entità e intensità dell'aiuto:**

alla **tabella 96 Entità dell'aiuto per categoria di coltura/raggruppamento colturale (azione 214/1B)**

dopo la riga :

| | | |
|--|-----|-----|
| <i>Colture foraggere con allevamento zootecnico 2 UBA/ha</i> | 370 | 340 |
|--|-----|-----|

inserire le seguenti righe:

| | | |
|--|-----|-----|
| <i>Pascoli con allevamento zootecnico 2 UBA/ha</i> | 220 | 220 |
| <i>Frassino da manna</i> | 540 | 500 |

alla fine del terzo capoverso inserire il seguente testo:

“Il premio relativo alla fase di “Introduzione” sarà, pertanto, corrisposto esclusivamente alle aziende che non hanno mai praticato le coltivazioni e la zootecnia biologica ed alle aziende che non hanno completato il periodo dei tre anni dalla prima notifica.”

Allegato 1 PSR Sicilia 2007-2013 - Giustificazione degli aiuti per le misure di cui agli artt. 38, 39, 43, 44, 45 del reg. (ce) n. 1698/2005

Al Paragrafo 2.2.2.1. dopo la tabella di calcolo del premio relativo all'**Azione 214/1/B Agricoltura biologica Mandorlo, noce, nocciolo, pistacchio, carrubo** inserire la tabella relativa al Frassino da manna:

Azione 214/1/B Agricoltura biologica

| Frassino da manna | Impegni | Baseline | Conversione | Differenziale | Mantenimento | Differenziale |
|--|----------------|-----------------|--------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| Spese specifiche | | 981,00 | 1.305,00 | 324,00 | 1.305,00 | 324,00 |
| fertilizzazione | A | 81,00 | 235,00 | 154,00 | 235,00 | 154,00 |
| difesa fitosanitaria | B | 25,00 | 75,00 | 50,00 | 75,00 | 50,00 |
| noleggio macchine - attrezzature e/o lavorazioni | C | 875,00 | 920,00 | 45,00 | 920,00 | 45,00 |
| Costi dell'operazione | 4 | - | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 |
| Produzione lorda (al netto dei premi) | A B | 9.000,00 | 8.780,00 | - 220,00 | 8.820,00 | - 180,00 |
| Margine lordo | | 8.019,00 | 7.475,00 | - 544,00 | 7.515,00 | - 504,00 |
| Mancato reddito | | | 544,00 | | 504,00 | |
| Premio | | | 540,00 | | 500,00 | |

Al Paragrafo 2.2.2.2. Allevamenti dopo la tabella di calcolo del premio relativo all'**Azione 214/1/B Zootecnia biologica** inserire la tabella **Azione 214/1/B Zootecnia biologica** relativa al Pascolo con allevamento zootecnico biologico :

Azione 214/1/B Zootecnia biologica

| Pascolo con allevamento zootecnico biologico | Impegni | Baseline | Biologico | Differenziale |
|--|----------------|-----------------|------------------|----------------------|
| Spese specifiche foraggera (a) | | 35,02 | 35,02 | 0,00 |
| Spese specifiche allevamento 2UBA/ha (b) | | 1.123,76 | 1.311,64 | 187,88 |
| Costi di adesione (c) | | - | 35,00 | 35,00 |
| Spesa complessiva (a+b+c) (S) | | 1.158,78 | 1.381,66 | -222,88 |
| Produzione lorda pascolo (d) | | 229,99 | 229,99 | 0,00 |
| Produzione lorda 2 UBA (e) | | 950,80 | 950,80 | 0,00 |
| Produzione lorda 2 UBA + pascolo (d+e) (P) | | 1.180,79 | 1.180,79 | 0,00 |
| Margine lordo pascolo + allevamento 2UBA/ha (P-S) | | | -200,87 | -222,88 |
| Mancato reddito | | | 222,88 | |

Premio 220/ha

Note esplicative

Il calcolo del premio si basa esclusivamente sul differenziale di reddito derivante dall'allevamento zootecnico biologico, come già giustificato precedentemente mentre per quanto riguarda il pascolo non vengono calcolate differenze fra costi e PLV tra baseline e coltura biologica.

5. Effetti previsti dalle modifiche

5.1. Effetti sull'attuazione del programma

Migliore attuazione

5.2. Effetti sugli indicatori

La modifica non ha effetto sugli indicatori.

5.3. Nesso tra la modifica ed il Piano Strategico Nazionale

La modifica non ha nesso con il Piano Strategico Nazionale

6. Implicazioni finanziarie delle modifiche

La modifica non ha implicazioni finanziarie

Scheda di proposta di modifica approvata nel corso del CdS del 20 Aprile 2010

STATO MEMBRO: ITALIA

REGIONE: SICILIA

1. Programma: Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Sicilia C(2009) 10542 del 18.12.2009

2. Base giuridica delle modifiche:

Articolo 6, paragrafo 1, lettera c) del Regolamento (CE) N. 1974/2006 e successive modifiche e integrazioni.

3. Motivi ed eventuali difficoltà di attuazione che giustificano le modifiche

Misura 214 - Pagamenti Agroambientali

A seguito dell'entrata in vigore dell'art. 68 del Regolamento (CE) 73/2009 che sostituisce l'art. 69 del regolamento (CE) 1782/2003 si propone l'adeguamento del testo del PSR relativamente agli aspetti inerenti la cumulabilità con i premi agro-ambientali a decorrere dal 01/01/2010.

4. Descrizione delle modifiche proposte

Misura 214 – Pagamenti Agroambientali, alla sezione Cumulabilità dei premi

alla fine del secondo capoverso inserire il seguente testo:

“Si precisa che a decorrere dall'01.01.2010, in attuazione alle norme di applicazione dell'articolo 68 del regolamento (CE) 73/2009 l'Amministrazione regionale non intende attivare l'azione 214/1 C.”

Alla fine del primo periodo del terzo capoverso il testo viene modificato ed integrato come di seguito riportato:

“A decorrere dal 1 gennaio 2010 il predetto art. 69 del Reg. (CE) n. 1782/03 è sostituito dall'art. 68 del Reg. (CE) n. 73/2009 in attuazione al suddetto articolo 68, la cumulabilità dei premi viene applicata secondo i seguenti criteri:

Azioni 214\1A e 214\1B;

- per i seminativi, la cumulabilità del premio è ammissibile con il premio erogato con l'art. 68 del Reg. (CE) 73\2009 relativamente ai pagamenti in favore degli agricoltori che attuano tecniche di avvicendamento, in quanto nel calcolo dell'aiuto non sono stati considerati i costi relativi all'adozione dell'avvicendamento ed, inoltre, la sommatoria dei premi non supera i massimali stabiliti dal Reg. (CE) 1698\2005;

- per l'olivo, i premi si possono cumulare in quanto i costi di certificazione non vengono presi in considerazione nel calcolo del premio dell'agricoltura biologica;

- per le aziende zootecniche, il premio agroambientale, relativo alle foraggere ed ai pascoli con allevamento biologico, è cumulabile in quanto l'impegno agroambientale non prevede una riduzione del carico di bestiame;

Azioni 214\1D

per i bovini, il premio non è cumulabile con quello concesso ai sensi dell'art. 68 del predetto regolamento relativamente alle vacche nutrici.

Il controllo incrociato verrà effettuato a cura dell'organismo pagatore.”

Sottomisura 214/1– Adozione di metodi di produzione agricola e di gestione del territorio sostenibili

Azione 214/1A – Metodi di gestione dell’azienda agricola ecosostenibili, alla sezione **Coerenza con il primo pilastro della PAC** modificare il secondo capoverso come segue:

~~“Dal 1/1/2010 il sopracitato articolo 69 sarà sostituito dall’applicazione dell’art. 68 Reg Ce n. 73/2009. Poiché sostanzialmente si prevede egualmente una rotazione tra cereali con una leguminosa da granella e/o coltura oleaginosa, così come previsto DM nazionale di attuazione, nulla è modificato in tema di demarcazione in quanto non vi sono sovracompensazioni con la presente azione. Si rimanda al capitolo 10 per l’approfondimento relativo:~~

“A decorrere dal 01\01\2010, in attuazione dell’art. 68 Reg CE n. 73/2009 per i seminativi, la cumulabilità del premio è ammissibile con il premio erogato con l’art. 68 del Reg. (CE) 73\2009 relativamente ai pagamenti in favore degli agricoltori che attuano tecniche di avvicendamento, in quanto nel calcolo dell’aiuto non sono stati considerati i costi relativi all’adozione dell’avvicendamento ed, inoltre, la sommatoria dei premi non supera i massimali stabiliti dal Reg. (CE) 1698\2005.”

Azione 214/1B. Agricoltura e zootecnia biologica alla sezione **Coerenza con il primo pilastro della PAC** eliminare il terzo e quarto capoverso:

~~Dal 1/1/2010 il sopracitato articolo 69 sarà sostituito dall’applicazione dell’art. 68 Reg Ce n. 73/2009. Si rimanda al capitolo 10 per l’approfondimento relativo.~~

~~Il controllo incrociato verrà effettuato a cura dell’organismo pagatore.”~~

ed inserire il seguente:

“A decorrere dal 01\01\2010, in attuazione dell’art. 68 Regolamento CE n. 73/2009, la cumulabilità dei premi viene applicata secondo i seguenti criteri:

- per i seminativi, la cumulabilità del premio è ammissibile con il premio erogato con l’art. 68 del Reg. (CE) 73\2009 relativamente ai pagamenti in favore degli agricoltori che attuano tecniche di avvicendamento, in quanto nel calcolo dell’aiuto non sono stati considerati i costi relativi all’adozione dell’avvicendamento ed, inoltre, la sommatoria dei premi non supera i massimali stabiliti dal Reg. (CE) 1698\2005;*
- per l’olivo, i premi si possono cumulare in quanto i costi di certificazione non vengono presi in considerazione nel calcolo del premio dell’agricoltura biologica;*
- per le aziende zootecniche, il premio agroambientale, relativo alle foraggere ed ai pascoli con allevamento biologico, è cumulabile in quanto l’impegno agroambientale non prevede una riduzione del carico di bestiame.”*

Azione 214/1C Adozione di avvicendamenti culturali per il miglioramento della struttura del suolo alla sezione **Coerenza con il primo pilastro della PAC** il terzo capoverso viene così modificato

~~“ Dal 1/1/2010 il sopracitato articolo 69 sarà sostituito dall’applicazione dell’art. 68 Reg Ce n. 73/2009. Si rimanda al capitolo 10 per l’approfondimento relativo-in attuazione alle norme di applicazione dell’articolo 68 del regolamento (CE) 73/2009 l’Amministrazione regionale non attuerà la presente azione”~~

Azione 214/1D – Allevamento di razze autoctone a rischio di estinzione o di abbandono alla sezione **Coerenza con il primo pilastro della PAC** il secondo capoverso viene così modificato

~~“Dal 1/1/2010 il sopracitato articolo 69 sarà sostituito dall’applicazione dell’art. 68 Reg Ce n. 73/2009. Si rimanda al capitolo 10 per l’approfondimento relativo.”~~ *A decorrere dal 01\01\2010, in attuazione dell’art. 68 Regolamento CE n. 73/2009 per i bovini, il premio non è cumulabile con quello concesso ai sensi dell’art. 68 del predetto regolamento relativamente alle vacche nutrici. Il controllo incrociato verrà effettuato a cura dell’Organismo pagatore.”*

5. Effetti previsti dalle modifiche

5.1. Effetti sull'attuazione del programma

La modifica non ha effetti sull'attuazione del programma

5.2. Effetti sugli indicatori

La modifica non ha effetto sugli indicatori.

5.3. Nesso tra la modifica ed il Piano Strategico Nazionale

La modifica non ha nesso con il Piano Strategico Nazionale

6. Implicazioni finanziarie delle modifiche

La modifica non ha implicazioni finanziarie

Scheda di proposta di modifica approvata nel corso del CdS del 20 Aprile 2010

STATO MEMBRO: ITALIA

REGIONE: SICILIA

1. Programma: Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Sicilia
C(2009) 10542 del 18.12.2009

2. Base giuridica delle modifiche:

Articolo 6, paragrafo 1, lettera c) del Regolamento (CE) N. 1974/2006 e successive modifiche e integrazioni.

3. Motivi ed eventuali difficoltà di attuazione che giustificano le modifiche

Misura 216 “investimenti non produttivi in aziende agricole”

Si propone la modifica in argomento per eliminare un refuso.

4. Descrizione delle modifiche proposte

Misura 216 “investimenti non produttivi in aziende agricole”

Sezione **Azioni** dopo il punto elenco 216/B “Investimenti aziendali di valorizzazione dell’area di pubblica utilità per la pubblica fruizione” eliminare il seguente testo: “~~216/B/1”Interventi per la biodiversità”~~”

5. Effetti previsti dalle modifiche

5.1. Effetti sull'attuazione del programma

La modifica non ha effetti sull’attuazione del programma

5.2. Effetti sugli indicatori

La modifica non ha effetto sugli indicatori.

5.3. Nesso tra la modifica ed il Piano Strategico Nazionale

La modifica non ha nesso con il Piano Strategico Nazionale

6. Implicazioni finanziarie delle modifiche

La modifica non ha implicazioni finanziarie

Scheda di proposta di modifica approvata nel corso del CdS del 20 Aprile 2010

STATO MEMBRO: ITALIA

REGIONE: SICILIA

1. Programma: Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Sicilia
C(2009) 10542 del 18.12.2009

2. Base giuridica delle modifiche:

Articolo 6, paragrafo 1, lettera c) del Regolamento (CE) N. 1974/2006 e successive modifiche e integrazioni.

3. Motivi ed eventuali difficoltà di attuazione che giustificano le modifiche:

Misura 226 – Entità del Sostegno

Capitolo 9 - Elementi necessari alla valutazione ai sensi delle norme sulla concorrenza ed elenco dei regimi di aiuto autorizzati a norma degli articoli 87, 88 e 89 del trattato che saranno utilizzati per l'attuazione del Programma [Articolo 16, lettera g), del Reg . (CE) n. 1698/2005]

A seguito della Decisione C(2010)2 del 05/01/2010 di approvazione del regime di aiuto a sostegno della misura 226 si propone di eliminare il riferimento al regime de minimis e al Quadro di riferimento temporaneo comunitario, infatti la misura sarà attuata conformemente al regime di aiuto approvato dalla CE con la predetta decisione.

4. Descrizione delle modifiche proposte

Misura 226 – Entità del Sostegno: il 2° e il 3° capoverso vengono eliminati *Nelle more dell'approvazione da parte dei Servizi Comunitari del regime di aiuto previsto dalla presente misura, notificato in seguito all'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1175/2008 (aiuto N 481/2009), il sostegno è concesso ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di importanza minore (de minimis). In tal caso l'importo complessivo dell'aiuto concesso ad una medesima impresa non può superare i 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari con un'intensità di aiuto pari al 100% delle spese ammissibili.*

Sino al 31/12/2010, il sostegno potrà essere concesso ai sensi dell'articolo 3 del D.P.C.M. 3 giugno 2009 in applicazione della Comunicazione della CE Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica – 2009 C 16/01, approvato con Decisione CE C(2009) 4277 del 28/05/2009 (aiuto N 248/2009). In tal caso, l'aiuto concesso ad un medesima impresa, non potrà superare i 500.000 euro nel triennio dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2010 con un'intensità di aiuto pari al 100% delle spese ammissibili. e sostituiti dal seguente testo: “La misura sarà attuata conformemente a quanto previsto dalla decisione C(2010)2 del 05/01/2010 di approvazione del regime di aiuto n. N 481/2009.”.

Capitolo 9. Elementi necessari alla valutazione ai sensi delle norme sulla concorrenza ed elenco dei regimi di aiuto autorizzati a norma degli articoli 87, 88 e 89 del trattato che saranno utilizzati per l'attuazione del Programma [Articolo 16, lettera g), del Reg . (CE) n. 1698/2005]

Nella Tabella di cui al punto B la riga della misura 226

| | | | |
|-----|--|--|---------------------------------|
| 226 | Ricostituzione del potenziale forestale ed introduzione di interventi preventivi | Reg. (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore (de minimis), pubblicato sulla GUUE L 379 del 28 dicembre 2006 Aiuto n. N 248/2009 — Decisione CE C(2009) 4277 del 28/05/2009 Comunicazione della CE — Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica — 2009 C 16/01 pubblicata nella GUUE C 16 del 22/01/2009 Articolo 3 del D.P.C.M. del 3 giugno 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 9 giugno 2009 | 2008/2013 Fino al 31/12/2010 |
|-----|--|--|---------------------------------|

viene sostituita dalla seguente riga:

| | | | |
|-----|---|---|-----------|
| 226 | <i>Ricostituzione del potenziale forestale ed introduzione di interventi preventivi</i> | <i>Aiuto n. N 481/2009 - decisione CE C(2010)2 del 05/01/2010</i> | 2008/2013 |
|-----|---|---|-----------|

5. Effetti previsti dalle modifiche

5.1. Effetti sull'attuazione del programma

La modifica non ha effetti sull'attuazione del programma

5.2. Effetti sugli indicatori

La modifica non ha effetto sugli indicatori.

5.3. Nesso tra la modifica ed il Piano Strategico Nazionale

La modifica non ha nesso con il Piano Strategico Nazionale

6. Implicazioni finanziarie delle modifiche

La modifica non ha implicazioni finanziarie

Scheda di proposta di modifica approvata nel corso del CdS del 20 Aprile 2010

STATO MEMBRO: ITALIA

REGIONE: SICILIA

1. Programma: Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Sicilia
C(2009) 10542 del 18.12.2009

2. Base giuridica delle modifiche:

Articolo 6, paragrafo 1, lettera c) del Regolamento (CE) N. 1974/2006 e successive modifiche e integrazioni.

3. Motivi ed eventuali difficoltà di attuazione che giustificano le modifiche

Misura 311 - Diversificazione verso attività non agricole

La l.r. n. 3 del 26/2/2010, in materia di agriturismo, che ha recepito la Legge Nazionale n. 96/2006, dà ampio risalto alle iniziative di promozione e valorizzazione dei servizi offerti dalle aziende agrituristiche regionali. Tale orientamento è ribadito anche dal piano regionale agrituristico approvato dalla Giunta regionale. Ne deriva la necessità, già avvertita da tempo, di ampliare le tipologie d'intervento ammissibili previste dalla misura 311/A, inserendo la possibilità di realizzare azioni promozionali e pubblicitarie a cura di consorzi o associazioni di aziende agrituristiche, autorizzate e classificate dall'Amministrazione Regionale, secondo la normativa vigente.

Viene, inoltre, proposta un'ulteriore opzione per i materiali costruttivi dei bungalow degli agriturismo, in coerenza con quanto previsto dalla Legge Regionale sopra precisata.

4. Descrizione delle modifiche proposte

Azione A - Agriturismo

Sezione **Ambito di intervento e azioni** inserire alla fine del secondo capoverso quanto segue: *“Le azioni promozionali e di comunicazione riguarderanno anche itinerari esterni alle aziende ed iniziative nelle macroaree B, C e D.”*

Sezione **Localizzazione degli interventi** inserire alla fine del primo capoverso il seguente testo

“Gli interventi a carattere promozionale e di comunicazione riguarderanno aziende agrituristiche già operanti nelle macroaree B, C e D. “

Sezione **Descrizione della misura** inserire:

alla lettera g) dopo le parole *“bungalow in legno”* quanto segue *“o materiale a ridotto impatto ambientale,”*

alla fine dell'elenco puntato il seguente testo:

“i) investimenti per la promozione e la comunicazione, anche su web, dei servizi offerti dall'azienda agrituristica compreso l'acquisto di software specifici per consentire la teleprenotazione e l'integrazione attiva con l'utenza. Tali interventi sono ammissibili esclusivamente in connessione con gli investimenti di cui ai punti precedenti.”

5. Effetti previsti dalle modifiche

5.1. Effetti sull'attuazione del programma

La modifica non ha effetti sull'attuazione del programma

5.2. Effetti sugli indicatori

La modifica non ha effetto sugli indicatori.

5.3. Nesso tra la modifica ed il Piano Strategico Nazionale

La modifica non ha nesso con il Piano Strategico Nazionale

6. Implicazioni finanziarie delle modifiche

La modifica non ha implicazioni finanziarie

Scheda di proposta di modifica approvata nel corso del CdS del 20 Aprile 2010

STATO MEMBRO: ITALIA

REGIONE: SICILIA

1. Programma: Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Sicilia
C(2009) 10542 del 18.12.2009

2. Base giuridica delle modifiche:

Articolo 6, paragrafo 1, lettera c) del Regolamento (CE) N. 1974/2006 e successive modifiche e integrazioni.

3. Motivi ed eventuali difficoltà di attuazione che giustificano le modifiche

Misura 121 - Ammodernamento delle aziende agricole

Misura 123 - Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali

Misura 311 - Diversificazione verso attività non agricole

Misura 312 – Sostegno alla creazione ed allo sviluppo di micro-imprese

Misura 321 – Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale

Per quanto attiene gli investimenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili in agricoltura, si propone di prevedere, nell'ambito delle misure 121, 123, 311, 312 e 321 (e quindi nei rispettivi bandi), la possibilità di rendere cumulabili gli aiuti previsti dal Programma con le incentivazioni statali vigenti, nel rispetto dei livelli contributivi massimi concedibili e delle diverse modalità di agevolazione.

4. Descrizione delle modifiche proposte

Misura 121 - Ammodernamento delle aziende agricole

Alla sezione **Intensità degli aiuti**, alla fine del secondo capoverso, inserire il testo di seguito riportato:

“Per gli investimenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, qualora il beneficiario intenda richiedere l'accesso alle incentivazioni nazionali relative alla produzione di energia proveniente da fonti rinnovabili, dovrà essere assicurato il rispetto e la conformità della normativa vigente in materia, con particolare riferimento ai livelli contributivi concedibili per la realizzazione dei relativi impianti cumulabili con le predette incentivazioni/sovvenzioni nazionali.

Detti livelli contributivi concedibili con il Programma sono pari al 20% per gli impianti fotovoltaici e al 40% per gli impianti di energia prodotta da biomassa.

Fermo restando l'intero utilizzo a fini di autoconsumo dell'energia prodotta, nel caso di impianti fotovoltaici è consentita anche l'attivazione della modalità con scambio sul posto con compensazione dei consumi aziendali e senza vendita”.

Misura 123 - Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali

alla sezione **“Tipo di sostegno e intensità dell'aiuto”** dopo il terzo capoverso il testo di seguito riportato:

“Per gli investimenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, qualora il beneficiario intenda richiedere l'accesso alle incentivazioni nazionali relative alla produzione di energia proveniente da fonti rinnovabili, dovrà essere assicurato il rispetto e la conformità della normativa vigente in materia, con particolare riferimento ai livelli contributivi concedibili per la realizzazione dei relativi impianti cumulabili con le predette incentivazioni/sovvenzioni nazionali.

Detti livelli contributivi concedibili con il Programma sono pari al 20% per gli impianti fotovoltaici e al 40% per gli impianti di energia prodotta da biomassa.

Fermo restando l'intero utilizzo a fini di autoconsumo dell'energia prodotta, nel caso di impianti fotovoltaici è consentita anche l'attivazione della modalità con scambio sul posto con compensazione dei consumi aziendali e senza vendita”.

Misura 311 - Diversificazione verso attività non agricole

Alla sezione **Intensità dell'aiuto** modificare il terzo capoverso come segue:

~~Eliminare il testo seguente: “Per gli investimenti per la produzione di energie da fonti rinnovabili previste dalle azioni B e C della presente misura, su richiesta dei beneficiari potrà essere concessa una intensità di aiuto pari al 20% al fine di assicurare la compatibilità dell'aiuto con i limiti massimi di aiuto/sovvenzioni in materia di aiuti per la produzione di energie da fonti rinnovabili (conto energia).”~~

ed inserire il testo di seguito riportato:

“Per gli investimenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili qualora il beneficiario intenda richiedere l'accesso alle incentivazioni nazionali relative alla produzione di energia proveniente da fonti rinnovabili, dovrà essere assicurato il rispetto e la conformità della normativa vigente in materia, con particolare riferimento ai livelli contributivi concedibili per la realizzazione dei relativi impianti cumulabili con le predette incentivazioni/sovvenzioni nazionali.

Detti livelli contributivi concedibili con il Programma sono pari al 20% per gli impianti fotovoltaici e al 40% per gli impianti di energia prodotta da biomassa.

Nell'ambito delle azioni A e C l'utilizzo dell'energia prodotta è esclusivamente ai fini dell'autoconsumo pertanto, nel caso di impianti fotovoltaici, l'attivazione della modalità con scambio sul posto è consentita solamente con compensazione dei consumi aziendali e senza vendita;

Misura 312 – Sostegno alla creazione ed allo sviluppo di micro-imprese alla sezione Intensità dell'aiuto, modificare il terzo capoverso come segue:

~~“Per gli investimenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili previste dalle azioni B e C della presente misura, su richiesta dei beneficiari potrà essere concessa una intensità di aiuto pari al 20% al fine di assicurare la compatibilità dell'aiuto con i limiti massimi di aiuto/sovvenzioni in materia di aiuti per la produzione di energie da fonti rinnovabili (conto energia). qualora il beneficiario intenda richiedere l'accesso alle incentivazioni nazionali relative alla produzione e/o vendita di energia proveniente da fonti rinnovabili, dovrà essere assicurato il rispetto e la conformità della normativa vigente in materia, con particolare riferimento ai livelli contributivi concedibili per la realizzazione dei relativi impianti cumulabili con le predette incentivazioni/sovvenzioni nazionali.~~

Detti livelli contributivi concedibili con il Programma sono pari al 20% per gli impianti fotovoltaici e al 40% per gli impianti di energia prodotta da biomassa.”

Misura 321 – Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale - Sottomisura 321/A - “Servizi essenziali e infrastrutture rurali” alla sezione **Intensità dell'aiuto** dopo il terzo capoverso inserire il seguente capoverso:

“Per gli investimenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili previsti dall'Azione 3 - Impianti pubblici per la produzione di energia da fonti rinnovabili - della presente misura, qualora il beneficiario intenda richiedere l'accesso alle incentivazioni nazionali relative alla produzione e/o vendita di energia proveniente da fonti rinnovabili, dovrà essere assicurato il rispetto e la conformità della normativa vigente in materia, con particolare riferimento ai livelli contributivi concedibili per la realizzazione dei relativi impianti cumulabili con le predette incentivazioni/sovvenzioni nazionali.

Detti livelli contributivi concedibili con il Programma sono pari al 20% per gli impianti fotovoltaici e al 40% per gli impianti di energia prodotta da biomassa.”

5. Effetti previsti dalle modifiche

5.1. Effetti sull'attuazione del programma

La modifica non ha effetti sull'attuazione del programma

5.2. Effetti sugli indicatori

La modifica non ha effetto sugli indicatori.

5.3. Nesso tra la modifica ed il Piano Strategico Nazionale

La modifica non ha nesso con il Piano Strategico Nazionale

6. Implicazioni finanziarie delle modifiche

La modifica non ha implicazioni finanziarie

Scheda di proposta di modifica approvata nel corso del CdS del 20 Aprile 2010

STATO MEMBRO: ITALIA

REGIONE: SICILIA

1. Programma: Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Sicilia
C(2009) 10542 del 18.12.2009

2. Base giuridica delle modifiche:

Articolo 6, paragrafo 1, lettera c) del Regolamento (CE) N. 1974/2006 e successive modifiche e integrazioni.

3. Motivi ed eventuali difficoltà di attuazione che giustificano le modifiche

Paragrafo 5.3.4.2 Misure per la cooperazione

Misura 421 – Cooperazione interterritoriale, interregionale, transnazionale

In linea generale, per quanto riguarda la relazione fra le azioni realizzate nel contesto della RRN e l'assistenza tecnica fornita nell'ambito dei PSR ai sensi dell'articolo 66 paragrafo 2 del Regolamento (CE) n.1698/05, si nota che esse si differenziano per i diversi ambiti di intervento. Le azioni da attivare nell'ambito della RRN sono indirizzate al perseguimento degli obiettivi del Piano di Azione in conformità all'articolo 68 par. 2 lettera b) del Regolamento (CE) 1698/05, mentre l'assistenza tecnica dei PSR è incentrata prevalentemente su attività di supporto alle Autorità di Gestione dei PSR, nonché sul finanziamento di interventi relativi al controllo, sorveglianza, valutazione ed informazione di ciascun programma.

Le attività di assistenza tecnica finanziate nell'ambito della RRN si differenziano da quelle sostenute dalla misura 511 del PSR, in base ai principi al paragrafo Complementarietà e coerenza tra attività delle PRR e quelle previste dall'assistenza tecnica dei PSR del Programma Rete Rurale Nazionale. In detto paragrafo si chiarisce che il PSR finanzia assistenza all'Autorità di Gestione del PSR, comprese le sue articolazioni sub regionali, mentre il Programma RRN finanzia assistenza tecnica su tematiche nazionali o sovraregionali e riguardanti azioni di sistema.

4. Descrizione delle modifiche proposte

Misura 421 – Cooperazione interterritoriale, interregionale, transnazionale

Alla sezione **Modalità di attuazione** eliminare l'ultimo capoverso: *“Le spese di assistenza tecnica per la cooperazione saranno finanziate nell'ambito del programma Rete Nazionale.”*

5. Effetti previsti dalle modifiche

5.1. Effetti sull'attuazione del programma

La modifica non ha effetti sull'attuazione del programma

5.2. Effetti sugli indicatori

La modifica non ha effetto sugli indicatori.

5.3. Nesso tra la modifica ed il Piano Strategico Nazionale

La modifica non ha nesso con il Piano Strategico Nazionale

6. Implicazioni finanziarie delle modifiche
La modifica non ha implicazioni finanziarie

Scheda di proposta di modifica approvata nel corso del CdS del 20 Aprile 2010

STATO MEMBRO: ITALIA

REGIONE: SICILIA

1. Programma: Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Sicilia C(2009) 10542 del 18.12.2009

2. Base giuridica delle modifiche:

Articolo 6, paragrafo 1, lettera c) del Regolamento (CE) N. 1974/2006 e successive modifiche e integrazioni.

3. Motivi ed eventuali difficoltà di attuazione che giustificano le modifiche

Capitolo 13 Disposizioni volte ad assicurare adeguata pubblicità al programma

A seguito di una recente ricognizione effettuata sulle attività di informazione e pubblicità del Programma la dotazione finanziaria del 4%, inizialmente prevista, delle risorse assegnate all'A.T. risulta sottodimensionata si propone un incremento della stessa.

4. Descrizione delle modifiche proposte

Capitolo 13 Disposizioni volte ad assicurare adeguata pubblicità al programma, alla fine dell'ultimo capoverso sostituire il "4%" con il "*fino ad un massimo dell'8%*"

5. Effetti previsti dalle modifiche

5.1. Effetti sull'attuazione del programma

La modifica non ha effetti sull'attuazione del programma

5.2. Effetti sugli indicatori

La modifica non ha effetto sugli indicatori.

5.3. Nesso tra la modifica ed il Piano Strategico Nazionale

La modifica non ha nesso con il Piano Strategico Nazionale

6. Implicazioni finanziarie delle modifiche

La modifica non ha implicazioni finanziarie

Scheda di proposta di modifica approvata nel corso del CdS del 20 Aprile 2010

STATO MEMBRO: ITALIA

REGIONE: SICILIA

1. Programma: Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Sicilia
C(2009) 10542 del 18.12.2009

2. Base giuridica delle modifiche:

Articolo 6, paragrafo 1, lettera c) del Regolamento (CE) N. 1974/2006 e successive modifiche e integrazioni.

3. Motivi ed eventuali difficoltà di attuazione che giustificano le modifiche

Misura 211 - Indennità compensativa per svantaggi naturali a favore di agricoltori delle zone montane

Misura 212 – Indennità per svantaggi in zone svantaggiate, diverse dalle zone montane

Misura 223 – Primo imboscamento di superfici non agricole

Capitolo 7 – Ripartizione indicativa per misura di sviluppo rurale

Capitolo 4.2 – Impatto previsto delle priorità selezionate sulla base della valutazione ex ante della revisione finalizzata all'armonizzazione degli indicatori a livello nazionale e per effetto delle risorse aggiuntive recate dall'attuazione dell'Health Check, della "Banda Larga, dell'OCM Vitivinicola e della Modulazione base

La dotazione finanziaria della misura 211 si è rilevata ridotta rispetto alle reali esigenze riscontrate, pertanto per meglio conseguire gli obiettivi specifici dell'intervento che si traducono nell'intenzione di assicurare nelle aree montane svantaggiate un prosieguo dell'attività agricola a presidio del territorio e a salvaguardia della biodiversità animale e vegetale, si ritiene opportuno incrementare la dotazione finanziaria della stessa.

A tal fine le risorse necessarie saranno prelevate in parte dalla dotazione finanziaria della Misura 212 – in modo da creare un equilibrio finanziario tra le due misure, 211 e 212, ed una migliore distribuzione delle risorse a livello territoriale - stante che le stesse contribuiscono di fatto allo stesso obiettivo – in parte dalla misura 223 che non ha avuto l'atteso riscontro sul territorio, a seguito dell'attivazione del bando.

Per le sopra esposte considerazioni si propone l'aumento della dotazione finanziaria della misura 211 (+ € 25.910.621,00) ed la riduzione delle risorse assegnate alla misura 212 (- € 9.328.842,00) e alla misura 223 (-16.581.779,00).

4. Descrizione delle modifiche proposte

Misura 211 Indennità compensativa per svantaggi naturali a favore di agricoltori delle zone montane

alla sezione **Dotazione finanziaria** la tabella viene modificata come di seguito riportato:

| | |
|----------------|--|
| Costo totale | € 32.931.535,80 58.842.157,60 |
| Spesa pubblica | € 32.931.535,80 58.842.157,60 |

alla sezione **Disposizioni transitorie** il quinto e sesto rigo vengono così modificati:
corrispondenti a 784 ~~883~~ beneficiari per un importo complessivo di € 2.402.491,65 ~~2.520.815,00~~
euro, di cui la quota FEASR è pari a € 1.729.793,99 ~~1.814.986,80~~.

alla sezione **Obiettivi quantificati per indicatori comuni UE** modificare i target “obiettivo 2007-2013

| Tipo di indicatore | Indicatore | Obiettivo 2007-2013 |
|--------------------|--|-----------------------------|
| di realizzazione | Numero di aziende beneficiarie in zone montane. | n. 2.872 2.000 |
| | Superficie agricola sovvenzionata in zone montane. | 99.617 29.950 ha |
| di risultato | Area in cui la gestione del territorio contribuisce con successo alla biodiversità e ai sistemi agricoli e forestali ad alto valore naturalistico. | 69.732 20.965 ha |
| | Area in cui la gestione del territorio contribuisce con successo alla qualità delle risorse idriche. | 9.962 2.995 ha |
| | Area in cui la gestione del territorio contribuisce con successo al controllo del cambiamento climatico - riduzione emissioni gas serra. | 0 ha |
| | Area in cui la gestione del territorio contribuisce con successo alla qualità del suolo. | 49.809 14.975 ha |
| | Area in cui la gestione del territorio contribuisce con successo alla diminuzione della marginalizzazione e dell'abbandono del territorio. | 99.617 29.950 ha |
| di impatto | Conservazione di habitat agricoli e forestali di alto pregio naturale, variazione in ettari. | 3.138 943 -ha |

Misura 212 – Indennità per svantaggi in zone svantaggiate, diverse dalle zone montane

Alla sezione **Dotazione finanziaria** la tabella viene modificata come di seguito riportato:

| | |
|----------------|--|
| Costo totale | € 10.404.132,00 19.732.974,60 |
| Spesa pubblica | € 10.404.132,00 19.732.974,60 |

alla sezione **Disposizioni transitorie** il quinto e sesto rigo vengono così modificati:
corrispondenti a 120 ~~196~~ beneficiari per un importo complessivo di € 422.363,24 ~~559.185,00~~ , di cui
quota FEASR € 304.101,53 ~~402.619,20~~ .

alla sezione **Obiettivi quantificati per indicatori comuni UE** modificare i target “obiettivo 2007-2013

| Tipo di indicatore | Indicatore | Obiettivo 2007-2013 |
|--------------------|--|-----------------------------|
| di realizzazione | Numero di aziende beneficiarie in zone svantaggiate. | n. 732 1600 |
| | Superficie agricola sovvenzionata in zone svantaggiate. | 22.918 19.000 ha |
| di risultato | Area in cui la gestione del territorio contribuisce con successo alla biodiversità e ai sistemi agricoli e forestali ad alto valore naturalistico. | 16.043 13.300 ha |
| | Area in cui la gestione del territorio contribuisce con successo alla qualità delle risorse idriche. | 2.292 1.900 ha |
| | Area in cui la gestione del territorio contribuisce con successo | 0 ha |

| | | |
|------------|--|-----------------------------|
| | al controllo del cambiamento climatico - riduzione emissioni gas serra. | |
| | Area in cui la gestione del territorio contribuisce con successo alla qualità del suolo. | 11.459 9.500 ha |
| | Area in cui la gestione del territorio contribuisce con successo alla diminuzione della marginalizzazione e dell'abbandono del territorio. | 22.918 19.000 ha |
| di impatto | Conservazione di habitat agricoli e forestali di alto pregio naturale, variazione in ettari | 722 598 ha |

Misura 223 – Primo imboschimento di superfici non agricole

Alla sezione **Dotazione finanziaria** la tabella viene modificata come di seguito riportato:

| | |
|-----------------------|--|
| Costo totale | € 60.099.196,00 76.680.975,20 |
| Spesa pubblica | € 55.099.196,00 71.680.975,20 |

alla sezione **Obiettivi quantificati per indicatori comuni UE** modificare i target “obiettivo 2007-2013

| Tipo di indicatore | Indicatore | Obiettivo 2007-2013 |
|--------------------|---|----------------------------|
| di realizzazione | Numero di beneficiari di aiuti all'imboschimento | n. 90 115 |
| | Numero di ettari imboschiti | 7.400 10.000 ha |
| di risultato | Area in cui la gestione del territorio contribuisce con successo alla biodiversità e ai sistemi agricoli e forestali ad alto valore naturalistico | 5.200 7.000 ha |
| | Area in cui la gestione del territorio contribuisce con successo alla qualità delle risorse idriche | 5.200 7.000 ha |
| | Area in cui la gestione del territorio contribuisce con successo al controllo del cambiamento climatico/riduzione emissioni gas serra | 5.200 7.000 ha |
| | Area in cui la gestione del territorio contribuisce con successo alla qualità del suolo | 5.200 7.000 ha |
| | Area in cui la gestione del territorio contribuisce con successo alla diminuzione della marginalizzazione e dell'abbandono del territorio | 5.200 7.000 ha |
| di impatto | Conservazione di habitat agricoli e forestali di alto pregio naturale, variazione in ettari | 233 315 ha |
| | Miglioramento della qualità dell'acqua: variazione bilancio N in Kg/ha di SAU | 1,331,677 |
| | Variazione bilancio P ₂ O ₅ in Kg/ha di SAU | 0,665 0,829 |

Capitolo 4.2 al settimo capoverso, il terzo e il quarto rigo sono così modificati:

“OMISSIS impatto, di risultato e di realizzazione vengono riportati i dati dei target *giugno 2009 base (risorse originarie PSR)* revisionati *ad aprile 2010*, ~~prima della assegnazione delle risorse aggiuntive~~ e i dati dei target ~~situazione ex post~~ *comprehensive delle* dotazioni aggiuntive.

Si modificano, inoltre, la **tabella 54 Indicatori comuni di impatto**, **tabella 55 Indicatori comuni di risultato**, **tabella 57 Indicatori d’impatto riferiti all’asse 2**, **tabella 61 Indicatori di risultato dell’asse 2**, **tabella 65 Indicatori di realizzazione dell’asse 2**

si riportano di seguito solo le parti modificate

| Indicatore | Descrizione | Unità di misura | Target base revisionato al giugno 2009 | Target situazione ex post comprensivo delle dotazioni aggiuntive |
|---|--|-----------------|--|--|
| Conservazione di habitat agricoli e forestali di alto pregio naturale | mantenimento delle aree agricole e forestali ad alto valore naturale | ettari | 15.588 11.495 | 35.521 31.428 |
| Miglioramento della qualità dell’acqua | variazioni nel bilancio di azoto | Kg/ha di SAU | 23,31 21,98 | 23,31 21,98 |
| | variazioni nel bilancio di fosforo (P ₂ O ₅) | Kg/ha di SAU | 12,27 11,60 | 12,27 11,60 |

Indicatori comuni di risultato

| Indicatore | Unità di misura | Target base revisionato al giugno 2009 | | Target situazione ex post comprensivo delle dotazioni aggiuntive | | | |
|---|-----------------|---|-------------------------------|--|---|-------------------------------|-----------------------------|
| | | Totale superficie agricola | Totale superficie forestale | | Totale superficie agricola | Totale superficie forestale | |
| Area in cui la gestione del territorio contribuisce con successo alla biodiversità, alla qualità delle risorse idriche, al cambiamento climatico, alla qualità del suolo e alla diminuzione della marginalizzazione e dell’abbandono del territorio | ettari | Biodiversità | 302.890 217.115 | 54.183 48.983 | Biodiversità | 322.073 236.298 | 54.933 49.733 |
| | | Qualità risorse idriche | 177.799 165.545 | 86.491 81.291 | Qualità risorse idriche | 177.799 165.545 | 87.241 82.041 |
| | | Cambiamento climatico | 79.750 | 86.491 81.291 | Cambiamento climatico | 79.750 | 87.241 82.041 |
| | | Qualità suolo | 257.393 196.125 | 86.516 81.316 | Qualità suolo | 257.393 196.125 | 87.266 82.066 |
| | | Diminuzione marginalità e abbandono terre | 171.485 48.950 | 54.183 48.983 | Diminuzione marginalità e abbandono terre | 171.485 48.950 | 54.933 49.733 |

Indicatori di impatto riferiti all'Asse 2 "Miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale tramite la gestione del territorio"

| Misura | | Indicatori | Unità di misura | Target base revisionato al giugno 2009 | Target situazione ex post comprensivo delle dotazioni aggiuntive |
|--------|---|---|-----------------|--|--|
| 211 | Indennità a favore degli agricoltori delle zone montane e delle altre zone caratterizzate da svantaggi naturali, diverse da quelle montane. | Conservazione di habitat agricoli e forestali di alto pregio naturale – Variazione in ettari | ettari | 3.138 943 | 3.138 943 |
| 212 | Indennità a favore degli agricoltori delle altre zone caratterizzate da svantaggi naturali, diverse da quelle montane. | Conservazione di habitat agricoli e forestali di alto pregio naturale – Variazione in ettari | ettari | 722 598 | 722 598 |
| 213 | Indennità Natura 2000 | Conservazione di habitat agricoli e forestali di alto pregio naturale – Variazione in ettari | ettari | 16.083 | 16.083 |
| 223 | Primo imboschimento di superfici non agricole | Conservazione di habitat agricoli e forestali di alto pregio naturale – Variazione in ettari | ettari | 233 315 | 233 315 |
| | | Miglioramento della qualità dell'acqua - Variazione bilancio N | kg/ha di SAU | 1,33 1,677 | 1,33 1,677 |
| | | Miglioramento della qualità dell'acqua - Variazione bilancio fosforo (P ₂ O ₅) | kg/ha di SAU | 0,665 0,829 | 0,665 0,829 |
| | | Miglioramento della qualità dell'acqua - Variazione bilancio N | kg/ha di SAU | 0,001 | 0,001 |
| | | Miglioramento della qualità dell'acqua - Variazione bilancio fosforo (P ₂ O ₅) | kg/ha di SAU | 0,001 | 0,001 |

Indicatori di risultato dell'Asse 2 "Miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale tramite la gestione del territorio"

| Misura | | Indicatori | Unità di misura | Target base revisionato al giugno 2009 | Target situazione ex post comprensivo delle dotazioni aggiuntive |
|--------|---|--|-----------------|--|--|
| 211 | Indennità a favore degli agricoltori delle zone montane e delle altre zone caratterizzate da svantaggi naturali, diverse da quelle montane. | Area in cui la gestione del territorio contribuisce con successo alla biodiversità e ai sistemi agricoli e forestali ad alto valore naturalistico. | ettari | 69.732 20.965 | 69.732 20.965 |
| | | Area in cui la gestione del territorio contribuisce con successo alla qualità delle risorse idriche. | ettari | 9.962 2.995 | 9.962 2.995 |
| | | Area in cui la gestione del territorio | ettari | 0 | 0 |

| Misura | | Indicatori | Unità di misura | Target base revisionato al giugno 2009 | Target situazione ex post comprensivo delle dotazioni aggiuntive |
|--------|--|--|-----------------|--|--|
| | | contribuisce con successo al controllo del cambiamento climatico - riduzione emissioni gas serra. | | | |
| | | Area in cui la gestione del territorio contribuisce con successo alla qualità del suolo. | ettari | 49.809 14.975 | 49.809 14.975 |
| | | Area in cui la gestione del territorio contribuisce con successo alla diminuzione della marginalizzazione e dell'abbandono del territorio. | ettari | 99.617 29.950 | 29.950 99.617 |
| 212 | Indennità a favore degli agricoltori delle altre zone caratterizzate da svantaggi naturali, diverse da quelle montane. | Area in cui la gestione del territorio contribuisce con successo alla biodiversità e ai sistemi agricoli e forestali ad alto valore naturalistico. | ettari | 13.300 16.043 | 13.300 16.043 |
| | | Area in cui la gestione del territorio contribuisce con successo alla qualità delle risorse idriche. | ettari | 1.900 2.292 | 1.900 2.292 |
| | | Area in cui la gestione del territorio contribuisce con successo al controllo del cambiamento climatico - riduzione emissioni gas serra. | ettari | 0 | 0 |
| | | Area in cui la gestione del territorio contribuisce con successo alla qualità del suolo. | ettari | 9.500 11.459 | 9.500 11.459 |
| | | Area in cui la gestione del territorio contribuisce con successo alla diminuzione della marginalizzazione e dell'abbandono del territorio. | ettari | 19.000 22.918 | 19.000 22.918 |
| 223 | Primo imboschimento di superfici non agricole | Area in cui la gestione del territorio contribuisce con successo alla biodiversità e ai sistemi agricoli e forestali ad alto valore naturalistico. | ettari | 5200 7.000 | 5200 7.000 |
| | | Area in cui la gestione del territorio contribuisce con successo alla qualità delle risorse idriche. | ettari | 5200 7.000 | 5200 7.000 |

| Misura | | Indicatori | Unità di misura | Target base revisionato al giugno 2009 | Target situazione ex post comprensivo delle dotazioni aggiuntive |
|--------|--|--|-----------------|--|--|
| | | Area in cui la gestione del territorio contribuisce con successo al controllo del cambiamento climatico - riduzione emissioni gas serra. | ettari | 5200 7.000 | 5200 7.000 |
| | | Area in cui la gestione del territorio contribuisce con successo alla qualità del suolo. | ettari | 5200 7.000 | 5200 7.000 |
| | | Area in cui la gestione del territorio contribuisce con successo alla diminuzione della marginalizzazione e dell'abbandono del territorio. | ettari | 5200 7.000 | 5200 7.000 |

Indicatori di realizzazione dell'Asse 2 "Miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale tramite la gestione del territorio"

| Misura | | Indicatori | Unità di misura | Target revisionato al giugno 2009 | Target base revisionato al giugno 2009 | Target situazione ex post comprensivo delle dotazioni aggiuntive |
|--------|---|--|-----------------|-----------------------------------|--|--|
| 211 | Indennità a favore degli agricoltori delle zone montane e delle altre zone caratterizzate da svantaggi naturali, diverse da quelle montane. | Numero di aziende beneficiarie in zone montane | numero | 2.872 2.000 | 2.872 2.000 | |
| | | Superficie agricola sovvenzionata in zone montane | ettari | 99.617 29.950 | 99.617 29.950 | |
| 212 | Indennità a favore degli agricoltori delle altre zone caratterizzate da svantaggi naturali, diverse da quelle montane. | Numero di aziende beneficiarie in zone svantaggiate | numero | 732 1.600 | 732 1.600 | |
| | | Superficie agricola sovvenzionata in zone svantaggiate | ettari | 22.918 19.000 | 22.918 19.000 | |
| 223 | Primo imboschimento di superfici non agricole | Numero di beneficiari di aiuti all'imboschimento | numero | 90 115 | 90 115 | |
| | | Numero di ettari imboschiti | ettari | 7.400 10.000 | 7.400 10.000 | |

Capitolo 7 – Ripartizione indicativa per misura di sviluppo rurale

Modificare la tabella 103 **Ripartizione indicativa per misura come di seguito:**

| Misura/Asse | | Spesa pubblica | Spesa privata | Costo totale |
|----------------------|---|--|----------------------|--|
| Misura 211 | Indennità a favore degli agricoltori delle zone montane; | <i>58.842.157,60</i> 32.931.535,80 | - | <i>58.842.157,60</i> 32.931.535,80 |
| Misura 212 | Indennità a favore degli agricoltori delle zone caratterizzate da svantaggi naturali, diverse dalle zone montane; | <i>10.404.132,00</i> 19.732.974,60 | - | <i>10.404.132,00</i> 19.732.974,60 |
| Misura 213 | Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva 2000/60/CE; | 9.331.666,60 | | 9.331.666,60 |
| Misura 214 | Pagamenti agroambientali; | 530.869.042,50 | | 530.869.042,50 |
| Misura 215 | Pagamenti per il benessere degli animali; | | | |
| Misura 216 | Sostegno agli investimenti non produttivi; | 17.299.036,00 | | 17.299.036,00 |
| Misura 221 | Imboschimento di terreni agricoli; | 184.907.576,20 | 17.000.000,00 | 201.907.576,20 |
| Misura 222 | Primo impianto di sistemi agroforestali su terreni agricoli; | 4.530.581,30 | 1.600.000,00 | 6.130.581,30 |
| Misura 223 | Imboschimento di superfici non agricole; | <i>55.099.196,00</i> 71.680.975,20 | 5.000.000,00 | <i>60.099.196,00</i> 76.680.975,20 |
| Misura 224 | Indennità Natura 2000; | | | |
| Misura 225 | Pagamenti silvoambientali; | | | |
| Misura 226 | Ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi; | 54.904.414,50 | | 54.904.414,50 |
| Misura 227 | Sostegno agli investimenti non produttivi; | 9.166.413,00 | | 9.166.413,00 |
| Totale Asse 2 | | 935.354.215,70 | 23.600.000,00 | 958.954.215,70 |

5. Effetti previsti dalle modifiche

5.1. Effetti sull'attuazione del programma

La modifica non ha effetti sull'attuazione del programma

5.2. Effetti sugli indicatori

Le modifiche hanno effetti sugli indicatori che sono oggetto di revisione.

5.3. Nesso tra la modifica ed il Piano Strategico Nazionale

La modifica non ha nesso con il Piano Strategico Nazionale

6. Implicazioni finanziarie delle modifiche

La modifica ha implicazioni finanziarie

Scheda di proposta di modifica approvata nel corso del CdS del 20 Aprile 2010

STATO MEMBRO: ITALIA

REGIONE: SICILIA

1. Programma: Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Sicilia
C(2009) 10542 del 18.12.2009

2. Base giuridica delle modifiche:

Articolo 6, paragrafo 1, lettera c) del Regolamento (CE) N. 1974/2006 e successive modifiche e integrazioni

3. Motivi ed eventuali difficoltà di attuazione che giustificano le modifiche

Paragrafo 5.3.4 Asse 4 “Attuazione dell’approccio Leader”

Vanno meglio descritti i passaggi relativi ai controlli effettuati dai GAL e il ruolo dell’AdG nel circuito finanziario.

4. Descrizione delle modifiche proposte

Al **Paragrafo 5.3.4** sottoparagrafo **Descrizione dei controlli:**

eliminare il secondo capoverso: *“Ai Gruppi di Azione Locale, per le operazioni finanziate nell’ambito delle misure 413 e 421 potrà essere demandata, in applicazione di apposita delega, lo svolgimento dei controlli amministrativi previsti all’articolo 26 del regolamento 1975/2006.”*

al terzo capoverso, dopo *“assicurerà “* va aggiunto *“, attraverso l’Assessorato regionale delle Risorse Agricole ed Alimentari ,”*;

alla fine del terzo capoverso va aggiunto il seguente periodo: *”A tal fine i Gruppi di azione locale, effettuate le operazioni di controllo di propria competenza sulle domande acquisite, provvederanno alla trasmissione all’Assessorato delle Risorse Agricole ed Alimentari delle richieste di liquidazione dei beneficiari/destinatari finali delle diverse operazioni cofinanziate previste dai rispettivi Piani, nel rispetto delle modalità e procedure definite per le operazioni di pagamento. L’Assessorato, esperiti i controlli di sua competenza, inoltrerà gli elenchi di liquidazione, per il tramite dell’AdG, all’Organismo Pagatore.”*;

al quarto capoverso dopo la parola rientranti il testo viene così modificato: *“nelle misure di cui il GAL è beneficiario 431”*.

5. Effetti previsti dalle modifiche

5.1. Effetti sull’attuazione del programma

La modifica non ha effetti sull’attuazione del programma

5.2. Effetti sugli indicatori

La modifica non ha effetto sugli indicatori.

5.3. Nesso tra la modifica ed il Piano Strategico Nazionale

La modifica non ha nesso con il Piano Strategico Nazionale

6. Implicazioni finanziarie delle modifiche

La modifica non ha implicazioni finanziarie

Scheda di proposta di modifica approvata nel corso del CdS del 20 Aprile 2010

STATO MEMBRO: ITALIA

REGIONE: SICILIA

1. Programma: Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Sicilia
C(2009) 10542 del 18.12.2009

2. Base giuridica delle modifiche:

Articolo 6, paragrafo 1, lettera c) del Regolamento (CE) N. 1974/2006 e successive modifiche e integrazioni.

3. Motivi ed eventuali difficoltà di attuazione che giustificano le modifiche

Criteri di applicazione dell'abbuono degli interessi, di sistemi di capitalizzazione e altre operazioni di ingegneria finanziaria ai sensi degli articoli da 49 a 52 del Regolamento CE n. 1974/2006 recante norme attuative del Regolamento CE n. 1698/2005

5.2.7.1. Paragrafo - Abbuoni di interessi

Le modifiche riguardano esclusivamente il metodo di calcolo dell'abbuono di interessi.

Nell'attuale formulazione, l'abbuono di interessi è pari al tasso di riferimento/attualizzazione fissato periodicamente dalla Commissione Europea pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea e su Internet, aumentato di 100 punti, ai sensi della relativa Comunicazione UE (G.U.U.E. serie C n. 14/6 del 19.01.08).

Tale tasso corrisponde ad una piccola parte rispetto al tasso globale, al quale viene stipulato, normalmente, il finanziamento bancario.

Il sistema bancario, invece, per determinare il tasso da applicare ai finanziamenti utilizza il tasso IRS (Interest Rate Swap), al quale viene aggiunto uno spread che tiene conto del merito creditizio del singolo soggetto.

Con la formulazione proposta il metodo di calcolo dell'abbuono di interessi è basato sul tasso IRS, risultando più aderente alla realtà del sistema creditizio e più consono, in quanto tiene conto della diversa durata del finanziamento.

Le modifiche apportate sono, quindi, giustificate dalla necessità che la forma di erogazione dell'aiuto in abbuono di interessi sia percepita dal sistema bancario e dai potenziali beneficiari, quale reale forma alternativa o integrativa al tradizionale aiuto in conto capitale.

4. Descrizione delle modifiche proposte

5.2.7.1. Paragrafo - Abbuoni di interessi

Alla fine del secondo capoverso inserire il seguente testo: *“Il tasso d'interesse da applicare deve essere fisso calcolato su base IRS (Interest Rate Swap) con riferimento alla durata del finanziamento, aumentato di uno spread liberamente concordato tra le parti.”*

eliminare il quinto e il sesto capoverso:

~~*“Il concorso nel pagamento degli interessi sarà pari:*~~

- ~~*• per il periodo di preammortamento: alla differenza tra il tasso di riferimento calcolato in conformità alla Comunicazione della Commissione Europea 97/C 273/03 e il tasso a carico del beneficiario, così come prefissato nei relativi bandi;*~~

- ~~per il periodo di ammortamento: alla differenza tra la rata calcolata al tasso di riferimento determinato come sopra e quella a carico del beneficiario calcolata a tasso agevolato, così come prefissato nei relativi bandi.~~

~~Per la procedura di attualizzazione il tasso da praticare sarà quello di riferimento/attualizzazione calcolato in conformità alla Comunicazione della Commissione Europea 97/C 273/03.~~"

ed inserire il seguente testo:

"L'abbuono interessi sarà così calcolato:

- *per il periodo di preammortamento sarà determinato dall'importo degli interessi calcolati con conteggio dei giorni per anno civile, con divisore fisso 365, applicando il tasso pari alla differenza tra il tasso globale (IRS + Spread) e il tasso agevolato (componente del tasso globale relativo allo spread);*
- *per il periodo di ammortamento il calcolo della rata di abbuono interessi sull'ammortamento viene effettuato per differenza tra la rata determinata a tasso globale (IRS + Spread) e la rata determinata a tasso agevolato.*

Per la procedura di attualizzazione delle rate di abbuono interessi, il tasso da applicare sarà quello di riferimento/attualizzazione periodicamente fissato dalla Commissione U.E, in base a criteri oggettivi e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea e sul sito internet dell'Unione Europea. Le rate di concorso interessi maturate o in corso di maturazione saranno liquidate senza la procedura di attualizzazione, quindi in forma posticipata e sommate a quelle residue attualizzate."

5. Effetti previsti dalle modifiche

5.1. Effetti sull'attuazione del programma

La modifica non ha effetti sull'attuazione del programma.

5.2. Effetti sugli indicatori

La modifica non ha effetto sugli indicatori.

5.3. Nesso tra la modifica ed il Piano Strategico Nazionale

La modifica non ha nesso con il Piano Strategico Nazionale

6. Implicazioni finanziarie delle modifiche

La modifica non ha implicazioni finanziarie

Scheda di proposta di modifica approvata nel corso del CdS del 20 Aprile 2010

STATO MEMBRO: ITALIA

REGIONE: SICILIA

1. Programma: Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Sicilia
C(2009) 10542 del 18.12.2009

2. Base giuridica delle modifiche:

Articolo 6, paragrafo 1, lettera c) del Regolamento (CE) N. 1974/2006 e successive modifiche e integrazioni.

3. Motivi ed eventuali difficoltà di attuazione che giustificano le modifiche

Misura 322 - Sviluppo e rinnovamento dei villaggi

Misura 341 - Acquisizione di competenze e animazione in vista dell'elaborazione e dell'attuazione di strategie di sviluppo locale

Capitolo 4.2 – Impatto previsto delle priorità selezionate sulla base della valutazione ex ante della revisione finalizzata all'armonizzazione degli indicatori a livello nazionale e per effetto delle risorse aggiuntive recate dall'attuazione dell'Health Check, della “Banda Larga, dell'OCM Vitivinicola e della Modulazione base

Capitolo 7 – Ripartizione indicativa per misura di sviluppo rurale

La dotazione finanziaria attuale prevista per la Misura 322, pari ad €. 16.700.001,30, va incrementata di €. 8.000.000,00 e la nuova dotazione della misura è di 24.700.001,30. Ciò in considerazione dell'importanza che la Misura 322 può assumere per l'attrattività delle zone rurali, attraverso il recupero, la tutela e la valorizzazione del patrimonio immobiliare e storico-culturale locale. Tale misura, inoltre, sostiene la permanenza della popolazione nelle aree rurali, fornendo opportunità produttive per il consolidamento dei redditi.

Per la Misura 341 "Acquisizione di competenze e animazione in vista dell'elaborazione e dell'attuazione di strategie di sviluppo locale" le cui attività si concluderanno alla data di selezione dei GAL di cui all'ASSE IV – LEADER del PSR Sicilia 2007 -2013, si prevede di utilizzare complessivamente €. 1.000.000,00, rispetto alla dotazione prevista di €. 9.169.999,40.

In considerazione di quanto sopra, sembra opportuno che le somme assegnate alla misura 341 e non utilizzate vadano ad incrementare la dotazione finanziaria della misura 322.

4. Descrizione delle modifiche proposte

Misura 322 - Sviluppo e rinnovamento dei villaggi

alla sezione **Dotazione finanziaria** la tabella viene modificata come di seguito riportato:

| | |
|-----------------------|---|
| <i>Costo totale</i> | <i>€ 24.700.001,30</i> <i>€ 16.700.001,30</i> |
| <i>Spesa pubblica</i> | <i>€ 24.700.001,30</i> <i>€ 16.700.001,30</i> |

Alla sezione **Obiettivi quantificati per indicatori comuni UE** modificare i target “obiettivo 2007-2013

| Tipo di indicatore | Indicatore | Obiettivo 2007-2013 |
|--------------------|---|---|
| di realizzazione | Numero di villaggi interessati | 49 |
| | Volume totale di investimenti | € 29.640.001,30 € 20.000.000,00 |
| di risultato | Popolazione nelle aree rurali avvantaggiata dal miglioramento dei servizi | 12.250 |
| di impatto | Crescita economica (Incremento VA in pps) | € 2.014.368,93 € 1.359.223,30 |
| | Creazione di occupazione | 75 |

Misura 341 - Acquisizione di competenze e animazione in vista dell'elaborazione e dell'attuazione di strategie di sviluppo locale

alla sezione **Dotazione finanziaria** la tabella viene modificata come di seguito riportato:

| | |
|-----------------------|--|
| <i>Costo totale</i> | € 1.1.69.999,40 € 9.169.999,40 |
| <i>Spesa pubblica</i> | € 1.1.69.999,40 € 9.169.999,40 |

Capitolo 4.2 – Si modificano la **Tabella 54 Indicatori comuni di impatto**, la **Tabella 58 Indicatori di impatto riferiti all'Asse 3 "Qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione dell'economia rurale"**, e la **Tabella 66 Indicatori di realizzazione riferiti all'Asse 3 "Qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione dell'economia rurale"**, e si riportano di seguito solo le parti modificate:

Tabella 54 Indicatori comuni di impatto

| Indicatore | Descrizione | Unità di misura | Target base | Target comprensivo delle dotazioni aggiuntive |
|---------------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------------------|---|
| <i>Crescita economica</i> | <i>crescita di valore aggiunto</i> | <i>Meuro in pps</i> | <i>287,18 286,72</i> | <i>295,08 294,62</i> |

Tabella 58 Indicatori di impatto riferiti all'Asse 3 "Qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione dell'economia rurale"

| Misura | Indicatori | Unità di misura | Target base | Target complessivo delle dotazioni aggiuntive |
|----------------|--------------------------------------|---|-------------|---|
| OMISSIS | | | | |
| 322 | Sviluppo e rinnovamento dei villaggi | Creazione di occupazione | numero | 75 |
| | | Crescita economica (Incremento VA in pps) | euro | 2.014.368,93 1.359.223,30 |
| | | | | 75 2.014.368,93 1.359.223,30 |

Tabella 66 Indicatori di realizzazione riferiti all'Asse 3 "Qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione dell'economia rurale"

| Misura | Indicatori | Unità di misura | Target base | Target complessivo delle dotazioni aggiuntive | Valore aggiuntivo risorse "Health Check" e "Banda larga" |
|----------------|--------------------------------------|--------------------------------|-------------|---|--|
| OMISSIS | | | | | |
| 322 | Sviluppo e rinnovamento dei villaggi | Numero di villaggi interessati | numero | 49 | 49 |
| | | Volume totale di investimenti | euro | 29.640.001,30 20.000.000,00 | 29.640.001,30 20.000.000,00 |

Capitolo 7 – Ripartizione indicativa per misura di sviluppo rurale

Modificare la tabella 103 **Ripartizione indicativa per misura** come di seguito:

| Misura/Asse | | Spesa pubblica | Spesa privata | Costo totale |
|----------------------|---|---|----------------------|---|
| Misura 311 | Diversificazione verso attività non agricole; | 75.250.741,30 | 48.000.000,00 | 123.250.741,30 |
| Misura 312 | Sostegno alla creazione e allo sviluppo di microimprese; | 28.448.430,50 | 20.000.000,00 | 48.448.430,50 |
| Misura 313 | Incentivazione di attività turistiche; | 10.999.999,70 | 6.500.000,00 | 17.499.999,70 |
| Misura 321 | Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale; | 37.308.333,70 | 5.000.000,00 | 42.308.333,70 |
| Misura 322 | Sviluppo e rinnovamento dei villaggi; | 24.700.001,30 16.700.001,30 | | 24.700.001,30 16.700.001,30 |
| Misura 323 | Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale; | 7.332.261,90 | 2.700.000,00 | 10.032.261,90 |
| Misura 331 | Formazione e informazione rivolte agli operatori economici impegnati nei settori che rientrano nell'Asse 3; | 9.169.999,40 | | 9.169.999,40 |
| Misura 341 | Acquisizione di competenza e animazione in vista dell'elaborazione e dell'attuazione di strategie di sviluppo locale; | 1.169.999,40 9.169.999,40 | | 1.169.999,40 9.169.999,40 |
| Totale Asse 3 | | 194.379.767,20 | 82.200.000,00 | 276.579.767,20 |

5. Effetti previsti dalle modifiche

5.1. Effetti sull'attuazione del programma

Le modifiche non hanno effetti sull'attuazione del programma.

5.2. Effetti sugli indicatori

Le modifiche hanno effetto sugli indicatori che sono oggetto di revisione.

5.3. Nesso tra la modifica ed il Piano Strategico Nazionale

La modifica non ha nesso con il Piano Strategico Nazionale

6. Implicazioni finanziarie delle modifiche

La modifica ha implicazioni finanziarie

Scheda di proposta di modifica approvata nel corso del CdS del 20 Aprile 2010

STATO MEMBRO: ITALIA

REGIONE: SICILIA

1. Programma: Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Sicilia C(2009) 10542 del 18.12.2009

2. Base giuridica delle modifiche:

Articolo 6, paragrafo 1, lettera c) del Regolamento (CE) N. 1974/2006 e successive modifiche e integrazioni.

3. Motivi ed eventuali difficoltà di attuazione che giustificano le modifiche

Cap. 12.2 Il Comitato di Sorveglianza

In analogia a quanto previsto per i Comitati di Sorveglianza degli altri Programmi operativi regionali ed in considerazione delle finalità istituzionali del Dipartimento nazionale, nell'ambito dei lavori del CdS del 20/04/2010 è stata approvata la proposta di estendere la composizione dello stesso ad un rappresentante del Dipartimento per i Diritti e le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Si adegua, pertanto, il testo del PSR.

4. Descrizione delle modifiche proposte

Al Paragrafo **II Comitato di Sorveglianza** alla sezione **Partneriato istituzionale** dopo il punto elenco:

- *“un rappresentante dell'Ufficio regionale per le pari opportunità;*

inserire il seguente punto elenco:

- *“un rappresentante del Dipartimento per i Diritti e le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri;”*

5. Effetti previsti dalle modifiche

5.1. Effetti sull'attuazione del programma

La modifica non ha effetti sull'attuazione del programma.

5.2. Effetti sugli indicatori

La modifica non ha effetto sugli indicatori.

5.3. Nesso tra la modifica ed il Piano Strategico Nazionale

La modifica non ha nesso con il Piano Strategico Nazionale

6. Implicazioni finanziarie delle modifiche

La modifica non ha implicazioni finanziarie

Scheda di proposta di modifica approvata nel corso del CdS del 20 Aprile 2010

STATO MEMBRO: ITALIA

REGIONE: SICILIA

1. Programma: Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Sicilia C(2009) 10542 del 18.12.2009

2. Base giuridica delle modifiche:

Articolo 6, paragrafo 1, lettera c) del Regolamento (CE) N. 1974/2006 e successive modifiche e integrazioni.

3. Motivi ed eventuali difficoltà di attuazione che giustificano le modifiche

Misura 111 – Interventi di formazione professionale e azioni di informazione

Misura 227 – Sostegno agli investimenti non produttivi

Misura 323 – Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale

Con la modifica proposta s'intende favorire la realizzazione degli interventi ed il perseguimento degli obiettivi che ciascuna misura si propone attraverso il rafforzamento delle relazioni tra più soggetti nonché tra soggetti privati e pubblici portatori di interessi collettivi riuniti in associazioni temporanee.

Infine per la misura 227 si propone la modifica richiesta dalle ONG ambientali di inserire tra i beneficiari gli Enti parco e gli Enti gestori di riserve naturali in quanto tali soggetti rivestono un ruolo significativo in riferimento al miglioramento dell'ambiente e del territorio in termini ecologici nonché in riferimento alla conservazione degli ecosistemi forestali di pregio.

4. Descrizione delle modifiche proposte

Misura 111 – Interventi di formazione professionale e azioni di informazione

Alla sezione **Definizione degli organismi che attuano le azioni di formazione e di informazione** al punto a) dopo le parole "*forestale e agroalimentare.*" inserire il seguente testo. "*I predetti soggetti possono costituirsi anche in forma di ATI e ATS.*"

Misura 227 – Sostegno agli investimenti non produttivi

Alla sezione **Beneficiari** modificare il testo come segue:

"c) Enti parco e Enti gestori di riserve naturali;

de) Assessorato regionale delle Risorse Agricole e Alimentari ed altre Amministrazioni pubbliche. I soggetti di alle lettera a), b), e c) possono costituirsi in forma di ATI e ATS"

Misura 323 – Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale

Alla sezione **Beneficiari** dopo il punto elenco c) inserire il testo come segue: "*I soggetti di cui ai precedenti punti b) e c) possono costituirsi anche in forma di ATI e ATS.*"

5. Effetti previsti dalle modifiche

5.1. Effetti sull'attuazione del programma

La modifica non ha effetti sull'attuazione del programma.

5.2. Effetti sugli indicatori

La modifica non ha effetto sugli indicatori.

5.3. Nesso tra la modifica ed il Piano Strategico Nazionale

La modifica non ha nesso con il Piano Strategico Nazionale

6. Implicazioni finanziarie delle modifiche

La modifica non ha implicazioni finanziarie